

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 gennaio 2012, n. 033/Pres.

**TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI
INCENTIVI E FINANZIAMENTI A FAVORE DEL SETTORE ARTIGIANO**

Modifiche e integrazioni approvate da:

DPRReg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27).
DPRReg. 1/10/2012, n. 0195/Pres. (B.U.R. 10/10/2012, n. 41).
DPRReg. 8/4/2013, n. 069/Pres. (B.U.R. 17/4/2013, n. 16).
DPRReg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34).
DPRReg. 28/11/2013, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/12/2013, n. 50).
DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).
DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53).
DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).
DPRReg. 18/2/2016, n. 035/Pres. (B.U.R. 2/3/2016, n. 9).
DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1).
DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).
DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).
DPRReg. 28/3/2019, n. 051/Pres. (B.U.R. 10/4/2019, n. 15).
DPRReg. 3/3/2020, n. 035/Pres. (B.U.R. 18/3/2020, n. 12).
DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).
DPRReg. 4/8/2021, n. 0136/Pres. (B.U.R. 18/8/2021, n. 33).
DGR. 1562/2021 (B.U.R. 27/10/2021, n. 43).
DPRReg. 1/3/2022, n. 017/Pres. (B.U.R. 16/3/2022, n. 11).
DGR. 1726/2022 (B.U.R. 30/11/2022, n. 48).
DPRReg. 23/2/2023, n. 031/Pres. (B.U.R. 8/3/2023, n. 10).
DGR. 1841/2023 (B.U.R. 6/12/2023, n. 49).
DPRReg. 15/3/2024, n. 032/Pres. (B.U.R. 20/3/2024, n. 12).
DGR. 1702/2024 (B.U.R. 27/11/2024, n. 48).
DPRReg. 17/3/2025, n. 023/Pres. (B.U.R. 26/3/2025, n. 13).
DPRReg. 23/3/2026, n. 029/Pres. (B.U.R. 25/3/2026, n. 12).
DPRReg. 25/6/2026, n. 076/Pres. (B.U.R. 1/7/2026, n. 26).

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente regolamento stabilisce le misure di aiuto, i criteri e le modalità per la concessione di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, in attuazione della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato).

Art. 2 (Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità) ^{1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14}

1. Possono beneficiare degli incentivi previsti al titolo II, capi da I a XII le microimprese, le piccole e medie imprese, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, iscritti all'Albo provinciale delle imprese artigiane, di cui all'articolo 13 della legge regionale 12/2002, di seguito denominato A.I.A..

¹ Parole soppresse da art. 2, c. 1, DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1 gennaio 2017.

² Parole aggiunte da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53), a decorrere dal 1 gennaio 2015.

³ Parole aggiunte da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 1/10/2012, n. 0195/Pres. (B.U.R. 10/10/2012, n. 41), a decorrere dal 1 gennaio 2013.

⁴ Comma sostituito da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53), a decorrere dal 1 gennaio 2015.

⁵ Comma aggiunto da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁶ Parole aggiunte da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 1/10/2012, n. 0195/Pres. (B.U.R. 10/10/2012, n. 41), a decorrere dal 1 gennaio 2013.

⁷ Comma abrogato da art. 2, c. 1, lett. c), DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53), a decorrere dal 1 gennaio 2015.

⁸ Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. d), DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53), a decorrere dal 1 gennaio 2015.

⁹ Lettera abrogata da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

¹⁰ Parole aggiunte da art. 2, c. 1, lett. c), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

¹¹ Comma abrogato da art. 2, c. 1, lett. e), DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53), a decorrere dal 1 gennaio 2015.

¹² Parole soppresse da art. 2, c. 1, lett. d), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

¹³ Parole soppresse da art. 2, c. 1, DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

¹⁴ Articolo sostituito da art. 2, c. 1, DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

2. I soggetti di cui al comma 1 possono beneficiare degli incentivi previsti per le imprese di nuova costituzione, di cui al titolo II, Capo V, per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti l'iscrizione all'A.I.A. e nei ventiquattro mesi successivi all'iscrizione medesima, a condizione che la domanda sia presentata da impresa già iscritta all'A.I.A. L'impresa richiedente il contributo deve essere iscritta per la prima volta all'A.I.A. e nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda:

- a) il titolare o il socio imprenditore dell'impresa richiedente non deve risultare titolare o socio imprenditore di impresa artigiana già iscritta all'A.I.A. e successivamente cancellata;
- b) il titolare o il socio imprenditore dell'impresa richiedente non deve risultare titolare o socio imprenditore di impresa non artigiana già iscritta al registro imprese.

3. I soggetti di cui al comma 1, operanti nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, come definiti dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2002, n. 400/Pres. (Regolamento di esecuzione di cui agli articoli 9, 11, 14, 15, 23 e 40 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 recante «Disciplina organica dell'artigianato»), beneficiano degli incentivi previsti per tali settori dal titolo II, capo VI. L'appartenenza ad uno dei predetti settori deve risultare annotata nella visura camerale al momento della presentazione della domanda, fatta salva l'eventuale e successiva annotazione in fase di istruttoria della domanda di incentivo.

3 bis. In deroga a quanto stabilito al comma 1, gli incentivi per l'ammodernamento tecnologico di cui al titolo II, capo I bis, sono concessi alle imprese artigiane alle seguenti condizioni:

- a) che siano iscritte all'A.I.A. da almeno tre¹⁵ anni alla data di presentazione della domanda;
- b) che non siano operanti nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura di cui al comma 3, ad eccezione delle imprese operanti nei medesimi settori non localizzate nei centri urbani, come definiti all'articolo 44, comma 3¹⁶;
- c) che nel corso della stessa annualità, non abbiano presentato domanda di contributo per gli incentivi di cui al titolo II, capo VIII bis a favore delle imprese artigiane di piccolissime dimensioni.¹⁷

3 ter. I soggetti di cui al comma 1 possono beneficiare degli incentivi previsti per sostenere l'artigianato tipico di cui al titolo II, capo VI bis alle condizioni ivi previste. L'esercizio delle attività riconducibili alle lavorazioni artigianali di cui all'articolo 47 bis, comma 3 deve risultare dalla visura camerale.¹⁸

¹⁵ Parole sostituite da art. 2, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

¹⁶ Parole aggiunte da art. 2, c. 1, DPRReg. 28/3/2019, n. 051/Pres. (B.U.R. 10/4/2019, n. 15).

¹⁷ Comma aggiunto da art. 2, c. 1, DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

¹⁸ Comma aggiunto da art. 1, c. 1, lett. a), DPRReg. 23/3/2026, n. 029/Pres. (B.U.R. 25/3/2026, n. 12), a decorrere dal 15 giugno 2026.

4. In deroga a quanto stabilito al comma 1, gli incentivi di cui al titolo II, capo VIII bis, sono concessi esclusivamente a imprese artigiane di piccolissime dimensioni. Per imprese artigiane di piccolissime dimensioni si intendono quelle rientranti nella definizione di microimpresa e realizzano un fatturato annuo oppure presentato un totale di bilancio annuo non superiori a 500.000,00 euro.

5. I successori d'impresa, come definiti all'articolo 57, comma 1, lettera b), possono beneficiare degli incentivi per la successione dell'impresa artigiana di cui al titolo II, capo IX.

6. Possono altresì beneficiare degli incentivi previsti al titolo II, capo XII bis, le società di servizi operanti a livello regionale (di seguito denominate società di servizi) delle organizzazioni degli artigiani più rappresentative di cui all'articolo 2, comma 3 della legge regionale 12/2002 o il Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane (di seguito CATA).

7. I requisiti di microimpresa, piccola e media impresa necessari per accedere agli incentivi sono individuati dall'Allegato I al regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.¹⁹

8. Per l'ammissibilità a contributo, i soggetti di cui ai commi da 1 a 6, compresi i singoli componenti dei consorzi, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente costituiti ed iscritti all'A.I.A., fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2 della legge regionale 12/2002 e per i beneficiari di cui al comma 6;
- b) non trovarsi in stato di liquidazione volontaria o giudiziale, concordato preventivo o ogni altra procedura concorsuale prevista dalla vigente normativa, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;²⁰
- c) non essere destinatari di sanzioni interdittive, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
- c bis) (ABROGATA).^{21 22}

9. Il CATA, autorizzato ai sensi dell'articolo 72, comma 2, della legge regionale 12/2002, beneficia dei finanziamenti previsti al titolo III.

¹⁹ Comma sostituito da art. 1, c. 1, lett. a), DPREg. 15/3/2024, n. 032/Pres. (B.U.R. 20/3/2024, n. 12).

²⁰ Lettera sostituita da art. 1, c. 1, lett. b), DPREg. 15/3/2024, n. 032/Pres. (B.U.R. 20/3/2024, n. 12).

²¹ Lettera aggiunta da art. 1, c. 1, lett. b), DPREg. 23/3/2026, n. 029/Pres. (B.U.R. 25/3/2026, n. 12).

²² Lettera abrogata da art. 1, c. 1, DPREg. 25/6/2026, n. 076/Pres. (B.U.R. 1/7/2026, n. 26). Ai procedimenti in corso si applicano le modifiche apportate dal DPREg. 076/2026.

10. L'Ente bilaterale dell'artigianato, associazione non riconosciuta, di seguito denominato EBIART, beneficia dei finanziamenti previsti al titolo IV.

Art. 3
(Soggetti esclusi)

1. Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato in G.U.U.E., serie L del 15 dicembre 2023, sono esclusi dagli aiuti medesimi i settori e le tipologie di aiuto elencati nell'Allegato A.^{23 24}

2. (ABROGATO).²⁵

3. Le esclusioni dai benefici di cui al comma 1²⁶ operano nel caso in cui l'iniziativa presentata sia riferibile ai settori in essi indicati.

4. L'allegato A è aggiornato²⁷ con decreto del Direttore centrale attività produttive, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione, per consentire l'adeguamento alla normativa comunitaria in materia, anche con riferimento all'individuazione dei codici ATECO relativi ai settori di attività esclusi.

5. Sono esclusi dai benefici per la successione dell'impresa artigiana, previsti dal titolo II, capo IX, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa.

6. (ABROGATO).²⁸

Art. 4

²³ Comma sostituito da art. 3, c. 1, DPR. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

²⁴ Comma sostituito da art. 2, c. 1, DPR. 15/3/2024, n. 032/Pres. (B.U.R. 20/3/2024, n. 12).

²⁵ Comma abrogato da art. 3, c. 1, lett. a), DPR. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53), a decorrere dal 1 gennaio 2015.

²⁶ Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. b), DPR. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53), a decorrere dal 1 gennaio 2015.

²⁷ Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. c), DPR. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53), a decorrere dal 1 gennaio 2015.

²⁸ Comma abrogato da art. 3, c. 1, DPR. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1 gennaio 2017.

(Incentivi e finanziamenti regionali) ^{29 30 31 32 33}

(ABROGATO)

CAPO II
REGIME E INTENSITÀ DELL'AIUTO, DIVIETO DI CUMULO

Art. 5

(Aiuti concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/2831)^{34 35}

1. Ai fini del presente regolamento, sono concessi secondo la regola <<de minimis>>, ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/2831^{36 37}, gli incentivi di cui al titolo II³⁸.

2. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 2023/2831, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa unica, così come definita all'allegato A, non può superare i 300.000,00 euro nell'arco di tre anni.^{39 40}

3. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti previsti al comma 2, la concessione dell'incentivo e l'erogazione dei servizi di cui al comma 4⁴¹ sono subordinati⁴² al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con cui il beneficiario dichiara di essere o meno impresa unica come definita all'Allegato A^{43 44 45}.

²⁹ Lettera aggiunta da art. 4, c. 1, DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

³⁰ Lettera abrogata da art. 4, c. 1, lett. a), DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53), a decorrere dal 1 gennaio 2015.

³¹ Comma abrogato da art. 4, c. 1, lett. b), DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53), a decorrere dal 1 gennaio 2015.

³² Comma abrogato da art. 3, c. 1, DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

³³ Articolo abrogato da art. 3, c. 1, DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

³⁴ Parole sostituite da art. 5, c. 1, lett. a), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

³⁵ Rubrica sostituita da art. 3, c. 1, lett. a), DPRReg. 15/3/2024, n. 032/Pres. (B.U.R. 20/3/2024, n. 12).

³⁶ Parole sostituite da art. 5, c. 1, lett. b), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

³⁷ Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. b), DPRReg. 15/3/2024, n. 032/Pres. (B.U.R. 20/3/2024, n. 12).

³⁸ Parole sostituite da art. 4, c. 1, lett. a), DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

³⁹ Comma sostituito da art. 5, c. 1, lett. c), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁴⁰ Comma sostituito da art. 3, c. 1, lett. c), DPRReg. 15/3/2024, n. 032/Pres. (B.U.R. 20/3/2024, n. 12).

⁴¹ Parole aggiunte da art. 3, c. 1, lett. a), DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

⁴² Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. a), DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

⁴³ Parole aggiunte da art. 5, c. 1, lett. d), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁴⁴ Comma sostituito da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34).

⁴⁵ Parole sostituite da art. 2, c. 1, DPRReg. 3/3/2020, n. 035/Pres. (B.U.R. 18/3/2020, n. 12). La disposizione di cui al presente articolo, così come modificata dall'articolo 2 del DPRReg. 045/2020, trova applicazione a decorrere dal 1° luglio 2020, in conformità a quanto previsto dall'articolo 14, comma 6 del Decreto 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni).

4. Ai fini del presente regolamento, ricadono nel regime <<de minimis>>, ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/2231⁴⁶:

- a) i servizi prestati gratuitamente alle imprese artigiane dal centro servizi o dal CATA per la realizzazione di iniziative promozionali, ai sensi dell'articolo 75 bis, comma 2, lettera a)⁴⁷;
- b) i servizi di assistenza prestati gratuitamente dal CATA per il rafforzamento competitivo delle imprese artigiane, ai sensi dell'articolo 88 bis, comma 2, lettera b);
- c) i servizi prestati gratuitamente dal CATA come incubatore di impresa nei confronti delle nuove imprese artigiane, ai sensi dell'articolo 89, comma 3, lettere c) e d);
- d) i finanziamenti erogati dall'EBIART per sostenere il reddito degli imprenditori artigiani, titolari di aziende fino a 14 dipendenti, di cui all'articolo 93, comma 2, lettera b).^{48 49 50 51 52}

5. (ABROGATO).^{53 54 55 56}

6. Il soggetto erogatore del servizio implementa il Registro nazionale degli aiuti di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) relativamente agli aiuti concessi ai sensi del comma 4, lettere a), b) e c).^{57 58 59}

7. L'EBIART predispone una banca dati relativa alle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui al comma 4, lettera d)⁶⁰ registrando per ciascuna impresa, l'importo del finanziamento erogato e la relativa data.

Art. 6

(Aiuti concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008)⁶¹

⁴⁶ Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. d), DPREg. 15/3/2024, n. 032/Pres. (B.U.R. 20/3/2024, n. 12).

⁴⁷ Parole aggiunte da art. 3, c. 1, lett. b), DPREg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

⁴⁸ Parole sostituite da art. 5, c. 1, lett. e), DPREg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁴⁹ Lettera aggiunta da art. 2, c. 1, lett. a), DPREg. 28/11/2013, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/12/2013, n. 50).

⁵⁰ Parole aggiunte da art. 2, c. 1, lett. b), DPREg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34).

⁵¹ Lettera abrogata da art. 4, c. 1, lett. a), DPREg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁵² Comma sostituito da art. 4, c. 1, lett. b), DPREg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

⁵³ Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. b), DPREg. 28/11/2013, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/12/2013, n. 50).

⁵⁴ Parole sostituite da art. 4, c. 1, lett. b), DPREg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁵⁵ Parole sostituite da art. 4, c. 1, lett. c), DPREg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

⁵⁶ Comma abrogato da art 33, c. 1, DPREg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁵⁷ Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. c), DPREg. 28/11/2013, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/12/2013, n. 50).

⁵⁸ Parole sostituite da art. 4, c. 1, lett. c), DPREg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁵⁹ Comma sostituito da art. 4, c. 1, lett. d), DPREg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

⁶⁰ Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. c), DPREg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

⁶¹ Articolo abrogato da art. 5, c. 1, DPREg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53), a decorrere dal 1 gennaio 2015.

(ABROGATO).

Art. 7

(Intensità dell'aiuto)^{62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75}

1. In osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 5, l'intensità dell'aiuto per gli incentivi di cui al titolo II è pari al 30 per cento delle spese ammissibili, ad eccezione dei seguenti incentivi:

- a) per le imprese di nuova costituzione di cui all'articolo 40 e per la successione d'impresa di cui all'articolo 56, per i quali l'intensità dell'aiuto è pari al 40 per cento;
- b) per l'ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 29 bis, per i quali l'intensità dell'aiuto è pari al 40 per cento⁷⁶;
- c) per le imprese di piccolissima dimensione di cui all'articolo 55 bis, per i quali l'intensità dell'aiuto è pari al 50 per cento⁷⁷;
- d) a favore delle società di servizi o del CATA di cui all'articolo 75 bis, per i quali l'intensità dell'aiuto è pari al 100 per cento.⁷⁸

2. L'intensità dell'aiuto è elevata di 10 punti percentuali, ad eccezione degli incentivi per l'ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 29 bis, degli incentivi per le imprese di piccolissima dimensione di cui all'articolo 55 bis e degli incentivi a favore delle società di servizi o del CATA di cui all'articolo 75 bis, qualora sussista una delle seguenti condizioni:

⁶² Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. a), DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53), a decorrere dal 1 gennaio 2015.

⁶³ Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. a), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁶⁴ Parole aggiunte da art. 5, c. 1, lett. a), DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27), a decorrere dal 1 gennaio 2018.

⁶⁵ Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. b), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁶⁶ Comma aggiunto da art. 5, c. 1, lett. b), DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27), a decorrere dal 1 gennaio 2018.

⁶⁷ Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. c), punto 1, DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁶⁸ Parole aggiunte da art. 5, c. 1, lett. c), DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

⁶⁹ Parole sostituite da art. 4, c. 1, DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1 gennaio 2017.

⁷⁰ Lettera aggiunta da art. 6, c. 1, lett. c), punto 2, DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁷¹ Lettera aggiunta da art. 5, c. 1, lett. d), DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

⁷² Lettera abrogata da art. 6, c. 1, lett. b), DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53), a decorrere dal 1 gennaio 2015.

⁷³ Lettera abrogata da art. 5, c. 1, DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁷⁴ Lettera abrogata da art. 6, c. 1, lett. b), DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53), a decorrere dal 1 gennaio 2015.

⁷⁵ Articolo sostituito da art. 4, c. 1, DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

⁷⁶ Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. a), DPRReg. 28/3/2019, n. 051/Pres. (B.U.R. 10/4/2019, n. 15).

⁷⁷ Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. b), DPRReg. 28/3/2019, n. 051/Pres. (B.U.R. 10/4/2019, n. 15).

⁷⁸ Lettera sostituita da art. 2, c. 1, DPRReg. 23/3/2026, n. 029/Pres. (B.U.R. 25/3/2026, n. 12).

- a) imprese artigiane appartenenti all'imprenditoria giovanile, ai sensi del comma 4⁷⁹, lettera a);
- b) imprese artigiane appartenenti all'imprenditoria femminile, ai sensi del comma 4⁸⁰, lettera b);
- c) imprese artigiane localizzate nelle zone di svantaggio socio economico di cui all'allegato C.

3. L'intensità dell'aiuto è elevata di 5 punti percentuali, ad eccezione degli incentivi a favore delle società di servizi o del CATA di cui all'articolo 75 bis, per le imprese cui sia stato attribuito il rating di legalità, con delibera dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

4. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) imprenditoria giovanile: le imprese individuali gestite esclusivamente da soggetti di età compresa tra i 18 e 40 anni o le società i cui soci, sia numericamente che finanziariamente, siano in maggioranza assoluta soggetti di età compresa tra i 18 e 35 anni ovvero esclusivamente soggetti tra i 18 ed i 40 anni;
- b) imprenditoria femminile: le imprese in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne, ovvero le imprese cooperative in cui la maggioranza dei soci è composta da donne e le imprese individuali il cui titolare è una donna.

Art. 8 (Divieto di cumulo)

1. Gli incentivi di cui al titolo II non sono cumulabili con altri incentivi pubblici ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

1 bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, gli incentivi di cui al titolo II sono cumulabili con le misure statali, con gli interventi attivati dai Confidi in base ai commi 34 e 35 dell'articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007)), e con altre garanzie costituenti aiuti di Stato alle seguenti condizioni:⁸¹

- a) gli incentivi complessivamente percepiti non superino l'importo della spesa sostenuta effettivamente dall'impresa;
- b) l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" percepiti dall'impresa unica nel corso dei tre anni precedenti, comprensivo dell'incentivo oggetto della domanda, non superi il limite di 300.000,00 euro.^{82 83}

⁷⁹ Parole sostituite da art. 1, c. 1, lett. a), DPRReg. 17/3/2025, n. 023/Pres. (B.U.R. 26/3/2025, n. 13).

⁸⁰ Parole sostituite da art. 1, c. 1, lett. b), DPRReg. 17/3/2025, n. 023/Pres. (B.U.R. 26/3/2025, n. 13).

⁸¹ Parole sostituite da art. 3, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁸² Lettera sostituita da art. 4, c. 1, DPRReg. 15/3/2024, n. 032/Pres. (B.U.R. 20/3/2024, n. 12).

⁸³ Comma aggiunto da art. 7, c. 1, DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

1 ter. È consentito il concorso con misure agevolative fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato.⁸⁴

2. I finanziamenti di cui al titolo III non sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

CAPO III PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO⁸⁵

Art. 9

⁸⁴ Comma aggiunto da art. 5, c. 1, DPREg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

⁸⁵ Capo sostituito da art. 4, c. 1, DPREg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

1. Le iniziative di cui al titolo II, capi da I a IX sono avviate successivamente al 1° gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di contributo e si concludono entro la data di presentazione della stessa. Per avvio dell'iniziativa si intende il verificarsi della prima delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nel documento di trasporto ovvero, ove tale specificazione non risulti dal predetto documento, la data della prima fattura;
- b) nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), la data di inizio

⁸⁶ Parole sostituite da art. 8, c. 1, lett. a), DPREg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁸⁷ Comma aggiunto da art. 3, c. 1, DPREg. 28/11/2013, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/12/2013, n. 50).

⁸⁸ Parole sostituite da art. 8, c. 1, lett. b), DPREg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁸⁹ Comma aggiunto da art. 3, c. 1, DPREg. 28/11/2013, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/12/2013, n. 50).

⁹⁰ Comma sostituito da art. 3, c. 1, lett. a), DPREg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34), a decorrere dal 1 gennaio 2014.

⁹¹ Comma aggiunto da art. 8, c. 1, lett. c), DPREg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁹² Lettera aggiunta da art. 8, c. 1, lett. d), DPREg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁹³ Comma sostituito da art. 3, c. 1, lett. b), DPREg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34), a decorrere dal 1 gennaio 2014.

⁹⁴ Comma abrogato da art. 3, c. 1, lett. c), DPREg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34), a decorrere dal 1 gennaio 2014.

⁹⁵ Articolo sostituito da art. 7, c. 1, DPREg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53), a decorrere dal 1 gennaio 2015.

⁹⁶ Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. a), DPREg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁹⁷ Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. a), DPREg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

⁹⁸ Parole soppresse da art. 6, c. 1, lett. b), DPREg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁹⁹ Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. b), DPREg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

¹⁰⁰ Parole sostituite da art. 4, c. 1, DPREg. 3/3/2020, n. 035/Pres. (B.U.R. 18/3/2020, n. 12).

¹⁰¹ Comma sostituito da art. 6, c. 1, lett. c), DPREg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

¹⁰² Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. d), DPREg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

¹⁰³ Parole aggiunte da art. 6, c. 1, lett. c), DPREg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

¹⁰⁴ Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. a), DPREg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

¹⁰⁵ Lettera sostituita da art. 5, c. 1, DPREg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1 gennaio 2017.

¹⁰⁶ Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. b), DPREg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

¹⁰⁷ Lettera aggiunta da art. 6, c. 1, lett. d), DPREg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

¹⁰⁸ Lettera sostituita da art. 4, c. 1, lett. b), DPREg. 3/3/2020, n. 035/Pres. (B.U.R. 18/3/2020, n. 12).

¹⁰⁹ Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. e), DPREg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

¹¹⁰ Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. e), DPREg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

¹¹¹ Lettera aggiunta da art. 6, c. 1, lett. c), DPREg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

¹¹² Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. f), DPREg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

¹¹³ Comma abrogato da art. 6, c. 1, lett. f), DPREg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

¹¹⁴ Comma sostituito da art. 6, c. 1, lett. g), DPREg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

¹¹⁵ Articolo sostituito da art. 4, c. 1, DPREg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

- dei lavori specificata nella documentazione trasmessa all'Amministrazione comunale ovvero, negli altri casi, la data della prima fattura;
- c) nel caso di acquisizione di servizi, la data di inizio della fornitura del servizio all'impresa quali, in particolare, la consulenza, lo studio di fattibilità, l'incarico di collaborazione, come specificata nel contratto o in documentazione equipollente; ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura;
 - d) nel caso di dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la data di assunzione del primo dipendente.

2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1:

- a) per le iniziative di cui al titolo II, capo V realizzate dalle imprese di nuova costituzione l'avvio dell'iniziativa può essere antecedente al termine di cui al comma 1;
- b) per le iniziative di cui al titolo II, capo VIII bis realizzate dalle imprese artigiane di piccolissime dimensioni l'iniziativa è conclusa entro il 31 dicembre precedente all'anno di presentazione della domanda.

3. Per le iniziative di cui al titolo II, capo XII bis, concernenti gli eventi per la promozione del comparto artigiano, le società di servizi o il CATA avviano l'iniziativa a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione contestuale della domanda di contributo e della rendicontazione delle spese sostenute. Per avvio dell'iniziativa si intende il verificarsi della prima delle seguenti circostanze:

- a) per le spese di cui all'articolo 75 ter, comma 1:
 - 1) la data di inizio dell'evento fieristico per le spese di cui alle lettere a) e b);
 - 2) (ABROGATO);¹¹⁶
 - 3) la data della prima fattura per le spese di cui alle lettere d) ed e);
 - 3 bis) la data della prima fattura di acconto per le spese di cui alla lettera e bis);¹¹⁷
- b) per le spese di cui all'articolo 75 ter, comma 1 bis:
 - 1) la data di avvio del progetto da parte del personale dipendente del CATA o delle società di servizi per le spese di cui alla lettera a);
 - 2) la data della prima fattura per le spese di cui alle lettere b) e c).

4. Le iniziative di cui al titolo III, sono avviate dal giorno successivo a quello di approvazione da parte della Giunta regionale del Programma annuale di settore, pena l'inammissibilità delle relative spese. Per avvio dell'iniziativa si intende l'inizio effettivo dell'attività come attestato nel diario del personale.

Art. 10

¹¹⁶ Numero abrogato da art. 5, c. 1, DPRReg. 15/3/2024, n. 032/Pres. (B.U.R. 20/3/2024, n. 12).

¹¹⁷ Numero aggiunto da art. 2, c. 1, DPRReg. 23/2/2023, n. 031/Pres. (B.U.R. 8/3/2023, n. 10).

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 27, comma 2 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)) le imprese, il CATA e relative società di servizi presentano le domande di contributo per accedere agli incentivi di cui al titolo II unitamente alla rendicontazione di spesa.

2. La domanda di contributo e la rendicontazione della spesa (in seguito domanda di contributo) sono presentate a conclusione del programma di investimento.

3. Sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive – Servizio Industria e Artigianato:

- a) le domande di contributo delle società di servizi o del CATA di cui al titolo II, capo XII bis;
- b) le domande di finanziamento del CATA, per l'attuazione del Programma annuale di settore, di cui al titolo III;
- c) le domande di finanziamento dell'EBIART, per le iniziative di cui al titolo IV.

¹¹⁸ Parole soppresse da art. 8, c. 1, lett. a), DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53), a decorrere dal 1 gennaio 2015.

¹¹⁹ Parole aggiunte da art. 7, c. 1, lett. a), DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

¹²⁰ Parole sostituite da art. 7, c. 1, lett. a), DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

¹²¹ Parole soppresse da art. 5, c. 1, lett. a), DPRReg. 3/3/2020, n. 035/Pres. (B.U.R. 18/3/2020, n. 12).

¹²² Parole aggiunte da art. 7, c. 1, lett. a), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

¹²³ Parole soppresse da art. 7, c. 1, lett. a), DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

¹²⁴ Lettera abrogata da art. 4, c. 1, lett. a), DPRReg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34), a decorrere dal 1 gennaio 2014.

¹²⁵ Parole soppresse da art. 8, c. 1, lett. b), DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53), a decorrere dal 1 gennaio 2015.

¹²⁶ Lettera aggiunta da art. 8, c. 1, lett. c), DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53), a decorrere dal 1 gennaio 2015.

¹²⁷ Lettera aggiunta da art. 7, c. 1, lett. b), DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

¹²⁸ Lettera sostituita da art. 7, c. 1, lett. b), DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

¹²⁹ Lettera aggiunta da art. 7, c. 1, lett. c), DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

¹³⁰ Parole sostituite da art. 2, c. 1, DPRReg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27).

¹³¹ Parole soppresse da art. 4, c. 1, lett. b), DPRReg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34), a decorrere dal 1 gennaio 2014.

¹³² Parole soppresse da art. 7, c. 1, lett. d), DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

¹³³ Parole soppresse da art. 7, c. 1, lett. b), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

¹³⁴ Lettera aggiunta da art. 9, c. 1, lett. a), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

¹³⁵ Lettera abrogata da art. 7, c. 1, lett. c), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

¹³⁶ Comma aggiunto da art. 5, c. 1, lett. b), DPRReg. 3/3/2020, n. 035/Pres. (B.U.R. 18/3/2020, n. 12).

¹³⁷ Parole sostituite da art. 9, c. 1, lett. b), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

¹³⁸ Parole sostituite da art. 7, c. 1, lett. d), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

¹³⁹ Articolo sostituito da art. 4, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

4. Sono presentate al CATA le domande di contributo per accedere ai seguenti incentivi:

- a) adeguamento di strutture e impianti di cui al titolo II, capo I;
- b) ammodernamento tecnologico di cui al titolo II, capo I bis, alle condizioni previste dall'articolo 2, comma 3 bis;
- c) analisi di fattibilità e consulenza economico-finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche di cui al titolo II, capo II;
- d) mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere di cui al titolo II, capo III;
- e) commercio elettronico di cui al titolo II, capo IV;
- f) imprese di nuova costituzione di cui al titolo II, capo V, alle condizioni previste dall'articolo 2, comma 2;
- g) artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura di cui al titolo II, capo VI, alle condizioni previste dall'articolo 2, comma 3;
- g bis) artigianato tipico di cui al titolo II, capo VI bis, alle condizioni previste dall'articolo 2, comma 3 ter;¹⁴⁰
- h) acquisizione di consulenze per l'innovazione, la qualità, la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale ed il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro di cui al titolo II, capo VII;
- i) acquisizione della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui al titolo II, capo VIII;
- j) imprese artigiane di piccolissime dimensioni di cui al titolo II, capo VIII bis;
- k) successione dell'impresa artigiana di cui al titolo II, capo IX.

5. Le imprese presentano, nell'anno solare, una sola domanda per ciascuno degli incentivi di cui al titolo II, ad eccezione degli incentivi per mostre, fiere, esposizioni e altre manifestazioni commerciali nazionali ed estere, di cui al titolo II, capo III e degli incentivi per l'artigianato tipico volti alla partecipazione a eventi fieristici o altre manifestazioni promozionali, di cui all'articolo 47 ter, comma 1, lettera d)¹⁴¹.

6. Le domande di contributo di cui al comma 3 lettera a)¹⁴², sottoscritte con firma digitale a garanzia della paternità e integrità della stessa sono inoltrate esclusivamente per via telematica¹⁴³ tramite PEC e corredate dalla documentazione di cui all'articolo 11.

6 bis. Le domande di cui al comma 4 corredate dalla documentazione di cui all'articolo 11 sono predisposte esclusivamente per via telematica tramite il sistema on line dedicato, a

¹⁴⁰ Lettera aggiunta da art. 3, c. 1, lett. a), DPRReg. 23/3/2026, n. 029/Pres. (B.U.R. 25/3/2026, n. 12), a decorrere dal 15 giugno 2026.

¹⁴¹ Parole aggiunte da art. 3, c. 1, lett. b), DPRReg. 23/3/2026, n. 029/Pres. (B.U.R. 25/3/2026, n. 12), a decorrere dal 15 giugno 2026.

¹⁴² Parole soppresse da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 1/3/2022, n. 017/Pres. (B.U.R. 16/3/2022, n. 11).

¹⁴³ Parole aggiunte da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 1/3/2022, n. 017/Pres. (B.U.R. 16/3/2022, n. 11).

cui si accede previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale) (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CIE-Carta di identità elettronica, CNS-Carta nazionale dei servizi) o con firma digitale qualora contenente un certificato di autenticazione CNS compatibile, secondo le modalità riportate nelle linee guida pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore dell'artigianato e su quello del CATA. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.^{144 145}

6 ter. Le domande di cui al comma 4 sono compilate sottoscritte e inoltrate dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale o da procuratore interno all'impresa i cui poteri siano riportati in visura camerale. Alla compilazione ed inoltro può provvedere anche un soggetto terzo con l'utilizzo di proprie credenziali e secondo le modalità riportate nelle linee guida di cui al comma 6 bis.¹⁴⁶

7. Per i contributi di cui al comma 3, lettera a) le domande sono presentate entro il 31 marzo di ciascun anno, per le iniziative realizzate nel corso dell'anno precedente.

8. Per i contributi di cui al comma 4, per i quali sia stata disposta l'apertura dei relativi canali contributivi ai sensi dell'articolo 15, le domande sono presentate dal 31 marzo al 31 dicembre ^{147 148 149 150 151 152} di ciascun anno¹⁵³.

9. I termini di cui ai commi 7 e 8 sono perentori e le domande presentate al di fuori degli stessi non sono accolte. Ai fini del rispetto dei termini, laddove è richiesto l'inoltro telematico via PEC fanno fede data e ora di invio certificati nel messaggio di PEC con cui la domanda sottoscritta digitalmente viene recapitata a destinazione; laddove è richiesta la trasmissione telematica tramite applicativo web, fa fede la data di convalida finale a valle della compilazione e del caricamento degli allegati on line.¹⁵⁴

¹⁴⁴ Comma aggiunto da art. 2, c. 1, lett. b), DPREg. 1/3/2022, n. 017/Pres. (B.U.R. 16/3/2022, n. 11).

¹⁴⁵ Comma sostituito da art. 3, c. 1, lett. c), DPREg. 23/3/2026, n. 029/Pres. (B.U.R. 25/3/2026, n. 12).

¹⁴⁶ Comma aggiunto da art. 3, c. 1, lett. d), DPREg. 23/3/2026, n. 029/Pres. (B.U.R. 25/3/2026, n. 12).

¹⁴⁷ Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. c), DPREg. 1/3/2022, n. 017/Pres. (B.U.R. 16/3/2022, n. 11).

¹⁴⁸ Il termine di scadenza del 31 ottobre è prorogato al 31 dicembre 2021, come disposto dalla DGR. 1562/2021 (B.U.R. 27/10/2021, n. 43).

¹⁴⁹ Il termine di scadenza del 30 novembre 2022 è prorogato al 31 dicembre 2022, come disposto dalla DGR. 1726/2022 (B.U.R. 30/11/2022, n. 48).

¹⁵⁰ Il termine di scadenza del 30 novembre 2023 è prorogato al 31 dicembre 2023, come disposto dalla DGR. 1841/2023 (B.U.R. 6/12/2023, n. 49).

¹⁵¹ Il termine di scadenza del 30 novembre 2024 è prorogato al 31 dicembre 2024, come disposto dalla DGR. 1702/2024 (B.U.R. 27/11/2024, n. 48).

¹⁵² Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. a), DPREg. 17/3/2025, n. 023/Pres. (B.U.R. 26/3/2025, n. 13).

¹⁵³ Parole soppresse da art. 2, c. 1, lett. b), DPREg. 17/3/2025, n. 023/Pres. (B.U.R. 26/3/2025, n. 13).

¹⁵⁴ Comma sostituito da art. 2, c. 1, lett. d), DPREg. 1/3/2022, n. 017/Pres. (B.U.R. 16/3/2022, n. 11).

Art. 11

(Domanda di contributo)^{155 156 157 158 159 160 161 162 163 164}

1. Le domande di contributo per accedere agli incentivi di cui al titolo II, redatte secondo il fac-simile di cui al comma 2 e nel rispetto del regime fiscale vigente sull'imposta di bollo, sono corredate dalla seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;
- b) copia della documentazione di spesa e dei documenti probatori equivalenti;
- c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) ed attestante, in particolare, il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 2, comma 8, lettere b) e c) ed il rispetto delle seguenti condizioni:
 - 1) dichiarazione sull'impresa unica per la verifica del rispetto dei limiti «de minimis», ai sensi dell'articolo 5, comma 3;
 - 2) il rispetto del divieto di cumulo ai sensi dell'articolo 8;
 - 3) il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi) fatta salva la deroga prevista dall'articolo 73, comma 1 bis, della legge medesima;
 - 4) il rispetto del divieto generale di contribuzione previsto dall'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
 - 5) limitatamente alle imprese artigiane di piccolissime dimensioni di cui all'articolo 42, comma 5 bis della legge regionale 12/2002 il possesso dei requisiti ivi richiesti;
 - 6) la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali di cui l'Ufficio competente ha facoltà di chiederne in qualunque momento l'esibizione;
 - 7) il pagamento dell'imposta di bollo nei termini di legge.
- d) le coordinate bancarie per la liquidazione del contributo;

¹⁵⁵ Parole sostituite da art. 8, c. 1, lett. a), DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

¹⁵⁶ Parole sostituite da art. 10, c. 1, lett. a), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

¹⁵⁷ Parole sostituite da art. 10, c. 1, lett. b), punto 1), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

¹⁵⁸ Parole sostituite da art. 8, c. 1, DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

¹⁵⁹ Parole sostituite da art. 8, c. 1, lett. b), DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

¹⁶⁰ Numero sostituito da art. 4, c. 1, lett. a), DPRReg. 28/3/2019, n. 051/Pres. (B.U.R. 10/4/2019, n. 15).

¹⁶¹ Punto aggiunto da art. 10, c. 1, lett. b), punto 2), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

¹⁶² Parole aggiunte da art. 10, c. 1, lett. c), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

¹⁶³ Parole sostituite da art. 4, c. 1, lett. b), DPRReg. 28/3/2019, n. 051/Pres. (B.U.R. 10/4/2019, n. 15).

¹⁶⁴ Articolo sostituito da art. 4, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

d bis) (ABROGATA);^{165 166}

e) per le spese del personale, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante, attestante il personale impiegato e le ore lavorative da ciascuno dedicate per la realizzazione dell'iniziativa di cui all'articolo 75 ter, ¹⁶⁷ comma 1 bis, lettera a), riportate in un diario nel quale sono annotate, per ciascun mese, le ore ordinarie e straordinarie dedicate alle iniziative da ciascun addetto, la relativa qualifica e l'attività svolta; il calcolo è effettuato mediante applicazione al numero complessivo di ore dedicate da ciascun addetto del costo standard unitario indicato nell'Allegato D al presente regolamento¹⁶⁸.

2. Il fac-simile della domanda e della documentazione di cui al comma 1, approvato con decreto del direttore del Servizio competente in materia di artigianato, è disponibile sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore artigianato e su quello del CATA unitamente:

- a) alla nota informativa recante le informazioni sul procedimento, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
- b) alla informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 12

¹⁶⁵ Lettera aggiunta da art. 4, c. 1, DPREg. 23/3/2026, n. 029/Pres. (B.U.R. 25/3/2026, n. 12).

¹⁶⁶ Lettera abrogata da art. 2, c. 1, DPREg. 25/6/2026, n. 076/Pres. (B.U.R. 1/7/2026, n. 26). Ai procedimenti in corso si applicano le modifiche apportate dal DPREg. 076/2026.

¹⁶⁷ Parole soppresse da art. 3, c. 1, DPREg. 1/3/2022, n. 017/Pres. (B.U.R. 16/3/2022, n. 11).

¹⁶⁸ Parole sostituite da art. 6, c. 1, DPREg. 15/3/2024, n. 032/Pres. (B.U.R. 20/3/2024, n. 12).

1. Le spese sostenute dai beneficiari per le iniziative di cui al titolo II, capi da I a IX, devono essere giustificate da fatture o da documenti probatori equivalenti la cui data sia compresa entro i termini di cui all'articolo 9, commi 1 e 2.

2. I pagamenti relativi alle spese rendicontate sono effettuati entro i termini di cui al comma 1, pena l'inammissibilità a contributo delle relative spese.

3. Gli incentivi alle imprese artigiane per gli interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 19/2009 sono erogati a seguito della presentazione, da parte del progettista o tecnico abilitato, della copia del certificato di collaudo finale attestante la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività ovvero, negli altri casi, a seguito della presentazione, da parte del progettista o tecnico abilitato, della dichiarazione attestante la conformità dell'opera al progetto presentato. Per tali interventi non trova applicazione l'articolo 3, comma 5 bis, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

4. Il pagamento è effettuato, pena l'inammissibilità della relativa spesa, esclusivamente dal beneficiario del contributo e tramite le seguenti modalità: bonifico bancario, assegno, ricevuta bancaria, RID (Rapporto Interbancario Diretto) e strumenti elettronici di pagamento collegati ad un conto bancario o postale appartenente all'impresa.¹⁸³

¹⁶⁹ Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. a), DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1 gennaio 2017.

¹⁷⁰ Parole aggiunte da art. 9, c. 1, lett. a), DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

¹⁷¹ Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. b), DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1 gennaio 2017.

¹⁷² Parole sostituite da art. 8, c. 1, DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

¹⁷³ Parole sostituite da art. 9, c. 1, lett. b), DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

¹⁷⁴ Parole aggiunte da art. 9, c. 1, lett. a), DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53) a decorrere dal 1 gennaio 2015.

¹⁷⁵ Comma aggiunto da art. 3, c. 1, DPRReg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27).

¹⁷⁶ Lettera sostituita da art. 9, c. 1, lett. b), DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53), a decorrere dal 1 gennaio 2015.

¹⁷⁷ Lettera abrogata da art. 9, c. 1, lett. c), DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53), a decorrere dal 1 gennaio 2015.

¹⁷⁸ Lettera aggiunta da art. 5, c. 1, DPRReg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34), a decorrere dal 1 gennaio 2014.

¹⁷⁹ Comma sostituito da art. 9, c. 1, lett. a), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

¹⁸⁰ Parole sostituite da art. 9, c. 1, lett. b), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

¹⁸¹ Comma sostituito da art. 2, c. 1, DPRReg. 8/4/2013, n. 069/Pres. (B.U.R. 17/4/2013, n. 16).

¹⁸² Articolo sostituito da art. 4, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

¹⁸³ Comma sostituito da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 4/8/2021, n. 0136/Pres. (B.U.R. 18/8/2021, n. 33).

5. L'avvenuto sostenimento della spesa è comprovato mediante la presentazione dell'estratto conto bancario e, nel caso di pagamento con assegno, anche attraverso copia dello stesso. L'ufficio competente valuta l'ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi effettuati con le modalità di cui al comma 4 e privi degli estremi della fattura, a condizione che l'impresa produca a supporto ulteriore documentazione contabile atta a comprovare in modo certo ed inequivocabile l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso alla specifica fattura o documento probatorio equivalente.¹⁸⁴

6. Il pagamento dei documenti di spesa di importo inferiore a 1000 euro può essere effettuato dal beneficiario del contributo in contanti e deve essere comprovato mediante una dichiarazione liberatoria del fornitore, redatta secondo il modello allegato alla documentazione di cui all'articolo 11, comma 2.¹⁸⁵

7. Per gli incentivi di cui all'articolo 55 bis), comma 1, lettere a) e b) il pagamento delle spese può avvenire anche mediante forme di pagamento diverse da quelle di cui ai commi 4 e 6, a condizione che sia comprovato, con idonea documentazione l'effettivo sostenimento della spesa da parte del beneficiario del contributo.

8. Le imprese artigiane possono avvalersi dell'attività di certificazione secondo le modalità di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000.

8 bis) Non sono ammesse le compensazioni.¹⁸⁶

Art. 13

¹⁸⁴ Comma sostituito da art. 2, c. 1, lett. b), DPREg. 4/8/2021, n. 0136/Pres. (B.U.R. 18/8/2021, n. 33).

¹⁸⁵ Comma sostituito da art. 2, c. 1, lett. c), DPREg. 4/8/2021, n. 0136/Pres. (B.U.R. 18/8/2021, n. 33).

¹⁸⁶ Comma aggiunto da art. 2, c. 1, lett. d), DPREg. 4/8/2021, n. 0136/Pres. (B.U.R. 18/8/2021, n. 33).

1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento nonché la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2 effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti, anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.

2. Ove l'impresa presenti un numero di domande superiore a quello consentito, viene istruita unicamente la prima, facendosi riferimento alla data e l'ora dell'inoltro telematico²⁰¹.

3. Ove la domanda di contributo sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere. È consentita la proroga del termine, per una sola volta e per un massimo di dieci giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

4. Ove l'integrazione o la regolarizzazione risulti incompleta, il responsabile del procedimento può assegnare all'interessato un ulteriore termine non superiore a quindici giorni per provvedere. Nel caso in cui la documentazione permanga irregolare o incompleta, l'Ufficio competente procede sulla base della documentazione agli atti alla concessione e contestuale erogazione del contributo o all'archiviazione della domanda.

¹⁸⁷ Parole aggiunte da art. 4, c. 1, lett. a), DPREg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27), a decorrere dal 1 gennaio 2013.

¹⁸⁸ Parole soppresse da art. 6, c. 1, lett. a), DPREg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34), a decorrere dal 1 gennaio 2014.

¹⁸⁹ Parole sostituite da art. 10, c. 1, lett. a), DPREg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53), a decorrere dal 1 gennaio 2015.

¹⁹⁰ Comma sostituito da art. 10, c. 1, DPREg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

¹⁹¹ Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. b), DPREg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34), a decorrere dal 1 gennaio 2014.

¹⁹² Parole sostituite da art. 10, c. 1, lett. b), DPREg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53), a decorrere dal 1 gennaio 2015.

¹⁹³ Comma aggiunto da art. 4, c. 1, lett. b), DPREg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27), a decorrere dal 1 gennaio 2013.

¹⁹⁴ Parole aggiunte da art. 4, c. 1, lett. c), DPREg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27).

¹⁹⁵ Comma sostituito da art. 6, c. 1, lett. c), DPREg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34), a decorrere dal 1 gennaio 2014.

¹⁹⁶ Comma aggiunto da art. 4, c. 1, DPREg. 28/11/2013, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/12/2013, n. 50).

¹⁹⁷ Comma abrogato da art. 10, c. 1, lett. c), DPREg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53), a decorrere dal 1 gennaio 2015.

¹⁹⁸ Parole sostituite da art. 5, c. 1, DPREg. 28/3/2019, n. 051/Pres. (B.U.R. 19/4/2019, n. 15).

¹⁹⁹ Parole sostituite da art. 10, c. 1, lett. d), DPREg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53), a decorrere dal 1 gennaio 2015.

²⁰⁰ Articolo sostituito da art. 4, c. 1, DPREg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

²⁰¹ Parole soppresse da art. 4, c. 1, DPREg. 1/3/2022, n. 017/Pres. (B.U.R. 16/3/2022, n. 11).

5. La domanda non è accolta ed il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi:

- a) non sussistono i requisiti soggettivi di cui all'articolo 2 e le condizioni previste dal regolamento;
- b) la domanda di contributo è presentata senza rispettare le indicazioni riportate nel fac-simile approvato ai sensi dell'articolo 11, comma 2 e l'irregolarità non è sanabile;
- c) la domanda di contributo è presentata al di fuori dei termini previsti all'articolo 10, commi 7 e 8²⁰²;
- d) la domanda di contributo è redatta non utilizzando il fac-simile approvato ai sensi dell'articolo 11, comma 2 oppure modificando lo stesso;
- e) (ABROGATA);^{203 204}
- f) la domanda di contributo è riferita a spese interamente sostenute al di fuori dei termini di cui all'articolo 9, comma 1;
- g) il termine assegnato ai sensi del comma 4, per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda decorre inutilmente;
- h) la documentazione pervenuta ai sensi del comma 4 risulta irregolare o incompleta e non sia possibile procedere all'istruttoria della domanda sulla base della documentazione agli atti;
- i) per insufficiente disponibilità finanziaria, secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 4²⁰⁵;
- j) l'ammontare complessivo della spesa rendicontata è inferiore al limite minimo di spesa ammissibile prevista dal regolamento per i singoli interventi agevolativi;
- k) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione e contestuale liquidazione;
- k bis) in assenza dei requisiti di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali (DURC) di cui all'articolo 14, comma 5, lettera b).²⁰⁶

6. L'ufficio competente comunica tempestivamente agli istanti il non accoglimento della domanda, ad eccezione dei casi di formale rinuncia di cui al comma 5 lettera k).²⁰⁷

Art.13 bis

(Termini per l'adozione delle Direttive per le funzioni amministrative)^{208 209}

²⁰² Parole sostituite da art. 3, c. 1, DPRReg. 17/3/2025, n. 023/Pres. (B.U.R. 26/3/2025, n. 13).

²⁰³ Lettera sostituita da art. 3, c. 1, lett. a), DPRReg. 4/8/2021, n. 0136/Pres. (B.U.R. 18/8/2021, n. 33).

²⁰⁴ Lettera abrogata da art. 13, c. 1, lett. a), DPRReg. 1/3/2022, n. 017/Pres. (B.U.R. 16/3/2022, n. 11).

²⁰⁵ Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. b), DPRReg. 4/8/2021, n. 0136/Pres. (B.U.R. 18/8/2021, n. 33).

²⁰⁶ Lettera aggiunta da art. 5, c. 1, DPRReg. 23/3/2026, n. 029/Pres. (B.U.R. 25/3/2026, n. 12).

²⁰⁷ Comma sostituito da art. 3, c. 1, lett. c), DPRReg. 4/8/2021, n. 0136/Pres. (B.U.R. 18/8/2021, n. 33).

²⁰⁸ Articolo aggiunto da art. 11, c. 1, DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

²⁰⁹ Articolo abrogato da art. 4, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16), a seguito della sostituzione del Capo.

(ABROGATO).

Art. 14

*(Concessione e liquidazione degli incentivi)*²¹⁰

1. Gli incentivi di cui al titolo II, sono concessi e contestualmente liquidati tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. L'ordine cronologico di presentazione delle domande di contributo è determinato dal numero progressivo di protocollo assegnato nel rispetto della data e dell'ora di inoltro telematico²¹¹.

2. Gli incentivi di cui al titolo II, capi da I a IX sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande distinto su base provinciale, nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate per ciascuna provincia e tipologia di intervento con le direttive di cui all'articolo 15.

3. Gli incentivi sono concessi e contestualmente liquidati entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda di contributo da parte dell'Ufficio competente.

4. L'ufficio competente procede all'istruttoria delle domande di contributo fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. L'ufficio competente comunica l'eventuale esaurimento delle risorse finanziarie disponibili entro il termine di cui al comma 3. La comunicazione interrompe i termini fino all'eventuale comunicazione dell'Amministrazione regionale dell'assegnazione di ulteriori risorse finanziarie, e comunque non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo.

5. L'adozione del provvedimento di concessione e contestuale liquidazione degli incentivi è subordinata alla verifica:

- a) dei requisiti di cui all'articolo 2 e della sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento di cui al titolo II;
- b) della regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, attestata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).²¹²

6. L'Ufficio competente comunica tempestivamente ai soggetti beneficiari la concessione e la contestuale liquidazione dell'incentivo trasmettendo il relativo provvedimento nel quale sono stabiliti, in particolare, gli obblighi dei beneficiari.

²¹⁰ Articolo sostituito da art. 4, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

²¹¹ Parole soppresse da art. 5, c. 1, DPRReg. 1/3/2022, n. 017/Pres. (B.U.R. 16/3/2022, n. 11).

²¹² Comma sostituito da art. 6, c. 1, DPRReg. 23/3/2026, n. 029/Pres. (B.U.R. 25/3/2026, n. 12).

7. Nel caso di imprese artigiane svolgenti attività mista è ammissibile la concessione di incentivi per spese attinenti ad iniziative connesse in modo esclusivo o prevalente all'esercizio dell'attività artigiana.

Art.15

(Termini per l'adozione delle Direttive per le funzioni amministrative)²¹³

1. In caso di assegnazione di risorse finanziarie nel capitolo di pertinenza del bilancio regionale, con le direttive di cui all'articolo 72 bis, comma 4 della legge regionale 12/2002, la Giunta regionale, entro il 31 gennaio, procede:

- a) a definire i criteri generali per l'esercizio delle funzioni delegate e per l'utilizzo degli avanzi finanziari;
- b) ad individuare i canali contributivi da finanziare per l'anno in corso anche in relazione alle risorse finanziarie disponibili;
- c) al riparto delle risorse assegnate su base provinciale e tra i diversi canali contributivi individuati ai sensi della lettera b);²¹⁴
- d) ad individuare i canali contributivi da finanziare per l'anno successivo anche in relazione alle risorse finanziarie disponibili.

2. In caso di mancata assegnazione di risorse finanziarie sul capitolo di pertinenza del bilancio regionale, con le direttive di cui all'articolo 72 bis, comma 4 della legge regionale 12/2002, la Giunta regionale, entro il 31 gennaio, procede esclusivamente a definire i criteri di cui al comma 1, lettera a) e ad individuare i canali contributivi da finanziare per l'anno successivo di cui al comma 1, lettera d).

3. In caso di assegnazione di risorse finanziarie intervenute successivamente alla legge di bilancio, con le direttive di cui all'articolo 72 bis, comma 4 della legge regionale 12/2002, la Giunta regionale:

- a) entro il 31 gennaio, procede esclusivamente a definire i criteri di cui al comma 1, lettera a);
- b) entro il termine di sessanta giorni decorrenti dall'approvazione della variazione del Bilancio finanziario gestionale (BFG) che destina le risorse nel capitolo di pertinenza del bilancio regionale, provvede agli ulteriori adempimenti di cui al comma 1, lettere b) e c).

4. Con le direttive di cui al comma 1 la Giunta regionale può eventualmente destinare una quota delle risorse assegnate alle domande pervenute e non finanziate nel corso dell'anno precedente.

²¹³ Articolo sostituito da art. 4, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

²¹⁴ Lettera sostituita da art. 7, c. 1, DPRReg. 23/3/2026, n. 029/Pres. (B.U.R. 25/3/2026, n. 12), a decorrere dal 1 gennaio 2027. A decorrere da tale data verrà pubblicato il nuovo testo.

5. Le direttive sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore artigianato.

CAPO IV
EROGAZIONE IN VIA ANTICIPATA²¹⁵

Art. 14
(Erogazione in via anticipata)^{216 217 218 219}

(ABROGATO).

CAPO V
VARIAZIONE DELL'INIZIATIVA IN CORSO DI REALIZZAZIONE²²⁰

Art. 15
(Variazione dell'iniziativa in corso di realizzazione)^{221 222}

(ABROGATO).

CAPO VI
RENDICONTAZIONE DELLA SPESA²²³

Art. 16

²¹⁵ Capo abrogato da art. 33, c. 1, DPREg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

²¹⁶ Parole aggiunte da art. 3, c. 1, DPREg. 8/4/2013, n. 069/Pres. (B.U.R. 17/4/2013, n. 16).

²¹⁷ Parole sostituite da art. 10, c. 1, DPREg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

²¹⁸ Parole sostituite da art. 11, c. 1, DPREg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

²¹⁹ Articolo abrogato da art. 33, c. 1, DPREg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

²²⁰ Capo abrogato da art. 33, c. 1, DPREg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

²²¹ Comma sostituito da art. 7, c. 1, DPREg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34).

²²² Articolo abrogato da art. 33, c. 1, DPREg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

²²³ Capo abrogato da art. 33, c. 1, DPREg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

(Presentazione della rendicontazione della spesa)^{224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237}

(ABROGATO).

Art. 17

(Modalità di rendicontazione)^{238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256}

²²⁴ Parole aggiunte da art. 12, c. 1, DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

²²⁵ Comma sostituito da art. 8, c. 1, lett. a), DPRReg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34), a decorrere dal 1 gennaio 2014.

²²⁶ Parole sostituite da art. 8, c. 1, lett. b), DPRReg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34), a decorrere dal 1 gennaio 2014.

²²⁷ Parole aggiunte da art. 8, c. 1, lett. b), DPRReg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34), a decorrere dal 1 gennaio 2014.

²²⁸ Parole sostituite da art. 8, c. 1, lett. c), DPRReg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34), a decorrere dal 1 gennaio 2014.

²²⁹ Comma sostituito da art. 8, c. 1, lett. d), DPRReg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34), a decorrere dal 1 gennaio 2014.

²³⁰ Articolo sostituito da art. 11, c. 1, DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53), a decorrere dal 1 gennaio 2015.

²³¹ Parole aggiunte da art. 6, c. 1, DPRReg. 28/3/2019, n. 051/Pres. (B.U.R. 10/4/2019, n. 15).

²³² Comma sostituito da art. 11, c. 1, lett. a), DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27), a decorrere dal 1 gennaio 2018.

²³³ Parole sostituite da art. 11, c. 1, lett. b), DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27), a decorrere dal 1 gennaio 2018.

²³⁴ Lettera aggiunta da art. 6, c. 1, DPRReg. 3/3/2020, n. 035/Pres. (B.U.R. 18/3/2020, n. 12).

²³⁵ Comma sostituito da art. 12, c. 1, lett. a), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

²³⁶ Comma aggiunto da art. 12, c. 1, lett. b), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

²³⁷ Articolo abrogato da art. 33, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

²³⁸ Parole soppresse da art. 13, c. 1, lett. a), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

²³⁹ Parole soppresse da art. 7, c. 1, DPRReg. 28/3/2019, n. 051/Pres. (B.U.R. 10/4/2019, n. 15).

²⁴⁰ Parole soppresse da art. 13, c. 1, lett. b), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

²⁴¹ Parole sostituite da art. 12, c. 1, lett. a), DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

²⁴² Lettera aggiunta da art. 12, c. 1, lett. b), DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

²⁴³ Lettera sostituita da art. 9, c. 1, DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

²⁴⁴ Parole sostituite da art. 7, c. 1, lett. a), DPRReg. 3/3/2020, n. 035/Pres. (B.U.R. 18/3/2020, n. 12).

²⁴⁵ Comma sostituito da art. 5, c. 1, lett. a), DPRReg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27).

²⁴⁶ Parole sostituite da art. 7, c. 1, lett. b), DPRReg. 3/3/2020, n. 035/Pres. (B.U.R. 18/3/2020, n. 12).

²⁴⁷ Comma sostituito da art. 5, c. 1, lett. b), DPRReg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27).

²⁴⁸ Parole sostituite da art. 12, c. 1, lett. c), DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

²⁴⁹ Comma sostituito da art. 5, c. 1, lett. c), DPRReg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27).

²⁵⁰ Parole aggiunte da art. 13, c. 1, lett. a), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

²⁵¹ Parole sostituite da art. 5, c. 1, lett. d), DPRReg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27).

²⁵² Comma sostituito da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 18/2/2016, n. 035/Pres. (B.U.R. 2/3/2016, n. 9).

²⁵³ Comma aggiunto da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 18/2/2016, n. 035/Pres. (B.U.R. 2/3/2016, n. 9).

²⁵⁴ Parole aggiunte da art. 13, c. 1, lett. b), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

²⁵⁵ Comma aggiunto da art. 13, c. 1, lett. c), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

²⁵⁶ Articolo abrogato da art. 33, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

(ABROGATO).

CAPO VII
LIQUIDAZIONE RIDETERMINAZIONE E SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL
CONTRIBUTO²⁵⁷

Art. 18
(Liquidazione e rideterminazione del contributo concesso)^{258 259}

(ABROGATO).

Art. 19
*(Sospensione dell'erogazione del contributo)*²⁶⁰

(ABROGATO).

CAPO VIII
SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO²⁶¹

Art. 20
(Sospensione e interruzione dei termini del procedimento)^{262 263 264 265}

(ABROGATO).

CAPO IX
OBBLIGHI DEI BENEFICIARI DEGLI INCENTIVI, CONTROLLI E REVOCHE

Art. 21

²⁵⁷ Capo abrogato da art. 33, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

²⁵⁸ Parole sostituite da art. 9, c. 1, DPRReg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34).

²⁵⁹ Articolo abrogato da art. 33, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

²⁶⁰ Articolo abrogato da art. 33, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

²⁶¹ Capo abrogato da art. 33, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16), a seguito dell'abrogazione dell'art. 20.

²⁶² Comma aggiunto da art. 6, c. 1, DPRReg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27).

²⁶³ Comma abrogato da art. 5, c. 1, DPRReg. 28/11/2013, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/12/2013, n. 50).

²⁶⁴ Parole sostituite da art. 10, c. 1, DPRReg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34).

²⁶⁵ Articolo abrogato da art. 33, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

1. I beneficiari degli incentivi di cui al titolo II sono tenuti, in particolare, al rispetto dei seguenti obblighi:

- a) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 2, comma 8 fino alla concessione e contestuale liquidazione del contributo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 6;
- b) mantenere i vincoli di destinazione di cui all'articolo 22;
- c) rispettare le misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive, di cui all'articolo 34 della legge regionale 3 del 20 febbraio 2015 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali);
- d) (ABROGATA);²⁷⁷
- e) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
- f) (ABROGATA);^{278 279}
- g) comunicare eventuali variazioni, ai sensi dell'articolo 23;
- h) comunicare eventuali variazioni intervenute relative all'impresa quali, in particolare, la sede legale, l'unità operativa, la ragione sociale;
- h bis) stipulare contratti di assicurazione per eventi calamitosi, ai sensi dell'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026);²⁸⁰
- i) non ricevere altri contributi sull'iniziativa finanziata fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 1 bis;
- l) rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro;
- m) nel caso di certificazione della spesa di cui all'articolo 12 comma 8, conservare i titoli originari di spesa, nonché la documentazione a supporto della rendicontazione, presso i propri uffici ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44 della legge regionale 7/2000;

²⁶⁶ Parole sostituite da art. 13, c. 1, DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

²⁶⁷ Parole soppresse da art. 10, c. 1, DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

²⁶⁸ Parole soppresse da art. 12, c. 1, DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53), a decorrere dal 1 gennaio 2015.

²⁶⁹ Parole soppresse da art. 14, c. 1, lett. a), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

²⁷⁰ Parole sostituite da art. 7, c. 1, DPRReg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27).

²⁷¹ Lettera aggiunta da art. 14, c. 1, lett. b), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

²⁷² Lettera aggiunta da art. 8, c. 1, DPRReg. 28/3/2019, n. 051/Pres. (B.U.R. 10/4/2019, n. 15).

²⁷³ Lettera sostituita da art. 8, c. 1, DPRReg. 3/3/2020, n. 035/Pres. (B.U.R. 18/3/2020, n. 12).

²⁷⁴ Parole sostituite da art. 14, c. 1, lett. c), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

²⁷⁵ Parole aggiunte da art. 14, c. 1, DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

²⁷⁶ Articolo sostituito da art. 5, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

²⁷⁷ Lettera abrogata da art. 7, c. 1, DPRReg. 15/3/2024, n. 032/Pres. (B.U.R. 20/3/2024, n. 12).

²⁷⁸ Parole sostituite da art. 4, c. 1, DPRReg. 4/8/2021, n. 0136/Pres. (B.U.R. 18/8/2021, n. 33).

²⁷⁹ Lettera abrogata da art. 13, c. 1, lett. b), DPRReg. 1/3/2022, n. 017/Pres. (B.U.R. 16/3/2022, n. 11).

²⁸⁰ Lettera aggiunta da art. 3, c. 1, DPRReg. 25/6/2026, n. 076/Pres. (B.U.R. 1/7/2026, n. 26). Ai procedimenti in corso si applicano le modifiche apportate dal DPRReg. 076/2026.

- m bis) conservare presso i propri uffici, per 5 anni a decorrere dalla data del provvedimento di liquidazione, le versioni originali della documentazione relativa all'iniziativa trasmessa in copia, insieme ad eventuale altra documentazione rilevante non già nella disponibilità dell'Ufficio competente;²⁸¹
- n) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal regolamento e gli altri obblighi previsti dalla normativa richiamata nello stesso.

Art. 22

(Vincoli di destinazione)^{282 283 284}

1. I soggetti beneficiari hanno l'obbligo di mantenere la destinazione artigianale dei beni immobili per tre anni e dei beni mobili per un anno, decorrenti dalla data di presentazione della domanda di contributo²⁸⁵ nel caso di:

- a) incentivi per l'adeguamento di strutture e impianti di cui al titolo II, capo I;
- a bis) incentivi per l'ammodernamento tecnologico di cui al titolo II, capo I bis;²⁸⁶
- b) incentivi per il commercio elettronico di cui al titolo II, capo IV, limitatamente ai beni di cui all'articolo 37, comma 1, lettere b) e c);
- c) incentivi per le imprese di nuova costituzione di cui al titolo II, capo V;
- d) incentivi per l'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura di cui al titolo II, capo VI;
- d bis) incentivi per l'artigianato tipico di cui al titolo II, capo VI bis, limitatamente ai beni acquistati ovvero oggetto di intervento edilizio o di interventi di impiantistica;²⁸⁷
- e) incentivi per la successione d'impresa artigiana di cui al titolo II, capo IX limitatamente ai beni di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), acquistati ovvero oggetto di intervento edilizio o di interventi di impiantistica²⁸⁸.

2. Per gli incentivi di cui al comma 1, i soggetti beneficiari hanno l'obbligo di mantenere, fino alla scadenza del vincolo di destinazione, l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane nonché la sede o l'unità operativa nel territorio regionale.

3. Per data di conclusione dell'iniziativa si intende la data di presentazione della rendicontazione delle spese.

²⁸¹ Lettera aggiunta da art. 4, c. 1, DPRReg. 17/3/2025, n. 023/Pres. (B.U.R. 26/3/2025, n. 13).

²⁸² Parole soppresse da art. 8, c. 1, lett. a), DPRReg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27), a decorrere dal 1 gennaio 2013.

²⁸³ Parole sostituite da art. 8, c. 1, lett. b), DPRReg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27).

²⁸⁴ Articolo sostituito da art. 15, c. 1, DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

²⁸⁵ Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. a), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

²⁸⁶ Lettera aggiunta da art. 11, c. 1, DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

²⁸⁷ Lettera aggiunta da art. 8, c. 1, lett. a), DPRReg. 23/3/2026, n. 029/Pres. (B.U.R. 25/3/2026, n. 12), a decorrere dal 15 giugno 2026.

²⁸⁸ Parole soppresse da art. 8, c. 1, lett. b), DPRReg. 23/3/2026, n. 029/Pres. (B.U.R. 25/3/2026, n. 12).

4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, i beni mobili oggetto del contributo divenuti obsoleti o comunque inadatti all'uso o alla produzione, possono essere sostituiti con altri beni nuovi di fabbrica coerenti con l'investimento realizzato e di valore non inferiore ai beni già finanziati, fatta salva l'eventuale evoluzione del mercato che consenta economie di spesa per tali beni, da documentare da parte dell'impresa. I beneficiari comunicano tempestivamente l'avvenuta sostituzione all'Ufficio competente. I beni acquistati in sostituzione non possono essere oggetto di altri aiuti.

5. Allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di destinazione di cui al comma 1, i soggetti beneficiari trasmettono all'Ufficio competente, entro il 28 febbraio di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo il modello pubblicato sui siti internet di cui all'articolo 11 comma 2²⁸⁹. In caso di inosservanza, l'Ufficio competente procede ad effettuare ispezioni e controlli. L'Ufficio competente verifica annualmente e direttamente il rispetto degli obblighi di cui al comma 2.

6. La variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria, successiva alla concessione e contestuale liquidazione²⁹⁰ dell'incentivo, non comporta la violazione dei vincoli di destinazione né la revoca o rideterminazione del contributo concesso. Per variazione aziendale della dimensione aziendale si intende il superamento dei limiti dimensionali previsti per l'impresa artigiana dall'articolo 11 della legge regionale 12/2002 o il superamento dei parametri finanziari previsti dalla normativa comunitaria per la piccola impresa.

Art. 23

(Operazioni societarie e subentro)^{291 292 293 294 295 296 297 298 299 300}

1. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), in caso di variazioni soggettive dei beneficiari anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa

²⁸⁹ Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. b), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

²⁹⁰ Parole aggiunte da art. 6, c. 1, lett. c), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

²⁹¹ Parole aggiunte da art. 6, c. 1, lett. a), DPRReg. 28/11/2013, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/12/2013, n. 50).

²⁹² Comma sostituito da art. 16, c. 1, lett. a), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

²⁹³ Comma aggiunto da art. 6, c. 1, lett. b), DPRReg. 28/11/2013, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/12/2013, n. 50).

²⁹⁴ Parole sostituite da art. 7, c. 1, lett. a), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

²⁹⁵ Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. c), DPRReg. 28/11/2013, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/12/2013, n. 50).

²⁹⁶ Parole aggiunte da art. 4, c. 1, DPRReg. 8/4/2013, n. 069/Pres. (B.U.R. 17/4/2013, n. 16).

²⁹⁷ Parole sostituite da art. 7, c. 1, lett. b), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

²⁹⁸ Comma aggiunto da art. 16, c. 1, lett. b), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

²⁹⁹ Comma abrogato dall'art. 33, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

³⁰⁰ Articolo sostituito da art. 5, c. 1, DPRReg. 17/3/2025, n. 023/Pres. (B.U.R. 26/3/2025, n. 13).

di morte, gli incentivi concessi o erogati possono essere confermati in capo al subentrante, previa presentazione di specifica domanda, accertato il rispetto delle sottoelencate condizioni:

- a) il subentrante è in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 2, comma 8;
- b) è verificata la prosecuzione dell'attività in capo al subentrante;
- c) è mantenuta, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
- d) il subentrante si impegna a rispettare gli obblighi e i vincoli di cui agli articoli 21 e 22.

2. La domanda di subentro deve essere presentata tempestivamente allegando copia dell'atto registrato e le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi. La domanda è predisposta secondo il facsimile pubblicato sul sito del CATA e della Regione Friuli Venezia Giulia, all'indirizzo www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore artigianato.

3. Qualora l'operazione societaria intervenga tra la data di presentazione della domanda e la concessione e contestuale liquidazione del contributo, la relativa domanda di contributo e l'eventuale domanda di subentro non sono ammesse, ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000.

4. Per le istanze di subentro pervenute dopo il provvedimento di concessione e contestuale liquidazione degli incentivi, l'ufficio competente espleta le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma delle agevolazioni. L'eventuale provvedimento di conferma è adottato entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda di subentro.

5. La trasformazione della società ai sensi dell'articolo 2498 e seguenti del Codice civile con continuità dei rapporti giuridici, che non comporti la modifica del codice fiscale dell'impresa e che intervenga tra la presentazione della domanda di contributo ed il termine relativo ai vincoli di destinazione di cui all'articolo 22, è comunicata tempestivamente. L'ufficio competente espleta le necessarie valutazioni inerenti i requisiti di ammissibilità e può richiedere eventuale documentazione integrativa.

6. In assenza dei requisiti previsti per il subentro nelle agevolazioni, il provvedimento di concessione e contestuale liquidazione del contributo viene revocato, previa comunicazione dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990, con recupero dell'importo erogato.

7. In difetto della domanda di subentro di cui al comma 2, l'ufficio competente, avuta notizia delle variazioni di cui al comma 1, assegna un termine massimo di 30 giorni per la presentazione della domanda. Qualora la domanda di subentro non sia presentata entro il termine, il provvedimento di concessione e contestuale liquidazione del contributo viene revocato con recupero dell'importo erogato.

8. Le somme erogate sono restituite secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

Art. 24

(Annullamento e revoca del provvedimento di concessione e liquidazione)^{301 302 303 304 305 306 307}
^{308 309 310 311 312 313}

1. Il provvedimento di concessione e contestuale liquidazione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Il provvedimento di concessione e contestuale liquidazione dell'incentivo è revocato qualora:

- a) non siano mantenuti i requisiti soggettivi di cui all'articolo 2, comma 8 fino alla liquidazione del contributo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 6;
- b) non siano rispettate le misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive, di cui all'articolo 34 della legge regionale 3/2015.

3. (ABROGATO).³¹⁴

4. Il provvedimento di concessione e contestuale liquidazione è altresì revocato oppure il contributo concesso è rideterminato, qualora:

- a) emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge;
- b) non siano rispettati i vincoli di destinazione di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, in proporzione al periodo per il quale i vincoli non siano stati rispettati.

³⁰¹ Parole sostituite da art. 9, c. 1, lett. a), DPREg. 3/3/2020, n. 035/Pres. (B.U.R. 18/3/2020, n. 12).

³⁰² Parole aggiunte da art. 9, c. 1, lett. b), DPREg. 3/3/2020, n. 035/Pres. (B.U.R. 18/3/2020, n. 12).

³⁰³ Lettera aggiunta da art. 9, c. 1, lett. a), DPREg. 28/3/2019, n. 051/Pres. (B.U.R. 10/4/2019, n. 15).

³⁰⁴ Parole sostituite da art. 13, c. 1, DPREg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53), a decorrere dal 1 gennaio 2015.

³⁰⁵ Parole sostituite da art. 7, c. 1, DPREg. 28/11/2013, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/12/2013, n. 50).

³⁰⁶ Comma sostituito da art. 17, c. 1, lett. a), DPREg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

³⁰⁷ Parole sostituite da art. 12, c. 1, DPREg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

³⁰⁸ Parole sostituite da art. 9, c. 1, DPREg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27).

³⁰⁹ Parole sostituite da art. 17, c. 1, lett. b), DPREg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

³¹⁰ Lettera aggiunta da art. 17, c. 1, lett. c), DPREg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

³¹¹ Comma aggiunto da art. 17, c. 1, lett. d), DPREg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

³¹² Comma aggiunto da art. 9, c. 1, lett. b), DPREg. 28/3/2019, n. 051/Pres. (B.U.R. 10/4/2019, n. 15).

³¹³ Articolo sostituito da art. 8, c. 1, DPREg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

³¹⁴ Comma abrogato da art. 8, c. 1, DPREg. 15/3/2024, n. 032/Pres. (B.U.R. 20/3/2024, n. 12).

5. L'Ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione e contestuale liquidazione, secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000.

6. I provvedimenti di revoca, annullamento o modifica di provvedimenti già emanati sono adottati entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere. Il termine per l'adozione dei provvedimenti è sospeso in pendenza dei termini assegnati per presentare osservazioni e documenti.

7. Gli incentivi erogati ai sensi dell'articolo 14, sono restituiti secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

Art. 25 (Ispezioni e controlli)

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000 gli Uffici competenti, come individuati ai sensi dell'articolo 10³¹⁵, effettuano presso i soggetti beneficiari ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi ai sensi del titolo II, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti all'articolo 21 e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte, ivi comprese quelle rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.

2. Con le direttive di cui all'articolo 43, comma 3 della legge regionale 4/2005 e all'articolo 72 bis, comma 4 della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale fissa gli indirizzi per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione dei canali contributivi delegati alle Camere di commercio ed al CATA.

3. Con uno o più decreti del Direttore centrale attività produttive sono stabiliti annualmente termini, criteri e modalità operative per l'effettuazione dei controlli successivi di cui al comma 2.

TITOLO II INCENTIVI ALLE IMPRESE ARTIGIANE

CAPO I ADEGUAMENTO DI STRUTTURE E IMPIANTI

³¹⁵ Parole sostituite da art. 9, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

Art 26
(Finalità ed iniziative finanziabili)

1. In attuazione dell'articolo 55 della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede incentivi in conto capitale finalizzati all'adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, antinquinamento.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono finanziabili le seguenti iniziative:

- a) realizzazione di interventi finalizzati all'adeguamento di preesistenti strutture ed impianti alla normativa in materia di prevenzione incendi di cui agli articoli 1 e 4 dell'allegato IV, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- b) realizzazione di interventi finalizzati all'adeguamento di preesistenti strutture ed impianti alla normativa in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro di cui all'allegato IV, articolo 1, del decreto legislativo 81/2008;
- c) realizzazione di interventi finalizzati all'adeguamento di preesistenti strutture ed impianti alla normativa in materia di antinquinamento di cui all'articolo 256 e di cui all'allegato IV, articolo 2, del decreto legislativo 81/2008.³¹⁶

3. (ABROGATO)³¹⁷

Art 27
(Spese ammissibili)³¹⁸

1. Per le iniziative di cui all'articolo 26, comma 2, lettera a) sono ammissibili le spese relative a:

- a) modifica o sostituzione dei seguenti impianti: alimentazione di idranti, estinzione di tipo automatico e manuale, aspirazione per gas, vapori e polveri esplosivi o infiammabili, rilevazione di gas, di fumo e incendio;
- b) interventi edilizi sulle strutture produttive, per l'adeguamento alla normativa di cui agli articoli 1 e 4 dell'allegato IV del decreto legislativo 81/2008.

2. Per le iniziative di cui all'articolo 26, comma 2, lettera b) sono ammissibili le spese relative a:

³¹⁶ Comma sostituito da art. 10, c. 1, lett. a), DPRReg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27), a decorrere dal 1 gennaio 2013.

³¹⁷ Comma abrogato da art. 10, c. 1, lett. b), DPRReg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27), a decorrere dal 1 gennaio 2013.

³¹⁸ Articolo sostituito da art. 11, c. 1, DPRReg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27), a decorrere dal 1 gennaio 2013.

- a) modifica o sostituzione degli impianti per l'aerazione e la regolazione della temperatura ed umidità nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 1, punto 9 dell'allegato IV del decreto legislativo 81/2008;
- b) modifica o sostituzione degli impianti per utilizzazione dell'energia elettrica: sono ammissibili gli interventi per illuminazione naturale e artificiale dei luoghi di lavoro di cui all'articolo 1, punto 10 dell'allegato IV del decreto legislativo 81/2008, compresa la protezione contro le scariche atmosferiche;
- c) modifica o sostituzione degli impianti idrici e sanitari per servizi igienico-assistenziali di cui all'articolo 1, punto 13 dell'allegato IV del decreto legislativo 81/2008;
- d) interventi edilizi sulle strutture produttive, per l'adeguamento alla normativa di cui all'articolo 1 dell'allegato IV del decreto legislativo 81/2008.

3. Per le iniziative di cui all'articolo 26, comma 2, lettera c) sono ammissibili le spese relative a:

- a) modifica o sostituzione dei seguenti impianti per la difesa dagli agenti nocivi: aspirazione dei gas, vapori, odori o fumi, aspirazione e raccolta delle polveri nonché rilevazione di gas e vapori, di cui all'articolo 2 dell'allegato IV del decreto legislativo 81/2008 e interventi edilizi per l'adeguamento alla normativa di cui ai punti 1.3.1.1, 1.3.1.2. e 1.3.1.3. dell'articolo 1 dell'allegato IV al decreto legislativo 81/2008³¹⁹;
- b) interventi edilizi sulle strutture per la demolizione o la rimozione dell'amianto di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 81/2008.

4. Sono altresì ammissibili le seguenti spese:

- a) spese di progettazione, direzione lavori e collaudo, nel limite massimo del 15% degli investimenti edilizi di cui al presente articolo;³²⁰
- b) spese per il trasporto e il montaggio necessari per la realizzazione degli interventi previsti.

5. Le spese sono ammissibili alle seguenti condizioni:

- a) che le strutture produttive e gli impianti, al momento della presentazione della domanda di incentivo siano di proprietà dell'impresa richiedente il contributo ovvero siano nella sua disponibilità mediante un contratto di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all'articolo 22, previo assenso scritto del proprietario e siano già adibite ad attività produttive^{321 322};
- b) che l'unità immobiliare, al momento della presentazione della domanda, sia in regola con le normative vigenti in materia urbanistica e che il richiedente risulti in possesso delle autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività produttiva in essere.

³¹⁹ Parole aggiunte da art. 15, c. 1, lett. a), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

³²⁰ Lettera sostituita da art. 10, c. 1, DPRReg. 28/3/2019, n. 051/Pres. (B.U.R. 10/4/2019, n. 15).

³²¹ Lettera sostituita da art. 15, c. 1, lett. b), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

³²² Parole sostituite da art. 14, c. 1, DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27), a decorrere dal 1 gennaio 2018.

Art 28
(Spese non ammissibili)

1. Per la realizzazione delle iniziative non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 27 ed, in particolare:

- a ante) spese relative ad immobili in locazione non adibiti ad attività produttiva al momento della presentazione della domanda;³²³
- a) spese relative a fabbricati o parti di laboratorio adibiti ad esposizione e ad attività di vendita di prodotti;
- a bis) spese relative ad automezzi, macchinari, attrezzature ed arredi;³²⁴
- a ter) spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti;³²⁵
- b) oneri connessi all'IVA, qualora non costituisca un costo,³²⁶ ed altre imposte, tasse, valori bollati, interessi debitori, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali;
- c) spese generali;
- d) spese per l'acquisto di beni di consumo o di ordinario uso;
- e) spese per l'acquisto di beni usati o in leasing.

Art 29
(Limiti di spesa)

1. Sono ammesse a contributo le iniziative la cui spesa complessiva ammissibile rientra nei seguenti limiti:

- a) importo minimo pari a 5.000,00 euro;
- b) importo massimo pari a 50.000,00 euro.

CAPO I BIS
AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO³²⁷

Art 29 bis

³²³ Lettera aggiunta da art. 15, c. 1, DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27), a decorrere dal 1 gennaio 2018.

³²⁴ Lettera aggiunta da art. 12, c. 1, DPRReg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27), a decorrere dal 1 gennaio 2013.

³²⁵ Lettera aggiunta da art. 12, c. 1, DPRReg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27), a decorrere dal 1 gennaio 2013.

³²⁶ Parole aggiunte da art. 10, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

³²⁷ Capo aggiunto da art. 13, c. 1, DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

(Finalità, iniziative finanziabili e spese ammissibili)^{328 329}

1. In attuazione dell'articolo 55 bis della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede incentivi in conto capitale per l'ammodernamento tecnologico, al fine di sostenere la competitività e l'innovazione tecnologica delle imprese artigiane.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono finanziabili le iniziative dirette ad introdurre nel processo aziendale innovazioni di prodotto e di processo.

3. Sono ammissibili le spese strettamente legate alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 2, concernenti:

- a) l'acquisto e l'installazione di macchinari, macchine operatrici prive di targa,³³⁰ impianti strumenti e attrezzature nuovi di fabbrica di importo unitario pari o superiore a 100,00 euro, al netto dell'IVA;
- a bis) l'acquisto di autocarri omologati come N1 ad uso esclusivo aziendale, con una portata massima complessiva non superiore a 35 quintali ed un numero massimo di tre posti;³³¹
- b) l'acquisto di hardware e software e licenze d'uso, di importo pari o superiore a 100,00 euro, al netto dell'IVA³³²;
- b bis) l'installazione degli hardware e dei software di cui alla lettera b), di importo pari o superiore a 300,00 euro, al netto dell'IVA;³³³
- b ter) la personalizzazione dei software in uso presso l'impresa volta ad introdurre nel processo aziendale le innovazioni di cui al comma 2, di importo pari o superiore a 300,00 euro, al netto dell'IVA;^{334 335}
- b quater) l'assistenza iniziale all'imprenditore, ai propri soci, ai collaboratori e ai dipendenti finalizzata al corretto utilizzo dei beni acquistati ai sensi delle lettere precedenti, con esclusione delle spese di trasferta.³³⁶

3 bis. In deroga al comma 3 sono ammissibili i beni di importo inferiore a 100,00 euro, al netto di IVA, a condizione che siano strumentali o accessori rispetto ad altri beni incentivati contenuti nel medesimo giustificativo di spesa.³³⁷

³²⁸ Articolo aggiunto da art. 13, c. 1, DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

³²⁹ Ai sensi dell'art. 18, c. 1, DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8), per l'anno 2018 le spese sostenute per l'ammodernamento tecnologico sono ammissibili a partire dal giorno successivo all'entrata in vigore della L.R. 45/2017.

³³⁰ Parole aggiunte da art. 11, c. 1, lett. a), DPRReg. 28/3/2019, n. 051/Pres. (B.U.R. 10/4/2019, n. 15).

³³¹ Lettera aggiunta da art. 9, c. 1, lett. a), DPRReg. 23/3/2026, n. 029/Pres. (B.U.R. 25/3/2026, n. 12).

³³² Parole sostituite da art. 11, c. 1, lett. b), DPRReg. 28/3/2019, n. 051/Pres. (B.U.R. 10/4/2019, n. 15).

³³³ Lettera aggiunta da art. 6, c. 1, DPRReg. 1/3/2022, n. 017/Pres. (B.U.R. 16/3/2022, n. 11).

³³⁴ Lettera aggiunta da art. 6, c. 1, DPRReg. 1/3/2022, n. 017/Pres. (B.U.R. 16/3/2022, n. 11).

³³⁵ Lettera sostituita da art. 3, c. 1, DPRReg. 23/2/2023, n. 031/Pres. (B.U.R. 8/3/2023, n. 10).

³³⁶ Lettera aggiunta da art. 6, c. 1, DPRReg. 1/3/2022, n. 017/Pres. (B.U.R. 16/3/2022, n. 11).

³³⁷ Comma aggiunto da art. 10, c. 1, DPRReg. 3/3/2020, n. 035/Pres. (B.U.R. 18/3/2020, n. 12).

3 ter. Nel caso dei beni di cui al comma 3, lettere a) e a bis), è ammissibile la quota capitale dei canoni della locazione finanziaria o leasing operativo, a condizione che il relativo contratto, da allegare alla domanda di contributo, preveda l'obbligo del beneficiario ad acquistare i beni alla scadenza del contratto. L'importo massimo ammissibile non deve superare il valore del bene ed è commisurato all'arco temporale di cui all'articolo 9, comma 1. Non sono ammissibili la quota interessi e le spese accessorie.³³⁸

Art 29 ter
(Spese non ammissibili)³³⁹

1. Per la realizzazione delle iniziative non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 29 bis, comma 3 quali, a titolo esemplificativo:

- a) spese di personale;
- b) beni immobili e opere edili;
- c) scorte di magazzino e materiali di consumo;
- c bis) smartphone e tablet;^{340 341}
- d) beni usati³⁴²;
- d bis) spese per automezzi diversi da quelli di cui all'articolo 29 bis, comma 3, lettera a bis);³⁴³
- e) spese di noleggio;
- f) servizi di consulenza continuativi o periodici inclusi nei costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità;
- g) canoni di manutenzione e assistenza;
- h) spese accessorie quali l'IVA, qualora non costituisca un costo,³⁴⁴ i valori bollati e altre imposte e tasse, interessi debitori, aggi, spese bancarie, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari.

Art 29 quater
(Limiti di spesa)³⁴⁵

1. Sono ammesse a contributo le iniziative la cui spesa complessiva ammissibile rientra nei seguenti limiti:

- a) importo minimo pari a 3.000,00 euro;

³³⁸ Comma aggiunto da art. 9, c. 1, lett. b), DPRReg. 23/3/2026, n. 029/Pres. (B.U.R. 25/3/2026, n. 12).

³³⁹ Articolo aggiunto da art. 13, c. 1, DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

³⁴⁰ Lettera aggiunta da art. 12, c. 1, DPRReg. 28/3/2019, n. 051/Pres. (B.U.R. 10/4/2019, n. 15).

³⁴¹ Lettera sostituita da art. 11, c. 1, lett. a), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

³⁴² Parole soppresse da art. 10, c. 1, lett. a), DPRReg. 23/3/2026, n. 029/Pres. (B.U.R. 25/3/2026, n. 12).

³⁴³ Lettera aggiunta da art. 10, c. 1, lett. b), DPRReg. 23/3/2026, n. 029/Pres. (B.U.R. 25/3/2026, n. 12).

³⁴⁴ Parole aggiunte da art. 11, c. 1, lett. b), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

³⁴⁵ Articolo aggiunto da art. 13, c. 1, DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

b) importo massimo pari a 25.000,00 euro³⁴⁶.

1 bis. Per l'acquisto di autocarri omologati come N1, di cui all'articolo 29 bis, comma 3, lettera a bis), l'importo massimo di spesa ammissibile è pari a 10.000,00 euro.³⁴⁷

CAPO II

ANALISI DI FATTIBILITÀ E CONSULENZA ECONOMICO – FINANZIARIA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE INIZIATIVE ECONOMICHE

Art 30

(Finalità, iniziative finanziabili e spese ammissibili)

1. In attuazione dell'articolo 56, comma 1, lettera b), della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede incentivi in conto capitale per analisi di fattibilità e consulenza economico-finanziaria finalizzate alla realizzazione di nuove iniziative economiche.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono finanziabili le iniziative concernenti analisi di fattibilità e consulenza economico-finanziaria finalizzate alla ricerca di nuovi mercati o di una nuova organizzazione di vendita o di nuovi sistemi di distribuzione dei prodotti e dei servizi.

3. Sono ammissibili le spese per consulenze esterne concernenti:

- a) analisi di fattibilità organizzativa, economica e finanziaria per la realizzazione di una nuova iniziativa economica;
- b) analisi e ricerche di mercato sui prodotti e servizi dell'impresa e strategie di marketing.

4. Le spese per consulenze sono ammissibili a condizione che il consulente o la società di consulenza svolga un'attività professionale, così come classificata secondo i codici Istat ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente, coerente con le consulenze di cui al comma 3.

Art 31

(Spese non ammissibili)

1. Per la realizzazione delle iniziative non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 30, comma 3 e, a titolo esemplificativo³⁴⁸:

³⁴⁶ Parole sostituite da art. 7, c. 1, DPRReg. 1/3/2022, n. 017/Pres. (B.U.R. 16/3/2022, n. 11).

³⁴⁷ Comma aggiunto da art. 11, c. 1, DPRReg. 23/3/2026, n. 029/Pres. (B.U.R. 25/3/2026, n. 12).

³⁴⁸ Parole sostituite da art. 7, c. 1, DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1 gennaio 2017.

- a) spese per l'acquisizione di servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, notarile, i servizi di contabilità o di revisione contabile;
- b) oneri connessi all'IVA, qualora non costituisca un costo,³⁴⁹ ed altre imposte, tasse, valori bollati, interessi debitori, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali;
- c) spese generali.

Art. 32
(Limiti di spesa)

1. Sono ammesse a contributo le iniziative la cui spesa complessiva ammissibile rientra nei seguenti limiti:

- a) importo minimo pari a 3.000,00 euro;
- b) importo massimo pari a 10.000,00 euro.

CAPO III
MOSTRE, FIERE, ESPOSIZIONI E MANIFESTAZIONI COMMERCIALI NAZIONALI ED ESTERE

Art. 33
(Finalità, iniziative finanziabili e spese ammissibili)

1. In attuazione dell'articolo 56, comma 1, lettera c), della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede incentivi in conto capitale per la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere.

2. (ABROGATO).³⁵⁰

3. In ambito nazionale sono finanziabili solo le partecipazioni alle manifestazioni specializzate elencate nel «Calendario fieristico nazionale ed internazionale» approvato annualmente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.³⁵¹

4. Gli incentivi sono concessi a ciascun richiedente per non più di due manifestazioni nello stesso anno solare ed entro i limiti massimi di spesa complessiva di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b). Ove l'impresa presenti una o più domande per un numero superiore di manifestazioni, si tiene conto del criterio cronologico di presentazione della domanda o, in subordine, della data della manifestazione.

³⁴⁹ Parole aggiunte da art. 12, c. 1, DPR 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

³⁵⁰ Comma abrogato da art. 6, c. 1, DPR 23/2/2023, n. 031/Pres. (B.U.R. 8/3/2023, n. 10).

³⁵¹ Comma sostituito da art. 13, c. 1, lett. a), DPR 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

5. Sono ammissibili le spese relative a:
- a) tassa di iscrizione;
 - b) affitto della superficie espositiva, anche preallestita;
 - c) allestimento della superficie espositiva, ivi compresi il noleggio delle strutture espositive, delle attrezzature ed arredi, la realizzazione degli impianti, il trasporto ed il montaggio/smontaggio;
 - c bis) costi per la partecipazione mediante l'utilizzo delle piattaforme web.³⁵²

Art. 34
(Spese non ammissibili)

1. Per la realizzazione delle iniziative non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 33 ed, a titolo esemplificativo³⁵³:

- a) oneri connessi all'IVA, qualora non costituisca un costo,³⁵⁴ ed altre imposte, tasse, valori bollati, assicurazioni³⁵⁵, interessi debitori, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali;
- b) spese generali, trasferte dei dipendenti e dei soci/titolari dell'impresa.

Art. 35
(Limiti di spesa)

1. È ammessa³⁵⁶ a contributo la domanda³⁵⁷ la cui spesa complessiva ammissibile, per ciascuna impresa rientra nei seguenti limiti:

- a) importo minimo pari a 2.000,00 euro;
- b) importo massimo pari a 40.000,00 euro³⁵⁸.

CAPO IV
COMMERCIO ELETTRONICO

³⁵² Lettera aggiunta da art. 13, c. 1, lett. b), DPREg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

³⁵³ Parole sostituite da art. 8, c. 1, lett. a), DPREg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1 gennaio 2017.

³⁵⁴ Parole aggiunte da art. 14, c. 1, DPREg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

³⁵⁵ Parole aggiunte da art. 8, c. 1, lett. b), DPREg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1 gennaio 2017.

³⁵⁶ Parole sostituite da art. 9, c. 1, DPREg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1 gennaio 2017.

³⁵⁷ Parole sostituite da art. 9, c. 1, DPREg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1 gennaio 2017.

³⁵⁸ Parole sostituite da art. 11, c. 1, DPREg. 3/3/2020, n. 035/Pres. (B.U.R.18/3/2020, n. 12).

Art. 36
(Finalità e iniziative finanziabili)

1. In attuazione dell'articolo 57 della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede incentivi in conto capitale per facilitare l'accesso al commercio elettronico.

2. Ai fini del presente regolamento, per commercio elettronico si intende lo svolgimento di attività commerciali o promozionali di propri prodotti o servizi per via elettronica, e per sito orientato al commercio elettronico si intende quello attraverso il quale si svolgono tali attività.

3. Per le finalità di cui al comma 1 sono finanziabili le seguenti iniziative:

- a) acquisizione di strumenti e programmi destinati alla creazione o alla promozione di siti orientati al commercio elettronico;
- b) acquisizione di consulenze in materia di commercio elettronico;
- c) acquisizione di consulenze per l'elaborazione di un piano di³⁵⁹ promozione del sito di commercio elettronico.

4. Le iniziative di cui al comma 3 sono finanziabili anche se riferite alla ristrutturazione, al potenziamento o all'ampliamento del sito orientato al commercio elettronico già esistente e anche nel caso in cui lo stesso sia già stato oggetto di finanziamento, a condizione che l'iniziativa sia diretta ad una sostanziale modifica di quanto precedentemente finanziato. In ogni caso le modifiche per cui si chiede il finanziamento devono essere dettagliatamente descritte e documentate nella domanda e verificabili a consuntivo.³⁶⁰

Art. 37
(Spese ammissibili)

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 36 sono ammissibili, in particolare:

- a) spese per l'acquisizione dei seguenti servizi:
 - 1) consulenza rivolta alla creazione di siti orientati al commercio elettronico;
 - 2) consulenza specialistica per lo sviluppo, la customizzazione e personalizzazione dell'applicazione che gestisce l'attività di vendita o promozione via internet quali applicazioni di e-Commerce, applicazioni business-to-business, etc.;
 - 3) consulenza per l'integrazione con gli altri sistemi informativi aziendali (gestione magazzino, vendite, distribuzione, amministrazione, Business Intelligence, CRM);

³⁵⁹ Parole aggiunte da art. 13, c. 1, DPREg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27).

³⁶⁰ Comma sostituito da art. 4, c. 1, DPREg. 23/2/2023, n. 031/Pres. (B.U.R. 8/3/2023, n. 10).

- 4) assistenza iniziale all'imprenditore, ai propri soci, ai collaboratori e dipendenti per la gestione del sito orientato al commercio elettronico, tra cui la consulenza per l'iniziale utilizzo, limitatamente agli addetti destinati alla gestione, manutenzione o controllo del sito e con esclusione delle spese di trasferta;
- 5) la traduzione dei testi del sito;
- 6) promozione del sito orientato al commercio elettronico, limitatamente alle spese previste per l'acquisizione di consulenze per studi di web marketing, per i piani di diffusione e il posizionamento del sito web di commercio elettronico;
- 6 bis) realizzazione di video e foto necessari alla creazione del sito web in quanto parti integranti dei contenuti dello stesso;³⁶¹
- b) spese per l'acquisizione dei seguenti beni materiali:
 - 1) hardware per una sola postazione completa (incluso sistema operativo);
 - 2) hardware specifico per la gestione delle transazioni commerciali sulla rete internet e per i sistemi di sicurezza della connessione alla rete³⁶².
- c) spese per l'acquisizione dei seguenti beni immateriali:
 - 1) sistemi informatici (software, brevetti) acquistati o ottenuti in licenza, purché strettamente necessari e direttamente collegati alla creazione, gestione, promozione del sito orientato al commercio elettronico, comprese le spese relative alla registrazione del nome di dominio e della casella di posta elettronica;
 - 2) software specifici per la gestione delle transazioni commerciali sulla rete internet e per i sistemi di sicurezza della connessione alla rete, inclusa la costituzione di Secure payment System;
 - 3) applicazioni e programmi per l'integrazione con gli altri sistemi informativi aziendali (gestione magazzino, vendite, distribuzione, amministrazione, Business Intelligence, CRM).

2. Le spese per consulenze sono ammissibili a condizione che il consulente o la società di consulenza svolga un'attività professionale, così come classificata secondo i codici Istat ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente, coerente con le consulenze di cui al comma 1 lettera a).

Art. 38

(Spese non ammissibili)

³⁶¹ Numero aggiunto da art. 8, c. 1, DPRReg. 1/3/2022, n. 017/Pres. (B.U.R. 16/3/2022, n. 11).

³⁶² Parole soppresse da art. 11, c. 1, DPRReg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34)

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 36 non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 37 ed, a titolo esemplificativo³⁶³:

- a) spese per l'acquisizione di servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa, quali la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, notarile, i servizi di contabilità o di revisione contabile;
- b) spese relative ad attrezzature hardware e programmi software riconducibili all'organizzazione interna dell'impresa (ad esempio programmi per contabilità, paghe, magazzino) o alla realizzazione dei prodotti o servizi dell'impresa stessa, a meno che tali spese non siano collegate direttamente alla gestione e/o alla creazione del sito orientato al commercio elettronico;
- c) oneri connessi all'IVA, qualora non costituisca un costo,³⁶⁴ ed altre imposte tasse, valori bollati, interessi debitori, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali;
- d) spese per canoni di hosting o housing, per abbonamenti e allacciamenti;
- e) spese per il noleggio o leasing;
- f) spese relative a canoni e contratti pluriennali di manutenzione e di assistenza;
- g) spese generali, trasferte dei dipendenti e dei soci/titolari dell'impresa, materiali di ordinario uso d'ufficio;
- h) spese per acquisto di beni usati;
- i) spese di ammortamento;
- j) spese per pubblicità e promozione non rientranti fra quelle previste all'articolo 37, comma 1, lettera a), numero 6).

Art. 39

(Limiti di spesa)

1. Sono ammesse a contributo le iniziative la cui spesa complessiva ammissibile rientra nei seguenti limiti:

- a) importo minimo pari a 3.000,00 euro;
- b) importo massimo pari a 30.000,00 euro.

CAPO V

IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE

Art. 40

(Finalità e iniziative finanziabili)

³⁶³ Parole sostituite da art. 10, c. 1, DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1 gennaio 2017.

³⁶⁴ Parole aggiunte da art. 15, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

1. Ai sensi dell'articolo 42 bis, comma 1, della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione concede incentivi in conto capitale finalizzate a sostenere e promuovere la nascita di nuove imprese artigiane.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono finanziabili le imprese iscritte all'A.I.A. per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti e nei ventiquattro mesi successivi all'iscrizione medesima.³⁶⁵

Art. 41 (Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili le seguenti spese:
- a) spese legali direttamente connesse alla costituzione dell'impresa, nel limite massimo del 5 per cento dell'investimento complessivo;
 - a bis) l'acquisizione di un piano di analisi e sviluppo aziendale;³⁶⁶
 - b) acquisto di macchinari macchine operatrici prive di targa³⁶⁷ e attrezzature nuove di fabbrica da destinare esclusivamente alla nuova attività artigiana³⁶⁸, di importo unitario superiore a 100,00³⁶⁹ euro, al netto dell'IVA³⁷⁰ sono ammissibili i beni di importo inferiore a 100,00 euro, al netto dell'IVA, a condizione che siano strumentali o accessori rispetto ad altri beni incentivati contenuti nel medesimo giustificativo di spesa³⁷¹;
 - b bis) l'acquisto di autocarri omologati come N1 ad uso esclusivo aziendale, con una portata massima complessiva non superiore a 35 quintali ed un numero massimo di tre posti;³⁷²
 - c) acquisto di arredi per ufficio;
 - d) acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
 - e) interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 19/2009 esclusa la costruzione;^{373 374}

³⁶⁵ Comma sostituito da art. 14, c. 1, DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53), a decorrere dal 1 gennaio 2015.

³⁶⁶ Lettera aggiunta da art. 15, c. 1, lett. a), DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53), a decorrere dal 1 gennaio 2015.

³⁶⁷ Parole aggiunte da art. 13, c. 1, lett. a), DPRReg. 28/3/2019, n. 051/Pres. (B.U.R. 10/4/2019, n. 15).

³⁶⁸ Parole sostituite da art. 14, c. 1, DPRReg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27).

³⁶⁹ Parole sostituite da art. 11, c. 1, lett. a), DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1 gennaio 2017.

³⁷⁰ Parole aggiunte da art. 16, c. 1, lett. a), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

³⁷¹ Parole aggiunte da art. 12, c. 1, DPRReg. 3/3/2020, n. 035/Pres. (B.U.R. 18/3/2020, n. 12).

³⁷² Lettera aggiunta da art. 12, c. 1, lett. a), DPRReg. 23/3/2026, n. 029/Pres. (B.U.R. 25/3/2026, n. 12).

³⁷³ Parole sostituite da art. 12, c. 1, DPRReg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34)

³⁷⁴ Lettera sostituita da art. 11, c. 1, lett. b), DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1 gennaio 2017.

- f) spese di progettazione, direzione lavori e collaudo, nel limite massimo del 15% degli investimenti di cui alla lettera e)³⁷⁵, per gli interventi di cui alla lettera e);
- f bis) spese relative al salario netto relativo ai dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;³⁷⁶
- f ter) spese per facilitare l'accesso al commercio elettronico di cui all'articolo 37;³⁷⁷
- f quater) spese legate all'utilizzo di piattaforme di crowdfunding;³⁷⁸
- f quinquies) spese per i corsi di formazione attinenti all'attività aziendale rivolti al titolare ed ai dipendenti.³⁷⁹

1 bis. Nel caso dei beni di cui al comma 1, lettere b) e b bis), è ammissibile la quota capitale dei canoni della locazione finanziaria o leasing operativo, a condizione che il relativo contratto, da allegare alla domanda di contributo, preveda l'obbligo del beneficiario ad acquistare i beni alla scadenza del contratto. L'importo massimo ammissibile non deve superare il valore del bene ed è commisurato all'arco temporale di cui all'articolo 9, comma 1. Non sono ammissibili la quota interessi e le spese accessorie.³⁸⁰

2. Le spese ³⁸¹ di cui al comma 1, lettera e) sono ammissibili a condizione che le strutture produttive e gli impianti, al momento della presentazione della domanda di incentivo siano di proprietà dell'impresa richiedente il contributo ovvero siano nella sua disponibilità mediante un contratto di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all'articolo 22, previo assenso scritto del proprietario e siano già adibite ad attività produttiva^{382 383 384}.

Art. 42

(Spese non ammissibili)

1. (ABROGATO).³⁸⁵

³⁷⁵ Parole sostituite da art. 13, c. 1, lett. b), DPRReg. 28/3/2019, n. 051/Pres. (B.U.R. 10/4/2019, n. 15).

³⁷⁶ Lettera aggiunta da art. 15, c. 1, lett. b), DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53), a decorrere dal 1 gennaio 2015.

³⁷⁷ Lettera aggiunta da art. 15, c. 1, lett. b), DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53), a decorrere dal 1 gennaio 2015.

³⁷⁸ Lettera aggiunta da art. 16, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

³⁷⁹ Lettera aggiunta da art. 16, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

³⁸⁰ Comma aggiunto da art. 12, c. 1, lett. b), DPRReg. 23/3/2026, n. 029/Pres. (B.U.R. 25/3/2026, n. 12).

³⁸¹ Parole soppresse da art. 11, c. 1, lett. c), DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1 gennaio 2017.

³⁸² Parole sostituite da art. 16, c. 1, DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27), a decorrere dal 1 gennaio 2018.

³⁸³ Lettera sostituita da art. 16, c. 1, lett. b), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

³⁸⁴ Comma sostituito da art. 18, c. 1, DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

³⁸⁵ Comma abrogato da art. 19, c. 1, DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

2. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 40 non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 41 ed, a titolo esemplificativo³⁸⁶:

a ante) spese relative ad immobili in locazione non adibiti ad attività produttiva al momento della presentazione della domanda;³⁸⁷

- a) spese per l'acquisto di terreni e fabbricati;
- b) spese per la costruzione di fabbricati;
- c) spese relative ad opere edili ed impiantistica per fabbricati o parti di laboratorio adibiti ad esposizione e ad attività di vendita di prodotti e di accoglienza clienti³⁸⁸;
- c bis) smartphone e tablet;^{389 390}
- d) oneri connessi all'IVA, qualora non costituisca un costo,³⁹¹ ed altre imposte, tasse, valori bollati, interessi debitori, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali;
- e) spese generali;
- f) spese per beni di consumo o di ordinario uso e per automezzi³⁹² diversi da quelli di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b bis)³⁹³;
- g) spese per l'acquisto di beni usati³⁹⁴;
- h) ammortamento di immobili, impianti, attrezzature e macchinari.

2 bis. Non sono inoltre considerate ammissibili le seguenti spese:

- a) spese per arredi e attrezzature destinati ad esposizione e ad attività di vendita di prodotti e di accoglienza clienti³⁹⁵;
- b) spese di cui all'articolo 38 relative al commercio elettronico;
- c) spese per l'acquisizione di servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, notarile, i servizi di contabilità o di revisione contabile;
- d) spese per trasferte dei dipendenti e dei soci/titolari dell'impresa;
- e) spese per l'assunzione dei soci-dipendenti.³⁹⁶

³⁸⁶ Parole sostituite da art. 12, c. 1, lett. a), DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1 gennaio 2017.

³⁸⁷ Lettera aggiunta da art. 17, c. 1, DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27), a decorrere dal 1 gennaio 2018.

³⁸⁸ Parole aggiunte da art. 12, c. 1, lett. b), DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1 gennaio 2017.

³⁸⁹ Lettera aggiunta da art. 13, c. 1, DPRReg. 3/3/2020, n. 035/Pres. (B.U.R. 18/3/2020, n. 12).

³⁹⁰ Lettera sostituita da art. 9, c. 1, DPRReg. 1/3/2022, n. 017/Pres. (B.U.R. 16/3/2022, n. 11).

³⁹¹ Parole aggiunte da art. 17, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

³⁹² Parole aggiunte da art. 12, c. 1, lett. c), DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1 gennaio 2017.

³⁹³ Parole aggiunte da art. 13, c. 1, lett. a), DPRReg. 23/3/2026, n. 029/Pres. (B.U.R. 25/3/2026, n. 12).

³⁹⁴ Parole soppresse da art. 13, c. 1, lett. b), DPRReg. 23/3/2026, n. 029/Pres. (B.U.R. 25/3/2026, n. 12).

³⁹⁵ Parole aggiunte da art. 12, c. 1, lett. d), DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1 gennaio 2017.

³⁹⁶ Comma aggiunto da art. 16, c. 1, DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53), a decorrere dal 1 gennaio 2015.

Art. 43
(Limiti di spesa e di contributo)^{397 398}

1. Per le iniziative di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) dell'articolo 41, sono ammesse a contributo quelle la cui spesa complessiva ammissibile rientra nei seguenti limiti:

- a) importo minimo pari a 5.000,00 euro;
- b) importo massimo pari a 75.000,00 euro.

2. Per le iniziative di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a bis), relative all'acquisizione di un piano di analisi e sviluppo aziendale, sono ammesse a contributo le relative spese entro i seguenti limiti:

- a) importo minimo pari a 1.500,00 euro;
- b) importo massimo pari a 8.000,00 euro.

2 bis. Per le iniziative di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b bis), relative all'acquisto di autocarri omologati come N1, l'importo massimo di spesa ammissibile è pari a 10.000,00 euro.³⁹⁹

3. Per le iniziative di cui all'articolo 41, comma 1, lettera f bis), relative al salario netto dei dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sono ammesse a contributo le relative spese entro i seguenti limiti:

- a) importo minimo riferito a ciascun dipendente assunto a tempo pieno: pari a 8.000,00 euro;
- b) importo minimo riferito a ciascun dipendente assunto a tempo parziale: pari 5.000,00 euro;
- c) importo massimo complessivo pari a 100.000,00 euro.

4. L'ammontare del contributo per le spese di cui al comma 3 è pari a:

- a) 250 euro mensili per ciascun dipendente assunto a tempo pieno;
- b) 150 euro mensili per ciascun dipendente assunto a tempo parziale.

5. Per le iniziative di cui all'articolo 41, comma 1, lettera f ter), relative alle spese per facilitare l'accesso al commercio elettronico, sono ammesse a contributo quelle la cui spesa complessiva ammissibile rientra nei seguenti limiti:

- a) importo minimo pari a 1.500,00 euro⁴⁰⁰;
- b) importo massimo pari a 30.000,00 euro.

³⁹⁷ Parole sostituite da art. 17, c. 1, DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

³⁹⁸ Articolo sostituito da art. 17, c. 1, DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53), a decorrere dal 1 gennaio 2015.

³⁹⁹ Comma aggiunto da art. 14, c. 1, DPRReg. 23/3/2026, n. 029/Pres. (B.U.R. 25/3/2026, n. 12).

⁴⁰⁰ Parole sostituite da art. 6, c. 1, DPRReg. 17/3/2025, n. 023/Pres. (B.U.R. 26/3/2025, n. 13).

CAPO VI
ARTIGIANATO ARTISTICO, TRADIZIONALE E DELL'ABBIGLIAMENTO SU MISURA

Art. 44
(Finalità e iniziative finanziabili)

1. Ai sensi dell'articolo 54 della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede incentivi in conto capitale, finalizzati a promuovere l'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura nei centri urbani.

2. I settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura sono definiti dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 400/2002.

3. Ai sensi del presente regolamento per centri urbani si intendono le zone omogenee A e B degli strumenti urbanistici generali comunali; qualora il Comune non abbia definito le zone omogenee, ai fini della concessione dell'incentivo, il beneficiario allega alla domanda di contributo una dichiarazione del Comune medesimo attestante che la zona nella quale è insediato il laboratorio è da considerarsi centro urbano.

Art. 45
(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili le seguenti spese:
- a) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione di immobili adibiti o da adibire a laboratori;
 - b) spese di progettazione, direzione lavori e collaudo, nel limite massimo del 15% degli investimenti di cui alla lettera a)^{401 402};
 - c) acquisto di arredi da destinarsi ad uso dei laboratori di cui alla lettera a);
 - d) acquisto di hardware, software,⁴⁰³ macchinari e attrezzature destinati o da destinarsi ad uso dei laboratori di cui alla lettera a), di importo unitario superiore a 100,00⁴⁰⁴ euro, al netto dell'IVA⁴⁰⁵. Sono ammissibili i beni di importo inferiore a 100,00 euro, al netto di IVA, a condizione che siano strumentali o accessori rispetto ad altri beni incentivati contenuti nel medesimo giustificativo di spesa.⁴⁰⁶

⁴⁰¹ Parole sostituite da art. 14, c. 1, DPRReg. 28/3/2019, n. 051/Pres. (B.U.R. 10/4/2019, n. 15).

⁴⁰² Parole soppresse da art. 15, c. 1, lett. a), DPRReg. 23/3/2026, n. 029/Pres. (B.U.R. 25/3/2026, n. 12).

⁴⁰³ Parole aggiunte da art. 10, c. 1, DPRReg. 1/3/2022, n. 017/Pres. (B.U.R. 16/3/2022, n. 11).

⁴⁰⁴ Parole sostituite da art. 13, c. 1, DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1 gennaio 2017.

⁴⁰⁵ Parole aggiunte da art. 18, c. 1, lett. a), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁴⁰⁶ Parole aggiunte da art. 14, c. 1, DPRReg. 3/3/2020, n. 035/Pres. (B.U.R. 18/3/2020, n. 12).

d bis) l'acquisto di autocarri omologati come N1 ad uso esclusivo aziendale, con una portata massima complessiva non superiore a 35 quintali ed un numero massimo di tre posti;⁴⁰⁷

1 bis. Nel caso dei beni di cui al comma 1, lettere d) e d bis), è ammissibile la quota capitale dei canoni della locazione finanziaria o leasing operativo, a condizione che il relativo contratto, da allegare alla domanda di contributo, preveda l'obbligo del beneficiario ad acquistare i beni alla scadenza del contratto. L'importo massimo ammissibile non deve superare il valore del bene ed è commisurato all'arco temporale di cui all'articolo 9, comma 1. Non sono ammissibili la quota interessi e le spese accessorie.⁴⁰⁸

2. Le spese di cui al comma 1, lettera a) sono ammissibili alle seguenti condizioni:
- a) che le strutture produttive e gli impianti, al momento della presentazione della domanda di incentivo siano di proprietà dell'impresa richiedente il contributo ovvero siano nella sua disponibilità mediante un contratto di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all'articolo 22, previo assenso scritto del proprietario e siano già adibiti ad attività produttiva⁴⁰⁹; ⁴¹⁰
 - b) che l'unità immobiliare, per gli immobili già adibiti a laboratorio,⁴¹¹ al momento della presentazione della domanda, sia in regola con le normative vigenti in materia urbanistica e che il richiedente risulti in possesso delle autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività produttiva in essere.

3. Le spese di cui al comma 1 sono ammissibili a condizione che siano destinate esclusivamente ai laboratori di artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura situati nei centri urbani.

Art. 46

(Spese non ammissibili)

1. Per la realizzazione delle iniziative non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 45 ed, a titolo esemplificativo⁴¹²:

⁴⁰⁷ Lettera aggiunta da art. 15, c. 1, lett. b), DPRReg. 23/3/2026, n. 029/Pres. (B.U.R. 25/3/2026, n. 12).

⁴⁰⁸ Comma aggiunto da art. 15, c. 1, lett. c), DPRReg. 23/3/2026, n. 029/Pres. (B.U.R. 25/3/2026, n. 12).

⁴⁰⁹ Parole sostituite da art. 18, c. 1, DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27), a decorrere dal 1 gennaio 2018.

⁴¹⁰ Lettera sostituita da art. 18, c. 1, lett. b), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁴¹¹ Parole aggiunte da art. 20, c. 1, DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁴¹² Parole sostituite da art. 14, c. 1, lett. a), DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1 gennaio 2017.

- a ante) spese relative ad immobili in locazione non adibiti ad attività produttiva al momento della presentazione della domanda;⁴¹³
- a) spese per l'acquisto di terreni e fabbricati;
- b) spese per la costruzione di fabbricati;
- c) spese relative ad opere edili ed impiantistica per fabbricati o parti di laboratorio adibiti ad esposizione e ad attività di vendita di prodotti e di accoglienza clienti⁴¹⁴;
- c bis) spese per arredi e attrezzature destinati ad esposizione e ad attività di vendita di prodotti e di accoglienza clienti⁴¹⁵; ⁴¹⁶
- c ter) smartphone e tablet;^{417 418}
- d) oneri connessi all'IVA, qualora non costituisca un costo,⁴¹⁹ ed altre imposte, tasse, valori bollati, interessi debitori, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali;
- e) spese generali;
- f) spese per beni di consumo o di ordinario uso;
- g) acquisto di beni usati⁴²⁰;
- g bis) spese per automezzi diversi da quelli di cui all'articolo 45, comma 1, lettera d bis);⁴²¹
- h) ammortamento di immobili, impianti, attrezzature e macchinari.

Art. 47 (Limiti di spesa)

1. Sono ammesse a contributo le iniziative la cui spesa complessiva ammissibile rientra nei seguenti limiti:

- a) importo minimo pari 5.000,00 euro;
- b) importo massimo pari a 75.000,00 euro⁴²².

1 bis. Per l'acquisto di autocarri omologati come N1, di cui all'articolo 45, comma 1, lettera d bis), l'importo massimo di spesa ammissibile è pari a 10.000,00 euro.⁴²³

⁴¹³ Lettera aggiunta da art. 19, c. 1, DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27), a decorrere dal 1 gennaio 2018.

⁴¹⁴ Parole aggiunte da art. 14, c. 1, lett. b), DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1 gennaio 2017.

⁴¹⁵ Parole aggiunte da art. 14, c. 1, lett. c), DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1 gennaio 2017.

⁴¹⁶ Lettera aggiunta da art. 18, c. 1, DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53), a decorrere dal 1 gennaio 2015.

⁴¹⁷ Lettera aggiunta da art. 15, c. 1, DPRReg. 3/3/2020, n. 035/Pres. (B.U.R. 18/3/2020, n. 12).

⁴¹⁸ Lettera sostituita da art. 11, c. 1, DPRReg. 1/3/2022, n. 017/Pres. (B.U.R. 16/3/2022, n. 11).

⁴¹⁹ Parole aggiunte da art. 18, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁴²⁰ Parole soppresse da art. 16, c. 1, lett. a), DPRReg. 23/3/2026, n. 029/Pres. (B.U.R. 25/3/2026, n. 12).

⁴²¹ Lettera aggiunta da art. 16, c. 1, lett. b), DPRReg. 23/3/2026, n. 029/Pres. (B.U.R. 25/3/2026, n. 12).

⁴²² Parole sostituite da art. 19, c. 1, DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁴²³ Comma aggiunto da art. 17, c. 1, DPRReg. 23/3/2026, n. 029/Pres. (B.U.R. 25/3/2026, n. 12).

CAPO VI BIS
ARTIGIANATO TIPICO⁴²⁴

Art. 47 bis
(Finalità e ambito di intervento)⁴²⁵

1. In attuazione dell'articolo 54 bis della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede incentivi a fondo perduto⁴²⁶ al fine di sostenere le produzioni artigianali tipiche, fortemente legate al territorio regionale, quali espressione di identificazione di un luogo, comunità o cultura.

2. Per le finalità previste dal presente regolamento rientrano tra le produzioni tipiche quelle appartenenti ai settori individuati al comma 3, che siano in possesso di un marchio di qualità DOP (Denominazione d'Origine Protetta) o IGP (Indicazione Geografica Protetta) o PAT (Prodotti Agroalimentari Tradizionali) o De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) oppure, in alternativa, di almeno due dei seguenti requisiti:

- a) tradizione: nella lavorazione sono riconoscibili tecniche e modalità, prevalentemente manuali, che si sono consolidate e tramandate nella cultura locale o regionale;
- b) unicità e specificità: l'insieme di queste caratteristiche rende il prodotto irriproducibile al di fuori del suo contesto originario, conferendogli un valore unico;
- c) identità culturale: il prodotto diventa espressione dell'identità e della conoscenza collettiva di una comunità locale, richiamando familiarità e radici.

3. Rientrano tra le produzioni tipiche le seguenti lavorazioni artigianali:

- a) lavorazione del legno e dell'arredo tradizionale, incluse falegnameria, intaglio, tornitura e restauro di manufatti lignei;
- b) lavorazione artistica della pietra, della ceramica e del vetro;
- c) lavorazioni del ferro battuto e dei metalli artistici;
- d) lavorazioni dei tessuti, dei ricami, dei merletti, della sartoria tradizionale e dei costumi storici;
- e) lavorazioni della pelletteria e della calzatura artigianale;
- f) liuteria e costruzione artigianale di strumenti musicali;
- g) lavorazioni artigianali di trasformazione agroalimentare tradizionale, purché svolte secondo tecniche di tipo artigianale e connesse alla tradizione territoriale.

⁴²⁴ Capo aggiunto da art. 18, c. 1, DPRReg. 23/3/2026, n. 029/Pres. (B.U.R. 25/3/2026, n. 12), a decorrere dal 15 giugno 2026.

⁴²⁵ Articolo aggiunto da art. 18, c. 1, DPRReg. 23/3/2026, n. 029/Pres. (B.U.R. 25/3/2026, n. 12), a decorrere dal 15 giugno 2026.

⁴²⁶ Parole sostituite da art. 4, c. 1, DPRReg. 25/6/2026, n. 076/Pres. (B.U.R. 1/7/2026, n. 26). Ai procedimenti in corso si applicano le modifiche apportate dal DPRReg. 076/2026.

Art. 47 ter
(Iniziative finanziabili e spese ammissibili) ⁴²⁷

1. Per le finalità di cui all'articolo 47 bis, comma 1, sono finanziabili le seguenti iniziative rivolte alla conservazione, consolidamento e rafforzamento delle produzioni tipiche:

- a) iniziative dirette a favorire la successione dell'impresa artigiana di cui al titolo II, capo IX;
- b) interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 19/2009 realizzati al di fuori delle zone omogenee A e B degli strumenti urbanistici generali comunali, esclusa la costruzione;
- c) attività di divulgazione e trasmissione delle competenze e conoscenze artigiane;
- d) partecipazione a eventi fieristici o altre manifestazioni promozionali, al di fuori delle manifestazioni specializzate elencate nel «Calendario fieristico nazionale ed internazionale» approvato annualmente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
- e) attività volte all'ottenimento o alla tutela dei marchi di qualità di cui all'articolo 47 bis comma 2;
- f) costituzione di reti d'impresa, consorzi o altre forme di aggregazione tra imprese artigiane, finalizzate alla valorizzazione, promozione e commercializzazione delle produzioni tipiche o volte all'ottenimento o alla tutela dei marchi di qualità di cui all'articolo 47 bis, comma 2.

2. Per l'iniziativa di cui al comma 1, lettera a), sono ammissibili le spese di cui all'articolo 59. Trovano applicazione altresì le disposizioni di cui agli articoli da 56 a 60.

3. Per l'iniziativa di cui al comma 1, lettera b), sono ammissibili le spese relative a:

- a) lavori di ammodernamento, ampliamento, restauro, ristrutturazione e straordinaria manutenzione di immobili adibiti o da adibire a laboratori;
- b) spese di progettazione, direzione lavori e collaudo, nel limite massimo del 15% degli investimenti di cui alla lettera a).

4. Le spese di cui al comma 3, lettera a), sono ammissibili alle seguenti condizioni:

- a) che le strutture produttive e gli impianti, al momento della presentazione della domanda di incentivo siano di proprietà dell'impresa richiedente il contributo ovvero siano nella sua disponibilità mediante un contratto di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all'articolo 22, previo assenso scritto del proprietario e siano già adibiti ad attività produttiva;
- b) che l'unità immobiliare, per gli immobili già adibiti a laboratorio, al momento della presentazione della domanda, sia in regola con le normative vigenti in materia

⁴²⁷ Articolo aggiunto da art. 18, c. 1, DPRReg. 23/3/2026, n. 029/Pres. (B.U.R. 25/3/2026, n. 12), a decorrere dal 15 giugno 2026.

urbanistica e che il richiedente risulti in possesso delle autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività produttiva in essere.

5. Per l'iniziativa di cui al comma 1, lettera c), sono ammissibili le spese relative a:

- a) affitto dei locali o occupazione di aree pubbliche per l'organizzazione di incontri ed esposizioni delle lavorazioni create dall'imprenditore artigiano;
- b) ideazione e produzione di materiale informativo, promozionale e pubblicitario.

6. Per l'iniziativa di cui al comma 1, lettera d), gli incentivi sono concessi a ciascun richiedente per non più di due manifestazioni nello stesso anno solare ed entro i limiti massimi di spesa complessiva di cui all'articolo 47 quinquies, comma 3. Ove l'impresa presenti una o più domande per un numero superiore di manifestazioni, si tiene conto del criterio cronologico di presentazione della domanda o, in subordine, della data della manifestazione. Sono ammissibili le spese relative a:

- a) tassa di iscrizione;
- b) affitto della superficie espositiva, anche preallestita;
- c) allestimento della superficie espositiva, ivi compresi il noleggio delle strutture espositive, delle attrezzature ed arredi, la realizzazione degli impianti, il trasporto ed il montaggio/smontaggio;
- d) ideazione e produzione di materiale informativo, promozionale e pubblicitario.

7. Per l'iniziativa di cui al comma 1, lettera e), sono ammissibili le seguenti spese:

- a) costi sostenuti per ottenere il riconoscimento del marchio di qualità, quali le spese per la consulenza ai fini dello studio e stesura della domanda, per il deposito, per la traduzione e per l'assistenza in procedure di opposizione, attive e passive, per la registrazione di un marchio;
- b) spese per la tutela del marchio di qualità ottenuto, quali consulenza in materia di strategie di protezione del marchio, servizio di controllo e di gestione del marchio.

8. Per l'iniziativa di cui al comma 1, lettera f), sono ammissibili le seguenti spese:

- a) acquisizione di servizi di consulenza specialistica volta a definire le azioni da realizzare attraverso il progetto di aggregazione in rete;
- b) acquisizione di servizi di consulenza specialistica volta a definire il piano di fattibilità economica, tecnica e finanziaria e per la stesura del contratto di rete;
- c) onorario notarile sostenuto per la costituzione della rete e per la formalizzazione del relativo contratto;
- d) acquisto e realizzazione di spazi e materiali promozionali relativi al progetto di aggregazione in rete;
- e) spese per la tutela del marchio di qualità ottenuto, quali consulenza in materia di strategie di protezione del marchio, servizio di controllo e di gestione del marchio.

(Spese non ammissibili))⁴²⁸

1. Per l'iniziativa di cui all'articolo 47 ter, comma 1, lettera a), non sono considerate ammissibili le spese di cui all'articolo 60.

2. Per l'iniziativa di cui all'articolo 47 ter, comma 1, lettera b), non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 47 ter, commi 3 e 4, e, a titolo esemplificativo:

- a) spese relative ad immobili in locazione non adibiti ad attività produttiva al momento della presentazione della domanda;
- b) spese per l'acquisto di terreni e fabbricati;
- c) spese per la costruzione di fabbricati;
- d) spese relative ad opere edili ed impiantistica per fabbricati o parti di laboratorio adibiti ad esposizione e ad attività di vendita di prodotti e di accoglienza clienti;
- e) oneri connessi all'IVA, qualora non costituisca un costo, ed altre imposte, tasse, valori bollati, interessi debitori, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali;
- f) spese generali;
- g) ammortamento di immobili.

3. Per l'iniziativa di cui all'articolo 47 ter, comma 1, lettera c), non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 47 ter, comma 5, e, a titolo esemplificativo:

- a) personale;
- b) viaggi e missioni dei dipendenti e soci dell'impresa.

4. Per l'iniziativa di cui all'articolo 47 ter, comma 1, lettera d), non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 47 ter, comma 6, e, a titolo esemplificativo:

- a) oneri connessi all'IVA, qualora non costituisca un costo, ed altre imposte, tasse, valori bollati, assicurazioni, interessi debitori, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali;
- b) spese generali, trasferte dei dipendenti e dei soci/titolari dell'impresa.

5. Per l'iniziativa di cui all'articolo 47 ter, comma 1, lettera e), non sono considerate ammissibili le spese per i costi periodici di mantenimento di marchi e certificazioni già in essere.

6. Per l'iniziativa di cui all'articolo 47 ter, comma 1, lettera f), non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 47 ter, comma 8, e, a titolo esemplificativo:

⁴²⁸ Articolo aggiunto da art. 18, c. 1, DPRReg. 23/3/2026, n. 029/Pres. (B.U.R. 25/3/2026, n. 12), a decorrere dal 15 giugno 2026.

- a) personale;
- b) viaggi e missioni dei dipendenti e soci dell'impresa;
- c) beni di consumo e beni usati;
- d) servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, i servizi di contabilità o revisione contabile;
- e) interessi debitori, aggi, spese e perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari.

Art. 47 quinquies
(Limiti di spesa)⁴²⁹

1. Per l'iniziativa di cui all'articolo 47 ter comma 1, lettera a), la spesa complessiva ammissibile rientra nei seguenti limiti:

- a) importo minimo pari a 10.000,00 euro;
- b) importo massimo pari a 150.000,00 euro.

2. Per l'iniziativa di cui all'articolo 47 ter comma 1, lettera b), la spesa complessiva ammissibile rientra nei seguenti limiti:

- a) importo minimo pari a 5.000,00 euro;
- b) importo massimo pari a 75.000,00 euro.

3. Per le iniziative di cui all'articolo 47 ter comma 1, lettere c), d), e) e f), la spesa complessiva per ciascuna iniziativa rientra nei seguenti limiti:

- a) importo minimo pari a 3.000,00 euro;
- b) importo massimo pari a 30.000,00 euro.

CAPO VII

ACQUISIZIONE DI CONSULENZE PER L'INNOVAZIONE, LA QUALITÀ, LA CERTIFICAZIONE
DEI PRODOTTI, L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE ED IL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E
DELLE CONDIZIONI DEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 48
(Finalità e iniziative finanziabili)

1. In attuazione dell'articolo 56, comma 1, lettera a), della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede incentivi in conto capitale per l'acquisizione di

⁴²⁹ Articolo aggiunto da art. 18, c. 1, DPR. 23/3/2026, n. 029/Pres. (B.U.R. 25/3/2026, n. 12), a decorrere dal 15 giugno 2026.

consulenze concernenti l'innovazione, la qualità e la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale ed il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro.

2. Sono finanziabili le iniziative concernenti l'acquisizione di consulenze finalizzate:
- a) alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o al miglioramento degli stessi, ivi compresa l'assistenza tecnico/manageriale⁴³⁰;
 - b) alla realizzazione di sistemi aziendali di assicurazione e gestione della qualità certificabili da organismi accreditati in base a normative nazionali o comunitarie;
 - c) alla realizzazione di sistemi aziendali di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro certificabili da organismi accreditati in base a normative nazionali o comunitarie;
 - d) alla realizzazione di sistemi aziendali per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente o di valutazioni ambientali certificabili da organismi accreditati in base a normative nazionali o comunitarie;
 - e) alla conformità dei prodotti a direttive comunitarie recepite in ambito nazionale.

Art. 49
(Spese ammissibili)

1. In relazione alle iniziative di cui all'articolo 48, comma 1, lettera a), sono ammissibili le spese per consulenze esterne, riguardanti esclusivamente contenuti specialistici. La consulenza deve consentire un significativo apporto di tipo innovativo alle attività originali che l'impresa richiedente intende sviluppare.

2. In relazione alle iniziative di cui all'articolo 48, comma 1, lettere b), c) e d), sono ammissibili le spese per le consulenze esterne compresi l'addestramento degli addetti, le prove di laboratorio e l'ottenimento della certificazione a cura di società notificate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e comunitaria.

3. In relazione all'iniziativa di cui all'articolo 48, comma 1, lettera e), sono ammissibili le spese per le consulenze esterne, le prove di laboratorio o di tipo, finalizzate all'emissione della dichiarazione di conformità al modello che è stato oggetto dell'esame «CE» di tipo, rilasciato dall'organismo notificato o della dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali rilasciata dal costruttore.

4. Le spese per consulenze sono ammissibili a condizione che il consulente o la società di consulenza svolga un'attività professionale, così come classificata secondo i codici Istat ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente, coerente con le consulenze di cui all'articolo 48, comma 2.

⁴³⁰ Parole soppresse da art. 19, c. 1, DPR Reg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53), a decorrere dal 1 gennaio 2015.

Art. 50
(Spese non ammissibili)

1. Per la realizzazione delle iniziative non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 49 ed, a titolo esemplificativo⁴³¹:

- a) spese per l'acquisizione di servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, notarile, i servizi di contabilità o di revisione contabile e spese legate alla personalizzazione di software⁴³²;
- b) oneri connessi all'IVA, qualora non costituisca un costo,⁴³³ ed altre imposte, tasse, valori bollati, interessi debitori, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali.

Art. 51
(Limiti di spesa)

1. Sono ammesse a contributo le iniziative la cui spesa complessiva ammissibile rientra nei seguenti limiti:

- a) importo minimo pari a 3.000,00 euro;
- b) importo massimo pari a 24.000,00 euro.

CAPO VIII
ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICAZIONE PER GLI ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI

Art. 52
(Finalità e iniziative finanziabili)

1. In attuazione dell'articolo 56, comma 1, lettera c bis), della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede incentivi in conto capitale per l'acquisizione della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

2. In conformità alle disposizioni di cui al comma 1, sono finanziabili le iniziative concernenti l'acquisizione della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi

⁴³¹ Parole sostituite da art. 15, c. 1, lett. a), DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1 gennaio 2017.

⁴³² Parole aggiunte da art. 15, c. 1, lett. b), DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1 gennaio 2017.

⁴³³ Parole aggiunte da art. 19, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

dell'articolo 40 del decreto legislativo 163/2006 e del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»).

Art. 53
(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili le spese per l'ottenimento della qualificazione rilasciata da una delle società organismi di attestazione (SOA) autorizzate ai sensi dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 207/2010.

2. È ammissibile il corrispettivo pagato alla SOA per l'ottenimento dell'attestazione di qualificazione e per il primo rinnovo, ai sensi dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 207/2010, anche nel caso in cui l'impresa non abbia beneficiato dell'incentivo per la qualificazione iniziale.

Art. 54
(Spese non ammissibili)

1. Per la realizzazione delle iniziative non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 53 e, a titolo esemplificativo⁴³⁴:

- a) spese relative ai rinnovi successivi al primo, alle variazioni di attestazione nonché alle verifiche triennali previste dalla vigente normativa in materia;
- b) oneri connessi all'IVA, qualora non costituisca un costo,⁴³⁵ ed altre imposte, tasse, valori bollati, interessi debitori, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali.

Art. 55
(Limiti di spesa)

1. Sono ammesse a contributo le iniziative la cui spesa complessiva ammissibile rientra nei seguenti limiti:

- a) importo minimo pari a 1.000,00 euro;
- b) importo massimo pari a 15.000,00 euro.

⁴³⁴ Parole sostituite da art. 16, c. 1, DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1 gennaio 2017.

⁴³⁵ Parole aggiunte da art. 20, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

CAPO VIII BIS
IMPRESE ARTIGIANE DI PICCOLISSIME DIMENSIONI⁴³⁶

Art. 55 bis
(*Finalità e iniziative finanziabili*)⁴³⁷

1. In attuazione dell'articolo 60 bis della legge regionale 12/2002 l'Amministrazione regionale, al fine di incrementare le possibilità di accesso al credito e di promuovere la bancabilità delle imprese artigiane di piccolissime dimensioni, è autorizzata a concedere incentivi in forma di contributo a fondo perduto per le seguenti spese:

- a) spese sostenute per l'ottenimento di garanzie in relazione a operazioni creditizie⁴³⁸ destinate al finanziamento dell'attività aziendale;
- b) spese sostenute per il pagamento degli oneri finanziari relativi all'effettuazione di operazioni creditizie⁴³⁹ destinate al finanziamento dell'attività aziendale;
- c) spese sostenute per l'acquisizione di consulenze finalizzate alla pianificazione finanziaria aziendale.

Art. 55 ter
(*Spese ammissibili*)⁴⁴⁰

1. Per le iniziative di cui all'articolo 55 bis, comma 1, lettera a) sono ammissibili le spese relative al premio e alle spese di istruttoria per l'ottenimento di garanzie, in forma di fidejussioni o di garanzie a prima richiesta, rilasciate nell'interesse dell'impresa beneficiaria da banche, istituti assicurativi e confidi di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), riferite all'esercizio⁴⁴¹ finanziario antecedente all'anno di presentazione della domanda di contributo.

2. Per le iniziative di cui all'articolo 55 bis, comma 1, lettera b) sono ammissibili le spese relative agli interessi passivi e alle spese di istruttoria e di perizia per la concessione del finanziamento bancario riferite all'esercizio⁴⁴² finanziario antecedente all'anno di presentazione della domanda di contributo.

⁴³⁶ Capo aggiunto da art. 20, c. 1, DPREg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁴³⁷ Articolo aggiunto da art. 20, c. 1, DPREg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁴³⁸ Parole sostituite da art. 21, c. 1, lett. a), DPREg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁴³⁹ Parole sostituite da art. 21, c. 1, lett. b), DPREg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁴⁴⁰ Articolo aggiunto da art. 20, c. 1, DPREg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁴⁴¹ Parole sostituite da art. 20, c. 1, lett. a), DPREg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

⁴⁴² Parole sostituite da art. 20, c. 1, lett. b), DPREg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

3. Per le iniziative di cui all'articolo 55 bis, comma 1, lettera c) sono ammissibili le spese relative alle consulenze effettuate da professionisti iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 (Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34) o iscritti al Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) relative alla redazione di un piano finanziario aziendale comprendente, tra l'altro, l'analisi dei flussi di cassa e sostenute nei dodici mesi antecedenti la data⁴⁴³ di presentazione della domanda di contributo.

Art. 55 quater
(Spese non ammissibili)⁴⁴⁴

1. Per la realizzazione delle iniziative non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 55 ter ed, a titolo esemplificativo⁴⁴⁵:

- a) spese per l'acquisizione di servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale, ordinaria e economica, legale, notarile, i servizi di contabilità o di revisione contabile;
- b) oneri connessi all'IVA, qualora non costituisca un costo,⁴⁴⁶ ed altre imposte, tasse, valori bollati, aggi, perdite di cambio, ammende e penali, commissioni a qualsiasi titolo e interessi fuori fido⁴⁴⁷.

Art. 55 quinquies
(Limiti di spesa)⁴⁴⁸

1. Sono ammesse a contributo le iniziative di cui all'articolo 55 ter, comma 1 lettera a) la cui spesa rientri nei seguenti limiti:

- a) importo minimo pari a 500,00 euro;
- b) importo massimo pari a 5.000,00 euro.

⁴⁴³ Parole sostituite da art. 20, c. 1, DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53), a decorrere dal 1 gennaio 2015.

⁴⁴⁴ Articolo aggiunto da art. 20, c. 1, DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁴⁴⁵ Parole sostituite da art. 17, c. 1, lett. a), DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1 gennaio 2017.

⁴⁴⁶ Parole aggiunte da art. 22, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁴⁴⁷ Parole aggiunte da art. 17, c. 1, lett. b), DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1 gennaio 2017.

⁴⁴⁸ Articolo aggiunto da art. 20, c. 1, DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

2. Sono ammesse a contributo le iniziative di cui all'articolo 55 ter, comma 1 lettera b) la cui spesa rientri nei seguenti limiti:

- a) importo minimo pari a 500,00 euro;
- b) importo massimo pari a 10.000,00 euro.

3. Sono ammesse a contributo le iniziative di cui all'articolo 55 ter, comma 1 lettera c) la cui spesa rientri nei seguenti limiti:

- a) importo minimo pari a 500,00 euro;
- b) importo massimo pari a 3.000,00 euro.

CAPO IX SUCCESSIONE DELL'IMPRESA ARTIGIANA

Art. 56 *(Finalità e iniziative finanziabili)*

1. In attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede incentivi in conto capitale finalizzati a favorire la successione dell'impresa artigiana.

2. Sono finanziabili le iniziative dirette a favorire la continuità delle imprese artigiane tramite successione tra l'imprenditore artigiano e un socio, parente o affine entro il terzo grado, collaboratore familiare o dipendente da almeno due anni al momento della successione stessa.

3. L'incentivo è concesso una sola volta per ciascuna impresa e per ciascun soggetto cedente o successore. A tal fine l'ufficio competente predispone una banca dati.

Art. 57 *(Definizioni)*

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
- a) per cedente, il titolare dell'impresa artigiana individuale che cede la propria impresa ovvero il socio o i soci imprenditori artigiani che cedono la propria quota societaria;
 - b) per successore:
 - 1) l'imprenditore individuale che acquisisce l'impresa artigiana dal cedente;
 - 2) il socio o i soci che acquisiscono la quota o le quote del socio o dei soci cedenti;
 - b bis) per successione di impresa si intende il subentro del successore al cedente per trasferimento a titolo oneroso, per causa di morte o per donazione.⁴⁴⁹

⁴⁴⁹ Lettera aggiunta da art. 15, c. 1, DPR 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27).

Art. 58
(Requisiti del cedente e del successore)

1. Il cedente deve possedere i seguenti requisiti:
 - a) l'impresa di cui è titolare, all'atto della cessazione o della modifica dell'assetto societario, è iscritta all'A.I.A. da almeno cinque anni;
 - b) essere titolare o socio dell'impresa da almeno cinque anni;
 - c) avere età superiore ad anni sessanta all'atto della cessazione dell'impresa o della cessione delle quote societarie. Tale requisito non è richiesto nei casi di successione per causa di morte e di successione per effetto di gravi malattie invalidanti, adeguatamente documentate, che comportino per il cedente l'impossibilità di svolgere qualsiasi proficuo lavoro all'interno dell'impresa.
2. Il successore deve possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere legato al cedente da un rapporto di parentela, di affinità entro il terzo grado o di collaborazione familiare, ovvero essere socio o dipendente dell'impresa del cedente da almeno due anni al momento della successione;
 - b) aver acquisito dal cedente l'impresa individuale o, nel caso di società, tutte le quote societarie del socio o dei soci cedenti;
 - c) rivestire la qualifica di imprenditore artigiano di cui all'articolo 8 della legge regionale 12/2002;
 - d) avere, alla data di presentazione della domanda di contributo, età compresa tra i diciotto ed i cinquant'anni; nel caso in cui l'impresa del successore sia costituita in forma di società, la sua compagine sociale deve essere composta per almeno il 50 per cento da soci di età compresa tra i diciotto ed i cinquant'anni, i quali devono detenere la maggioranza delle quote sociali.

Art. 59
(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili le seguenti spese:
 - a) consulenze per l'innovazione aziendale ed in particolare per la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o per il miglioramento degli stessi, ivi compresa l'assistenza tecnico/manageriale;
 - b) formazione del successore su argomenti attinenti l'attività dell'impresa;
 - c) acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, ivi compresi l'installazione, gli allacciamenti e le opere murarie strettamente necessari, destinati alla produzione di beni o di servizi, al settore amministrativo contabile ed alla movimentazione dei prodotti;

- c bis) l'acquisto di autocarri omologati come N1 ad uso esclusivo aziendale, con una portata massima complessiva non superiore a 35 quintali ed un numero massimo di tre posti;⁴⁵⁰
- d) (ABROGATA).⁴⁵¹

1 bis. Nel caso dei beni di cui al comma 1, lettere c) e c bis), è ammissibile la quota capitale dei canoni della locazione finanziaria o leasing operativo, a condizione che il relativo contratto, da allegare alla domanda di contributo, preveda l'obbligo del beneficiario ad acquistare i beni alla scadenza del contratto. L'importo massimo ammissibile non deve superare il valore del bene ed è commisurato all'arco temporale di cui all'articolo 9, comma 1. Non sono ammissibili la quota interessi e le spese accessorie.⁴⁵²

2. Sono ammissibili le spese per le opere murarie di cui al comma 1, lettera c) alle seguenti condizioni:

- a) che l'unità immobiliare, al momento della presentazione della domanda di incentivo, sia di proprietà del richiedente o nella sua disponibilità, mediante un contratto di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all'articolo 22, previo assenso scritto del proprietario;
- b) che l'unità immobiliare, al momento della presentazione della domanda, sia in regola con le normative vigenti in materia urbanistica e che il richiedente risulti in possesso delle autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività produttiva in essere.

3. Le spese per consulenze sono ammissibili a condizione che il consulente o la società di consulenza svolga un'attività professionale, così come classificata secondo i codici Istat ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente, coerente con le consulenze di cui al comma 1, lettera a).

Art. 60

(Spese non ammissibili)

1. Per la realizzazione delle iniziative non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 59 e, a titolo esemplificativo⁴⁵³:

- a) le spese per l'acquisto di terreni e fabbricati, costruzione e ristrutturazione di fabbricati;
- b) spese relative ad opere edili ed impiantistica per fabbricati o parti di laboratorio adibiti ad esposizione o ad attività di vendita di prodotti;

⁴⁵⁰ Lettera aggiunta da art. 19, c. 1, lett. a), DPRReg. 23/3/2026, n. 029/Pres. (B.U.R. 25/3/2026, n. 12).

⁴⁵¹ Lettera abrogata da art. 16, c. 1, DPRReg. 3/3/2020, n. 035/Pres. (B.U.R.18/3/2020, n. 12).

⁴⁵² Comma aggiunto da art. 19, c. 1, lett. b), DPRReg. 23/3/2026, n. 029/Pres. (B.U.R. 25/3/2026, n. 12).

⁴⁵³ Parole sostituite da art. 18, c. 1, DPRReg. 22/12/2016, n. 0252/Pres. (B.U.R. 4/1/2017, n. 1), a decorrere dal 1 gennaio 2017.

- c) oneri connessi all'IVA, qualora non costituisca un costo,⁴⁵⁴ ed altre imposte, tasse, valori bollati, interessi debitori, aggi, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali;
- d) spese per beni di consumo o di ordinario uso;
- e) spese per l'acquisizione di servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, notarile, i servizi di contabilità o di revisione contabile;
- f) spese generali, trasferte dei dipendenti e dei soci/titolari dell'impresa;
- g) acquisto di beni usati⁴⁵⁵;
- g bis) spese per automezzi diversi da quelli di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c bis),⁴⁵⁶
- h) ammortamento di immobili, impianti, attrezzature e macchinari.

Art. 61
(Limiti di spesa)

1. Sono ammesse a contributo le iniziative la cui spesa complessiva ammissibile rientra nei seguenti limiti:

- a) importo minimo pari a 5.000,00 euro;
- b) importo massimo pari a 75.000,00 euro⁴⁵⁷.

1 bis. Per l'acquisto di autocarri omologati come N1, di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c bis), l'importo massimo di spesa ammissibile è pari a 10.000,00 euro.⁴⁵⁸

CAPO X
NUOVE IMPRESE ARTIGIANE⁴⁵⁹

Art. 62
(Finalità e iniziative finanziabili)⁴⁶⁰

(ABROGATO)

⁴⁵⁴ Parole aggiunte da art. 23, c. 1, DPR. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁴⁵⁵ Parole soppresse da art. 20, c. 1, lett. a), DPR. 23/3/2026, n. 029/Pres. (B.U.R. 25/3/2026, n. 12).

⁴⁵⁶ Lettera aggiunta da art. 20, c. 1, lett. b), DPR. 23/3/2026, n. 029/Pres. (B.U.R. 25/3/2026, n. 12).

⁴⁵⁷ Parole sostituite da art. 21, c. 1, DPR. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁴⁵⁸ Comma aggiunto da art. 21, c. 1, DPR. 23/3/2026, n. 029/Pres. (B.U.R. 25/3/2026, n. 12).

⁴⁵⁹ Capo abrogato da art. 21, c. 1, DPR. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53), a decorrere dal 1 gennaio 2015, a seguito dell'abrogazione degli articoli 62, 63, 64 e 65.

⁴⁶⁰ Articolo abrogato da art. 21, c. 1, DPR. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53), a decorrere dal 1 gennaio 2015.

Art. 63
(*Spese ammissibili*)⁴⁶¹

(ABROGATO)

Art. 64
(*Spese non ammissibili*)⁴⁶²

(ABROGATO)

Art. 65
(*Limiti di spesa*)^{463 464}

(ABROGATO)

CAPO XI DISTRETTI ARTIGIANALI⁴⁶⁵

Art. 66
(*Finalità*)⁴⁶⁶

(ABROGATO)

Art. 67
(*Individuazione dei distretti artigianali*)⁴⁶⁷

(ABROGATO)

⁴⁶¹ Articolo abrogato da art. 21, c. 1, DPR. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53), a decorrere dal 1 gennaio 2015.

⁴⁶² Articolo abrogato da art. 21, c. 1, DPR. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53), a decorrere dal 1 gennaio 2015.

⁴⁶³ Parole sostituite da art. 16, c. 1, DPR. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27).

⁴⁶⁴ Articolo abrogato da art. 21, c. 1, DPR. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53), a decorrere dal 1 gennaio 2015.

⁴⁶⁵ Capo abrogato da art. 22, c. 1, DPR. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53), a decorrere dal 1 gennaio 2015, a seguito dell'abrogazione degli articoli 66, 67, 68, 69, 70 e 71.

⁴⁶⁶ Articolo abrogato da art. 22, c. 1, DPR. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53), a decorrere dal 1 gennaio 2015.

⁴⁶⁷ Articolo abrogato da art. 22, c. 1, DPR. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53), a decorrere dal 1 gennaio 2015.

Art. 68
(Istituzione dei distretti artigianali)⁴⁶⁸

(ABROGATO)

Art. 69
(Iniziative finanziabili e spese ammissibili)⁴⁶⁹

(ABROGATO)

Art. 70
(Spese non ammissibili)⁴⁷⁰

(ABROGATO)

Art. 71
(Limiti di spesa)⁴⁷¹

(ABROGATO)

CAPO XII ATTIVITÀ DI PRIMO IMPIANTO DEL CATA⁴⁷²

Art. 72
(Finalità)⁴⁷³

(ABROGATO)

⁴⁶⁸ Articolo abrogato da art. 22, c. 1, DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53), a decorrere dal 1 gennaio 2015.

⁴⁶⁹ Articolo abrogato da art. 22, c. 1, DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53), a decorrere dal 1 gennaio 2015.

⁴⁷⁰ Articolo abrogato da art. 22, c. 1, DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53), a decorrere dal 1 gennaio 2015.

⁴⁷¹ Articolo abrogato da art. 22, c. 1, DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53), a decorrere dal 1 gennaio 2015.

⁴⁷² Capo abrogato da art. 21, c. 1, DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14), a seguito dell'abrogazione degli articoli 72, 73, 74 e 75.

⁴⁷³ Articolo abrogato da art. 21, c. 1, DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

Art. 73
(Spese ammissibili)^{474 475 476 477}

(ABROGATO)

Art. 74
(Spese non ammissibili)⁴⁷⁸

(ABROGATO)

Art. 75
(Limiti di spesa e intensità dell'aiuto)⁴⁷⁹

(ABROGATO)

CAPO XII BIS
EVENTI PER LA PROMOZIONE DEL COMPARTO ARTIGIANO^{480 481}

Art. 75 bis
(Finalità e iniziative finanziabili)^{482 483}

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), l'Amministrazione regionale sostiene la realizzazione di eventi informativi

⁴⁷⁴ Parole aggiunte da art. 17, c. 1, lett. a), DPREg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27).

⁴⁷⁵ Comma aggiunto da art. 17, c. 1, lett. b), DPREg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27).

⁴⁷⁶ Comma aggiunto da art. 17, c. 1, lett. b), DPREg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27).

⁴⁷⁷ Articolo abrogato da art. 21, c. 1, DPREg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁴⁷⁸ Articolo abrogato da art. 21, c. 1, DPREg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁴⁷⁹ Articolo abrogato da art. 21, c. 1, DPREg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁴⁸⁰ Capo aggiunto da art. 21, c. 1, DPREg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

⁴⁸¹ Come definito dall'art. 22, c. 1, DPREg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27), per i contributi previsti dal presente Capo sono ammissibili, in sede di prima applicazione, le spese per la realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali sostenute a partire dal giorno successivo all'entrata in vigore della legge regionale n. 25/2016, come previsto dall'articolo 2, comma 5 della legge medesima.

⁴⁸² Articolo aggiunto da art. 21, c. 1, DPREg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

⁴⁸³ Alle domande di contributo delle società di servizi o del CATA di cui al presente articolo, presentate entro il 31 marzo 2025, continuano ad applicarsi le norme regolamentari previgenti al DPREg. 17/3/2025, n. 023/Pres. (B.U.R. 26/3/2025, n. 13), ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, c. 2, del medesimo DPREg. 023/2025.

e⁴⁸⁴ di manifestazioni ed iniziative promozionali per il comparto produttivo artigiano, promosse dalle organizzazioni degli artigiani più rappresentative a livello regionale, di cui all'articolo 2, comma 3 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), attraverso la concessione di contributi al Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane (CATA) o alle società di servizi operanti a livello regionale delle organizzazioni medesime, in conformità alle norme comunitarie sugli aiuti di Stato.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono finanziabili le iniziative dirette:

- a) all'organizzazione ed alla partecipazione delle imprese artigiane a mostre, fiere e altre manifestazioni fieristiche a carattere nazionale, regionale o transfrontaliero;
- b) organizzazione e realizzazione di convegni, incontri e seminari su tematiche di interesse per il comparto produttivo artigiano.^{485 486}

Art. 75 ter
(Spese ammissibili)^{487 488}

1. Per le finalità di cui all'articolo 75 bis comma 2, lettera a)⁴⁸⁹, sono ammissibili a contributo le seguenti spese sostenute dalle⁴⁹⁰ società di servizi o dal CATA⁴⁹¹:

- a) tasse di iscrizione all'evento fieristico a carico del centro servizi o del CATA;
- b) spese per l'affitto e l'allestimento dell'area espositiva;
- c) (ABROGATA);^{492 493 494 495}
- d) ideazione e produzione di materiali promozionali relativi all'iniziativa e promozione sui media;
- e) spese di assicurazione, spese di guardiania, spese per allacciamenti temporanei per acqua, luce e telefono, servizi di riscaldamento e altre spese per le utenze strettamente necessarie per l'iniziativa⁴⁹⁶, trasporto materiale espositivo e spese di interpretariato;

⁴⁸⁴ Parole aggiunte da art. 14, c. 1, lett. a), DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

⁴⁸⁵ Comma sostituito da art. 14, c. 1, lett. b), DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

⁴⁸⁶ Ai sensi dell'art. 18, c. 1, DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8), per l'anno 2018 le spese sostenute per gli eventi informativi sono ammissibili a partire dal giorno successivo all'entrata in vigore della L.R. 45/2017.

⁴⁸⁷ Articolo aggiunto da art. 21, c. 1, DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

⁴⁸⁸ Alle domande di contributo delle società di servizi o del CATA di cui al presente articolo, presentate entro il 31 marzo 2025, continuano ad applicarsi le norme regolamentari previgenti al DPRReg. 17/3/2025, n. 023/Pres. (B.U.R. 26/3/2025, n. 13), ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, c. 2, del medesimo DPRReg. 023/2025.

⁴⁸⁹ Parole aggiunte da art. 15, c. 1, lett. a), DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

⁴⁹⁰ Parole sostituite da art. 15, c. 1, lett. a), DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

⁴⁹¹ Parole soppresse da art. 15, c. 1, lett. a), DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

⁴⁹² Parole aggiunte da art. 15, c. 1, lett. b), DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

⁴⁹³ Parole sostituite da art. 24, c. 1, lett. a), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁴⁹⁴ Parole sostituite da art. 12, c. 1, DPRReg. 1/3/2022, n. 017/Pres. (B.U.R. 16/3/2022, n. 11).

⁴⁹⁵ Lettera abrogata da art. 9, c. 1, lett. a), DPRReg. 15/3/2024, n. 032/Pres. (B.U.R. 20/3/2024, n. 12).

⁴⁹⁶ Parole aggiunte da art. 9, c. 1, lett. b), DPRReg. 15/3/2024, n. 032/Pres. (B.U.R. 20/3/2024, n. 12).

- e bis) acconti relativi ad eventi fieristici programmati, per la partecipazione ai quali viene richiesto il pagamento anticipato;⁴⁹⁷
- f) l'IVA qualora sia un costo per le società di servizi⁴⁹⁸ o il CATA.

1 bis. Per le finalità di cui all'articolo 75 bis, comma 2, lettera b), sono ammissibili a contributo le seguenti spese sostenute dalle società di servizi o dal CATA:

- a) spese per il personale per l'organizzazione, entro il limite massimo complessivo di 300 ore annue e la realizzazione, entro il limite massimo complessivo di 100 ore annue, di convegni, incontri e seminari mirati, calcolate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e)⁴⁹⁹;
- b) spese per le prestazioni di terzi, strettamente attinenti la realizzazione degli eventi di cui alla lettera a) escluse le spese di vitto, alloggio e trasferta;
- c) spese per la creazione e diffusione di bollettini, riviste, newsletter;
- d) l'IVA qualora costituisca un costo non deducibile.⁵⁰⁰

1 ter. Per la realizzazione degli eventi informativi, le società di servizi o il CATA mettono a disposizione le proprie sedi, infrastrutture e attrezzature. Sono ammissibili le spese per l'affitto dei locali per convegni, incontri e seminari esclusivamente nei casi in cui si svolgano in località nelle quali il CATA o le società di servizi non dispongano di idonee sedi.⁵⁰¹

2. (ABROGATO).^{502 503}

Art. 75 quater (Spese non ammissibili)^{504 505}

1. Per la realizzazione delle iniziative non sono considerate ammissibili spese diverse da quelle previste dall'articolo 75 ter o relative ad eventi non promossi dalle associazioni di cui all'articolo 2, comma 3 della legge regionale 12/2002.

2. Non sono ammissibili le spese non direttamente ed inequivocabilmente riconducibili all'iniziativa, ed in particolare:

⁴⁹⁷ Lettera aggiunta da art. 5, c. 1, DPRReg. 23/2/2023, n. 031/Pres. (B.U.R. 8/3/2023, n. 10).

⁴⁹⁸ Parole sostituite da art. 15, c. 1, lett. c), DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

⁴⁹⁹ Parole sostituite da art. 24, c. 1, lett. b), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁵⁰⁰ Comma aggiunto da art. 15, c. 1, lett. d), DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

⁵⁰¹ Comma aggiunto da art. 15, c. 1, lett. d), DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

⁵⁰² Parole sostituite da art. 15, c. 1, lett. e), DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

⁵⁰³ Comma abrogato da art. 9, c. 1, lett. c), DPRReg. 15/3/2024, n. 032/Pres. (B.U.R. 20/3/2024, n. 12).

⁵⁰⁴ Articolo aggiunto da art. 21, c. 1, DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

⁵⁰⁵ Alle domande di contributo delle società di servizi o del CATA di cui al presente articolo, presentate entro il 31 marzo 2025, continuano ad applicarsi le norme regolamentari previgenti al DPRReg. 17/3/2025, n. 023/Pres. (B.U.R. 26/3/2025, n. 13), ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, c. 2, del medesimo DPRReg. 023/2025.

- a) oneri connessi all'IVA qualora non costituisca un costo ed altre imposte, valori bollati, interessi debitori, aggi ed altri oneri meramente finanziari, ammende e penali;
- b) spese per le trasferte dei dipendenti, spese generali, spese per vitto e alloggio, spese per catering;
- c) spese connesse a incontri, convegni, seminari, work shop, studi di settore;
- d) spese di trasporto per il materiale espositivo sostenute dalle imprese artigiane.

Art. 75 quinquies

(Obblighi dei beneficiari e verifica dei requisiti)^{506 507}

1. Le società di servizi⁵⁰⁸ o il CATA sono tenuti ad erogare i servizi gratuitamente previa verifica dell'iscrizione all'A.I.A. dell'impresa beneficiaria dei servizi di cui all'articolo 75 bis, comma 2, lett. a)⁵⁰⁹.

2. (ABROGATO)^{510 511}

3. Le imprese artigiane, prima di beneficiare delle iniziative promozionali di cui al comma 2 all'articolo 75 bis, comma 2, lett. a)⁵¹², rilasciano alle società di servizi⁵¹³ o al CATA, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante:

- a) che l'impresa non si trova in stato di liquidazione volontaria o giudiziale, concordato preventivo o ogni altra procedura concorsuale prevista dalla vigente normativa, né ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;⁵¹⁴
- b) di essere o meno impresa unica come definita dall'allegato A^{515,516};
- c) il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 18/2003;
- d) (ABROGATA).⁵¹⁷

⁵⁰⁶ Articolo aggiunto da art. 21, c. 1, DPRReg. 19/6/2017, n. 0133/Pres. (B.U.R. 5/7/2017, n. 27).

⁵⁰⁷ Alle domande di contributo delle società di servizi o del CATA di cui al presente articolo, presentate entro il 31 marzo 2025, continuano ad applicarsi le norme regolamentari previgenti al DPRReg. 17/3/2025, n. 023/Pres. (B.U.R. 26/3/2025, n. 13), ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, c. 2, del medesimo DPRReg. 023/2025.

⁵⁰⁸ Parole sostituite da art. 16, c. 1, lett. a), DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

⁵⁰⁹ Parole aggiunte da art. 25, c. 1, lett. a), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁵¹⁰ Parole aggiunte da art. 16, c. 1, lett. b), DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

⁵¹¹ Comma abrogato da art. 33, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁵¹² Parole aggiunte da art. 25, c. 1, lett. b), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁵¹³ Parole sostituite da art. 16, c. 1, lett. c), DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

⁵¹⁴ Lettera sostituita da art. 10, c. 1, DPRReg. 15/3/2024, n. 032/Pres. (B.U.R. 20/3/2024, n. 12).

⁵¹⁵ Parole sostituite da art. 16, c. 1, lett. d), DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

⁵¹⁶ Lettera sostituita da art. 25, c. 1, lett. c), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁵¹⁷ Lettera abrogata da art. 16, c. 1, lett. e), DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

4. La società di⁵¹⁸ servizi o il CATA implementano il Registro nazionale degli aiuti come previsto all'articolo 5, comma 6.

TITOLO III FINANZIAMENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE DI SETTORE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE DI SETTORE

Art. 76 (Finalità)

1. In attuazione dell'articolo 72 bis, comma 2 della legge regionale 12/2002 e nel rispetto della normativa comunitaria vigente, il presente titolo disciplina i criteri e le modalità per l'attuazione del Programma annuale di settore, di cui all'articolo 77.

Art. 77 (Attività delegate al CATA e Programma annuale di settore)

1. Ai sensi dell'articolo 72 bis, comma 1 della legge regionale 12/2002 è delegata al CATA l'attuazione del Programma annuale di settore di cui all'articolo 21, comma 3 della legge medesima.

2. La Regione assume a proprio carico gli oneri derivanti dall'esercizio della delega di cui al comma 1, secondo le procedure previste agli articoli da 79 a 84.

3. Il Programma annuale di settore, di seguito denominato Programma, comprende le seguenti aree di intervento:

- a) progetti di animazione economica, finalizzati alla promozione e diffusione della cultura artigiana e alla promozione delle opportunità offerte dal settore artigiano; per tali finalità, i progetti comprendono attività dirette a fornire assistenza ed informazioni a imprenditori artigiani e ad aspiranti imprenditori artigiani, intendendosi come tali le persone fisiche intenzionate ad avviare un'attività imprenditoriale;
- b) progetti di orientamento e assistenza finalizzati al rafforzamento competitivo delle imprese artigiane; i progetti comprendono attività dirette a potenziare e migliorare lo sviluppo delle imprese esistenti mediante l'offerta di servizi immateriali;
- c) progetti di incubatore d'impresa, finalizzati alla riduzione della mortalità delle nuove imprese artigiane, rafforzandole e sostenendole nel primo periodo di attività mediante l'offerta di servizi materiali ed immateriali;

⁵¹⁸ Parole sostituite da art. 16, c. 1, lett. f), DPR 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

- d) progetti per la valorizzazione dei mestieri artigiani da attuarsi attraverso la bottega scuola; per tali finalità i progetti comprendono attività che mettano in relazione il mondo dell'artigianato con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.^{519 520 521}

Art. 78

(Gratuità ed universalità dei servizi pubblici, adeguatezza organizzativa)

1. I servizi pubblici erogati nell'ambito dei progetti di cui all'articolo 77, comma 3^{522 523} non comportano alcun onere finanziario a carico dei soggetti destinatari⁵²⁴.

2. L'offerta dei servizi pubblici è accessibile a tutti i soggetti indicati all'articolo 77, comma 3^{525 526} che siano o meno associati alle organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 12/2002.

3. Al fine di assicurare l'erogazione dei servizi pubblici di cui all'articolo 77, comma 3, lettere a), b) e c)^{527 528} su tutto il territorio regionale, il CATA mette a disposizione dei soggetti destinatari le proprie sedi, infrastrutture e attrezzature in modo capillare, prevedendo l'istituzione di almeno uno sportello in ciascun capoluogo di provincia.

Art. 79

(Procedimento di approvazione del Programma)

1. Entro il 31 gennaio⁵²⁹ di ogni anno la Giunta regionale stabilisce gli indirizzi per la definizione del Programma, con particolare riferimento alla ripartizione in termini percentuali, delle risorse stanziare nel bilancio annuale⁵³⁰, fra le aree di intervento di cui all'articolo 77, comma 3.⁵³¹

2. Le associazioni di categoria di cui all'articolo 2, comma 2 della legge regionale 12/2002, sulla base degli indirizzi della Giunta regionale di cui al comma 1, predispongono una

⁵¹⁹ Lettera aggiunta da art. 8, c. 1, DPREg. 28/11/2013, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/12/2013, n. 50).

⁵²⁰ Lettera sostituita da art. 22, c. 1, DPREg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁵²¹ Comma sostituito da art. 22, c. 1, DPREg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁵²² Parole sostituite da art. 9, c. 1, lett. a), DPREg. 28/11/2013, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/12/2013, n. 50).

⁵²³ Parole soppresse da art. 23, c. 1, lett. a), DPREg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁵²⁴ Parole soppresse da art. 23, c. 1, lett. a), DPREg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁵²⁵ Parole sostituite da art. 9, c. 1, lett. b), DPREg. 28/11/2013, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/12/2013, n. 50).

⁵²⁶ Parole soppresse da art. 23, c. 1, lett. b), DPREg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁵²⁷ Parole sostituite da art. 9, c. 1, lett. c), DPREg. 28/11/2013, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/12/2013, n. 50).

⁵²⁸ Parole sostituite da art. 23, c. 1, lett. c), DPREg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁵²⁹ Parole sostituite da art. 23, c. 1, lett. a), DPREg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53).

⁵³⁰ Parole sostituite da art. 23, c. 1, lett. a), DPREg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53).

⁵³¹ Parole soppresse da art. 22, c. 1, DPREg. 23/3/2026, n. 029/Pres. (B.U.R. 25/3/2026, n. 12).

relazione sugli obiettivi generali e specifici che si intendono perseguire con il Programma nonché, per ciascun progetto di cui all'articolo 77, comma 3, una scheda progettuale per ciascuna area di intervento indicante i progetti da realizzare nell'area di intervento medesima e, per ciascun progetto, il soggetto promotore, gli obiettivi da conseguire, le attività previste, i soggetti beneficiari, le date di avvio e conclusione, i costi preventivati per le singole voci di spesa, nonché il costo complessivo del progetto, al netto di eventuali finanziamenti erogati da altri soggetti, pubblici o privati.

3. Entro il 28 febbraio⁵³² di ogni anno, la Commissione regionale per l'artigianato esamina la relazione e le schede progettuali di cui al comma 2 e propone all'Assessore competente il Programma per l'anno in corso⁵³³.

4. Il Programma è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore medesimo⁵³⁴. Entro quindici giorni dall'approvazione del Programma, l'Ufficio competente ne dà comunicazione al CATA.

5. Le attività previste per la realizzazione degli obiettivi indicati nelle schede progettuali di cui al comma 2 possono essere integrate in relazione alle eventuali risorse sopravvenute in sede di variazioni di bilancio, previa approvazione della Commissione regionale per l'artigianato.

Art. 80

(Presentazione della domanda di finanziamento e avvio delle iniziative)

1. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta approvazione del Programma ovvero della variazione del Bilancio finanziario gestionale (BFG) che destina ulteriori risorse nel capitolo di pertinenza del bilancio regionale a seguito della manovra di assestamento, il CATA presenta la domanda di finanziamento alla Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio industria e artigianato, redatta nel rispetto del regime fiscale vigente sull'imposta di bollo, secondo il fac-simile approvato dal Direttore del Servizio medesimo e disponibile sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore artigianato.⁵³⁵

2. La domanda di finanziamento è corredata, in particolare, dalla seguente documentazione:

⁵³² Parole sostituite da art. 23, c. 1, lett. b), DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53).

⁵³³ Parole sostituite da art. 23, c. 1, lett. b), DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53).

⁵³⁴ Parole soppresse da art. 23, c. 1, lett. c), DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53).

⁵³⁵ Comma sostituito da art. 26, c. 1, lett. a), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

- a) per ciascuna area di intervento, la scheda descrittiva di ogni singolo progetto che ne illustri le caratteristiche, gli obiettivi da conseguire, le finalità, le azioni programmate, i risultati attesi, la rilevanza dell'intervento e le date di avvio e conclusione dell'iniziativa;
- b) per ciascuna area di intervento, il piano finanziario di ogni singolo progetto, con l'indicazione dei costi previsti suddivisi per voci analitiche di spesa e delle ore impiegate dal personale.⁵³⁶

3. Ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge regionale 7/2000, il responsabile del procedimento comunica al CATA:

- a) l'ufficio competente in cui può prendere visione degli atti e trarne copia;
- b) l'oggetto del procedimento;
- c) il responsabile del procedimento ed il responsabile dell'istruttoria;
- d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati;
- e) i termini per la concessione del finanziamento, per la conclusione dell'iniziativa, per la presentazione della rendicontazione e per l'erogazione del finanziamento;
- f) gli obblighi del beneficiario.

4. (ABROGATO).⁵³⁷

5. Il CATA avvia le iniziative in data successiva a quella di approvazione del Programma, ai sensi di quanto previsto all'articolo 9, comma 4⁵³⁸.

Art. 81

(Istruttoria, concessione ed erogazione anticipata del finanziamento)

1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento, effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti, anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.

2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al CATA indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato per l'integrazione della documentazione l'ufficio competente procede sulla base della documentazione agli atti.

⁵³⁶ Lettera sostituita da art. 24, c. 1, lett. a), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁵³⁷ Comma abrogato da art. 24, c. 1, lett. b), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁵³⁸ Parole sostituite da art. 26, c. 1, lett. b), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

3. Il finanziamento è concesso entro centottanta giorni⁵³⁹ decorrenti dalla data di presentazione della domanda avuto riguardo ai limiti di disponibilità di bilancio, correlati al patto di stabilità e crescita.

4. L'Ufficio competente comunica tempestivamente al CATA la concessione del finanziamento, il termine e le modalità di rendicontazione.

5. Su richiesta del CATA, può essere disposta, nella misura massima del 70 per cento, l'erogazione anticipata del finanziamento concesso. Il finanziamento è erogato in via anticipata entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta.⁵⁴⁰

6. (ABROGATO).^{541 542 543}

7. Il divieto generale di contribuzione previsto all'articolo 31 della legge regionale 7/2000 non si applica agli interventi del personale impiegato dal Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane per l'attuazione del Programma annuale di settore di cui all'articolo 21, comma 3, della legge regionale 12/2002⁵⁴⁴ con esclusivo riferimento ai rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci.

Art. 82

(Presentazione e modalità di rendicontazione della spesa, variazioni progettuali)

1. Il CATA conclude le iniziative concernenti i progetti di cui all'articolo 77, comma 3 entro i termini stabiliti nel Programma approvato dalla Giunta regionale; non sono ammissibili le spese sostenute successivamente a tali termini. È consentita una sola proroga del termine di conclusione delle iniziative, per una durata massima di due mesi, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga, ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza del termine sono fatte salve le spese ammissibili sostenute fino alla scadenza del termine medesimo.⁵⁴⁵

⁵³⁹ Parole sostituite da art. 5, c. 1, lett. a), DPREg. 8/4/2013, n. 069/Pres. (B.U.R. 17/4/2013, n. 16).

⁵⁴⁰ Parole aggiunte da art. 5, c. 1, lett. b), DPREg. 8/4/2013, n. 069/Pres. (B.U.R. 17/4/2013, n. 16).

⁵⁴¹ Parole sostituite da art. 18, c. 1, DPREg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27).

⁵⁴² Parole aggiunte da art. 18, c. 1, DPREg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27).

⁵⁴³ Comma abrogato da art 33, c. 1, DPREg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁵⁴⁴ Parole aggiunte da art. 27, c. 1, DPREg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁵⁴⁵ Comma sostituito da art. 6, c. 1, lett. a), DPREg. 8/4/2013, n. 069/Pres. (B.U.R. 17/4/2013, n. 16).

2. Il CATA presenta la rendicontazione della spesa dell'intero Programma, entro il termine massimo di sei mesi decorrenti dalla data di conclusione dell'ultimo progetto, come indicata nella scheda progettuale del Programma approvato dalla Giunta regionale.⁵⁴⁶

3. La rendicontazione della spesa è redatta secondo il fac-simile⁵⁴⁷ approvato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di artigianato⁵⁴⁸ e pubblicato sul sito internet www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore artigiano e può riguardare uno o più progetti approvati con il Programma.

4. Per la rendicontazione delle spese il CATA presenta, in particolare:

- a) la documentazione e le dichiarazioni indicate nello schema di cui al comma 3;
- b) la relazione illustrativa dell'attività svolta ed i risultati raggiunti, con l'indicazione della data di conclusione dell'iniziativa;
- c) la documentazione di spesa in originale ovvero copia non autenticata della stessa corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio del beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. L'Ufficio competente ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali;⁵⁴⁹
- d) le coordinate bancarie per la liquidazione del finanziamento.

5. Con riferimento alle spese di personale, il CATA presenta:

- a) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante ed attestante l'elenco del personale impiegato e le ore lavorative dedicate da ciascun addetto per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 77, comma 3; il calcolo è effettuato mediante applicazione, al numero complessivo di ore dedicate da ciascun addetto, del costo standard unitario indicato all'Allegato D⁵⁵⁰;
- b) un diario, nel quale sono annotate, per ciascun mese⁵⁵¹, le ore ordinarie e straordinarie dedicate alle iniziative da ciascun addetto, la relativa qualifica nonché l'attività svolta.

6. Per spese del personale si intendono quelle riferite al personale dipendente del CATA assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, ovvero quelle riferite al personale distaccato al CATA dalle Associazioni di categoria o dalle società di servizi ad esse collegate.

7. (ABROGATO).^{552 553}

⁵⁴⁶ Comma sostituito da art. 6, c. 1, lett. b), DPRReg. 8/4/2013, n. 069/Pres. (B.U.R. 17/4/2013, n. 16).

⁵⁴⁷ Parole sostituite da art. 28, c. 1, lett. a), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁵⁴⁸ Parole sostituite da art. 28, c. 1, lett. a), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁵⁴⁹ Lettera sostituita da art. 28, c. 1, lett. b), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁵⁵⁰ Parole sostituite da art. 11, c. 1, DPRReg. 15/3/2024, n. 032/Pres. (B.U.R. 20/3/2024, n. 12).

⁵⁵¹ Parole sostituite da art. 28, c. 1, lett. c), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁵⁵² Comma sostituito da art. 10, c. 1, lett. a), DPRReg. 28/11/2013, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/12/2013, n. 50).

⁵⁵³ Comma abrogato da art. 33, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

8. Il CATA è tenuto ad effettuare tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, ivi compresi gli anticipi, tra la data di avvio dell'iniziativa ed il termine ultimo di rendicontazione di cui al comma 2⁵⁵⁴. Il pagamento delle spese rendicontate effettuato prima dell'avvio dell'iniziativa ovvero successivamente al termine ultimo di rendicontazione determina l'inammissibilità delle spese stesse.

9. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 4 concernente ⁵⁵⁵ le modalità di pagamento dei documenti di spesa. ⁵⁵⁶

Art. 83 (Variazioni progettuali)

1. Il CATA è tenuto all'esecuzione dell'iniziativa conformemente alle voci di spesa ed agli importi ammessi a finanziamento.

2. Le variazioni nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative ammesse a finanziamento⁵⁵⁷ relative alle singole voci di spesa <<, comprese le variazioni di costo in aumento delle voci di spesa medesime⁵⁵⁸, sono debitamente giustificate e comunicate tempestivamente all'Ufficio competente per l'eventuale approvazione, da adottarsi entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Le variazioni sostanziali nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative ammesse a finanziamento⁵⁵⁹ sono approvate con deliberazione della Commissione regionale per l'artigianato.

3. Nel caso in cui le variazioni di cui al comma 2 comportino una variazione dei costi, sono ammesse compensazioni tra gli importi ammessi a finanziamento e riferiti alle singole aree di intervento di cui all'articolo 77, comma 3 o riferiti, nell'ambito dei singoli progetti approvati, alle singole iniziative o voci di spesa. Le compensazioni sono consentite in misura non superiore al 30 per cento⁵⁶⁰.

4. Non sono ammissibili le variazioni non approvate ai sensi del comma 2.

Art. 84 (Liquidazione del finanziamento)

⁵⁵⁴ Parole sostituite da art. 10, c. 1, lett. b), DPRReg. 28/11/2013, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/12/2013, n. 50).

⁵⁵⁵ Parole sostituite da art. 28, c. 1, lett. d), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁵⁵⁶ Parole sostituite da art. 23, c. 1, DPRReg. 23/3/2026, n. 029/Pres. (B.U.R. 25/3/2026, n. 12).

⁵⁵⁷ Parole sostituite da art. 19, c. 1, DPRReg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27).

⁵⁵⁸ Parole aggiunte da art. 23, c. 1, DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁵⁵⁹ Parole sostituite da art. 19, c. 1, DPRReg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27).

⁵⁶⁰ Parole sostituite da art. 11, c. 1, DPRReg. 28/11/2013, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/12/2013, n. 50).

1. L'Ufficio competente procede all'istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del finanziamento. L'Ufficio competente può richiedere documentazione integrativa ed effettuare controlli e sopralluoghi.

2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile dell'istruttoria ne dà comunicazione al CATA indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato per l'integrazione della documentazione l'Ufficio competente procede sulla base della documentazione agli atti.

4. Il decreto di liquidazione del finanziamento è emanato dall'Ufficio competente entro centottanta giorni dalla data di presentazione della rendicontazione. Detto termine è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione, nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta.

Art. 85 (*Obblighi del CATA*)

1. Il CATA, quale delegatario di funzioni pubbliche e beneficiario dei finanziamenti per l'attuazione del Programma è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:

- a) (ABROGATO);⁵⁶¹
- b) (ABROGATO);⁵⁶²
- c) ad avviare l'iniziativa in data successiva a quella di approvazione da parte della Giunta regionale del Programma annuale di settore, pena l'inammissibilità delle relative spese;
- d) a realizzare l'iniziativa conformemente alle voci di spesa ed agli importi ammessi a finanziamenti ed a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni all'iniziativa finanziata per l'eventuale approvazione, ai sensi dell'articolo 83;
- e) a rispettare i principi di gratuità, universalità e adeguatezza organizzativa di cui all'articolo 78;
- f) ad effettuare i controlli, anche a campione, così come disposto dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese dai soggetti ai sensi dell'articolo 86, comma 1;
- g) a rispettare le tempistiche, salvo proroghe, relativamente alla presentazione della domanda di finanziamento, alla conclusione dell'iniziativa nonché alla presentazione della rendicontazione delle spese;
- h) a consentire ispezioni e controlli da parte dell'Amministrazione regionale.

⁵⁶¹ Lettera abrogata da art. 33, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁵⁶² Lettera abrogata da art. 33, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

2. (ABROGATO).⁵⁶³

3. (ABROGATO).⁵⁶⁴

3 bis. (ABROGATO).^{565 566}

Art. 86

(Obblighi dei beneficiari e verifica dei requisiti)

1. Le imprese artigiane, prima di beneficiare dei servizi prestati dal CATA ricadenti nel regime “de minimis”, ai sensi delle lettere b) e c)^{567 568}, del comma 4 dell’articolo 5,⁵⁶⁹ rilasciano al CATA medesimo una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante:

- a) (ABROGATA).⁵⁷⁰
- b) che l’impresa non si trova in stato di liquidazione volontaria o giudiziale, concordato preventivo o ogni altra procedura concorsuale prevista dalla vigente normativa, né ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;⁵⁷¹
- c) di essere o meno impresa unica come definita dall’allegato A;^{572 573 574}
- d) il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell’articolo 73 della legge regionale 18/2003;
- e) il possesso dei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

2. (ABROGATO).⁵⁷⁵

⁵⁶³ Comma abrogato da art. 25, c. 1, DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁵⁶⁴ Comma abrogato da art. 25, c. 1, DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁵⁶⁵ Comma aggiunto da art. 7, c. 1, DPRReg. 8/4/2013, n. 069/Pres. (B.U.R. 17/4/2013, n. 16).

⁵⁶⁶ Comma abrogato da art. 12, c. 1, DPRReg. 28/11/2013, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/12/2013, n. 50).

⁵⁶⁷ Parole sostituite da art. 26, c. 1, lett. a), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁵⁶⁸ Parole sostituite da art. 29, c. 1, lett. a), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁵⁶⁹ Parole sostituite da art. 13, c. 1, lett. a), DPRReg. 28/11/2013, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/12/2013, n. 50).

⁵⁷⁰ Lettera abrogata da art. 24, c. 1, lett. a), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁵⁷¹ Lettera sostituita da art. 12, c. 1, DPRReg. 15/3/2024, n. 032/Pres. (B.U.R. 20/3/2024, n. 12).

⁵⁷² Parole aggiunte da art. 24, c. 1, lett. b), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁵⁷³ Lettera sostituita da art. 13, c. 1, lett. b), DPRReg. 28/11/2013, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/12/2013, n. 50).

⁵⁷⁴ Lettera sostituita da art. 29, c. 1, lett. b), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁵⁷⁵ Comma abrogato da art. 33, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

3. Il CATA, prima di erogare i servizi ricadenti nel regime “de minimis”, ai sensi delle lettere b) e c)^{576 577}, del comma 4 dell'articolo 5,⁵⁷⁸ verifica direttamente il possesso dei seguenti requisiti in capo all'impresa richiedente:

- a) che l'impresa è iscritta all'A.I.A.;
- b) che l'impresa richiedente i servizi di incubatore d'impresa è una nuova impresa artigiana, ai sensi dell'articolo 89, comma 2.

Art. 87
(*Ispezioni e controlli*)

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del finanziamento, possono essere disposti dall'Amministrazione regionale ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti all'articolo 85.

CAPO I BIS
BOTTEGHE SCUOLA⁵⁷⁹

Art. 87 bis
(*Individuazione dei settori*)⁵⁸⁰

1. La Commissione regionale per l'artigianato, di seguito denominata Commissione regionale di cui all'articolo 21 della legge regionale 12/2002, individua i settori di attività ed i mestieri artigiani per il riconoscimento delle botteghe scuola e provvede, con cadenza triennale, all'eventuale aggiornamento degli stessi.

2. I mestieri artigiani di cui al comma 1 sono individuati tenendo conto che il ruolo della bottega scuola è quella di rendere incisiva l'azione di trasferimento di competenze e conoscenze alle giovani generazioni, con particolare riferimento ai mestieri tradizionali a rischio di estinzione ed a quelle specializzazioni fortemente richieste ma difficilmente reperibili sul mercato del lavoro.

3. I settori di attività ed i mestieri individuati dalla Commissione regionale ai sensi del comma 1, sono pubblicati sul sito internet dell'Amministrazione regionale, nella sezione dedicata all'artigianato, unitamente all'avviso di presentazione delle domande per il

⁵⁷⁶ Parole sostituite da art. 26, c. 1, lett. b), DPREg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁵⁷⁷ Parole sostituite da art 29, c. 1, lett. c), DPREg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁵⁷⁸ Parole sostituite da art. 13, c. 1, lett. c), DPREg. 28/11/2013, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/12/2013, n. 50).

⁵⁷⁹ Capo aggiunto da art. 25, c. 1, DPREg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁵⁸⁰ Articolo aggiunto da art. 25, c. 1, DPREg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

riconoscimento della bottega scuola da parte delle imprese artigiane interessate ed operanti nei settori medesimi.

Art. 87 ter
(Riconoscimento delle botteghe scuola)⁵⁸¹

1. Ai fini del riconoscimento della bottega scuola sono richiesti i seguenti requisiti:
- a) che l'impresa svolga almeno un'attività fra quelle individuate ai sensi dell'articolo 87 bis, comma 1 e che tale attività risulti annotata nella visura camerale dell'impresa medesima⁵⁸²;
 - b) il possesso del titolo di maestro artigiano per l'attività di cui alla lettera a);
 - c) il possesso del titolo di maestro artigiano del titolare di impresa individuale o, nel caso di attività svolta in forma societaria, di almeno un socio lavoratore.

2. La bottega scuola può essere costituita anche da più imprese artigiane esercitanti la medesima attività, purché le singole imprese siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1. In tale ipotesi nella domanda per il riconoscimento della bottega scuola viene individuato il soggetto capofila per i rapporti con il CATA.

3. Ai fini del riconoscimento della bottega scuola è presentata alla Direzione centrale attività produttive e turismo - Servizio industria e artigianato⁵⁸³, domanda per il riconoscimento della bottega scuola, redatta nel rispetto del regime fiscale vigente sull'imposta di bollo, secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di artigianato⁵⁸⁴, disponibile sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore artigianato.

4. Il riconoscimento della bottega scuola avviene con decreto dell'Assessore competente alle attività produttive e turismo⁵⁸⁵ entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 3⁵⁸⁶.

5. L'elenco delle botteghe scuola riconosciute ai sensi del comma 4, è pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione regionale, nella sezione dedicata all'artigianato.

Art. 87 quater

⁵⁸¹ Articolo aggiunto da art. 25, c. 1, DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁵⁸² Parole aggiunte da art. 27, c. 1, DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁵⁸³ Parole sostituite da art. 30, c. 1, lett. a), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁵⁸⁴ Parole sostituite da art. 30, c. 1, lett. a), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁵⁸⁵ Parole aggiunte da art. 30, c. 1, lett. b), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁵⁸⁶ Parole aggiunte da art. 24, c. 1, DPRReg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53), a decorrere dal 1 gennaio 2015.

(Progetti per la valorizzazione dei mestieri artigiani⁵⁸⁷)⁵⁸⁸

1. Per l'attuazione dei progetti di promozione e diffusione della cultura artigiana proposti, il CATA, ai sensi dell'articolo 77, comma 3, lettera d)⁵⁸⁹, si avvale della bottega scuola per lo svolgimento di attività dimostrative e di promozione dei mestieri artigiani e delle tecniche produttive; tali attività possono essere svolte presso i laboratori artigiani della bottega scuola, presso gli istituti scolastici ovvero mediante i locali e le attrezzature messe a disposizione gratuitamente dal CATA.

2. Qualora siano state riconosciute più botteghe scuola per il medesimo settore di attività, individuate con le procedure di cui all'articolo 87 bis, nella scelta della bottega scuola cui affidare la realizzazione dei progetti di promozione e diffusione della cultura artigiana, il CATA adotta il criterio della maggiore anzianità anagrafica del maestro artigiano titolare o socio lavoratore della bottega scuola.

CAPO II INIZIATIVE FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

Art. 88

(Iniziative finanziabili per l'attività di animazione economica e spese ammissibili) ^{590 591 592 593 594}
^{595 596}

1. Nell'ambito dei progetti di animazione economica, di cui all'articolo 77, comma 3, lettera a), sono finanziabili le iniziative dirette alla creazione di nuove attività imprenditoriali ed alla diffusione della cultura imprenditoriale del settore artigiano, attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione sulle tematiche più rilevanti per l'attività d'impresa.

2. Per tale area di intervento le spese ammissibili attengono all'organizzazione dei servizi di sportello ⁵⁹⁷ nei confronti degli aspiranti imprenditori artigiani e degli imprenditori artigiani, che possano contribuire alla massima diffusione e conoscenza delle opportunità esistenti nel settore, con particolare riferimento alla formazione professionale, alle agevolazioni pubbliche previste per il comparto, alla consulenza in merito alla fattibilità di avvio

⁵⁸⁷ Parole sostituite da art. 28, c. 1, lett. a), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁵⁸⁸ Articolo aggiunto da art. 25, c. 1, DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁵⁸⁹ Parole sostituite da art. 28, c. 1, lett. b), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁵⁹⁰ Parole aggiunte da art. 26, c. 1, lett. a), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁵⁹¹ Parole aggiunte da art. 20, c. 1, DPRReg. 25/6/2012, n. 0135/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27).

⁵⁹² Lettera aggiunta da art. 26, c. 1, lett. b), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁵⁹³ Parole sostituite da art. 13, c. 1, DPRReg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34).

⁵⁹⁴ Comma aggiunto da art. 26, c. 1, lett. c), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁵⁹⁵ Comma aggiunto da art. 26, c. 1, lett. c), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁵⁹⁶ Articolo sostituito da art. 29, c. 1, DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁵⁹⁷ Parole soppresse da art. 17, c. 1, lett. a), DPRReg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

dell'attività imprenditoriale e relativa redditività, agli adempimenti burocratici necessari per l'avvio dell'attività, ai sensi dell'articolo 66 della legge regionale 12/2002.

3. Per i servizi informativi di sportello sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:

- a) spese per il personale del CATA dedicato a tale servizio entro il limite massimo di 800 ore annuo per sportello;
- b) (ABROGATA).⁵⁹⁸

4. (ABROGATO).⁵⁹⁹

5. Per lo svolgimento dell'attività di animazione economica, il CATA mette a disposizione le proprie sedi, infrastrutture e attrezzature senza alcun onere per l'Amministrazione regionale

Art. 88 bis

(Iniziative finanziabili per le attività di orientamento e assistenza finalizzate al rafforzamento competitivo delle imprese artigiane, spese ammissibili, non ammissibili e limite di spesa)⁶⁰⁰

1. Nell'ambito dei progetti di orientamento e assistenza alle imprese artigiane finalizzati al rafforzamento competitivo, di cui all'articolo 77, comma 3, lettera b)⁶⁰¹, sono finanziabili le iniziative dirette a potenziare e migliorare lo sviluppo delle imprese esistenti, attraverso un sistema integrato di attività.

2. Ciascun progetto rappresenta una modalità standardizzata di intervento del CATA nei confronti delle imprese beneficiarie e comprende una o più delle seguenti aree:

- a) area dei servizi di orientamento comprendente la realizzazione di colloqui strutturati che consentano all'impresa di verificare la fattibilità di progetti di rafforzamento competitivo. Per quest'area sono finanziabili le spese di consulenza prestate direttamente dal personale del CATA entro il limite massimo di otto ore annue per impresa;
- b) area dei servizi di assistenza nell'ambito della quale il CATA fornisce servizi consulenziali alle imprese richiedenti, con particolare riguardo alle problematiche connesse alla riorganizzazione aziendale ed al posizionamento dell'impresa sul mercato, con eventuale elaborazione di un business plan, su richiesta dell'impresa interessata. Per quest'area sono finanziabili le spese di consulenza prestate

⁵⁹⁸ Lettera abrogata da art. 13, c. 1, DPREg. 15/3/2024, n. 032/Pres. (B.U.R. 20/3/2024, n. 12).

⁵⁹⁹ Comma abrogato da art. 17, c. 1, lett. b), DPREg. 9/2/2018, n. 024/Pres. (B.U.R. 21/2/2018, n. 8).

⁶⁰⁰ Articolo aggiunto da art. 14, c. 1, DPREg. 28/11/2013, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/12/2013, n. 50).

⁶⁰¹ Parole sostituite da art. 30, c. 1, lett. a), DPREg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

direttamente dal personale del CATA entro il limite massimo di ventiquattro ore annue per impresa ed aventi ad oggetto uno o più dei seguenti argomenti:

- 1) la presenza sul mercato;
- 2) l'assetto tecnologico e organizzativo;
- 3) l'innovazione di processo e di prodotto;
- 4) la realizzazione di sistemi di qualità;
- 5) la certificazione dei processi e dei prodotti;
- 6) le opportunità sulla formazione;
- 7) l'accesso a forme di finanza innovativa;
- 8) la diffusione di tecnologie pulite, di sistemi di gestione e di certificazione ambientale (Emas) ed etichettatura ecologica (Ecolabel).

3. Non sono finanziabili le consulenze aventi ad oggetto la gestione ordinaria dell'impresa beneficiaria nella fase successiva all'avvio dell'esecuzione del progetto imprenditoriale; per fase successiva all'avvio dell'esecuzione del progetto si intendono i sei mesi successivi alla data di inizio dello stesso.

4. (ABROGATO).⁶⁰²

Art. 89

(Iniziative finanziabili per l'attività di incubatore d'impresa, spese ammissibili, non ammissibili e limite di spesa)

1. Nell'ambito dei progetti di incubatore d'impresa, di cui all'articolo 77, comma 3, lettera c)⁶⁰³, sono finanziabili le iniziative dirette a favorire il processo di sviluppo della nuova impresa artigiana, nella fase iniziale dell'esperienza professionale, attraverso un sistema integrato di attività.

2. Ai fini del presente articolo, per nuova impresa artigiana si intende l'impresa iscritta all'A.I.A. da non più di ventiquattro mesi. Tale requisito deve essere posseduto dall'impresa beneficiaria al momento della formalizzazione della richiesta di intervento al CATA, per l'attività di incubatore d'impresa.

3. Ciascun progetto rappresenta una modalità standardizzata di intervento del CATA nei confronti delle imprese beneficiarie e comprende una o più delle seguenti aree:

- a) area dei servizi logistici, nell'ambito della quale il CATA mette a disposizione delle nuove imprese le proprie infrastrutture e attrezzature, senza alcun onere per l'Amministrazione regionale⁶⁰⁴;

⁶⁰² Comma abrogato da art. 30, c. 1, lett. b), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁶⁰³ Parole sostituite da art. 31, c. 1, lett. a), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁶⁰⁴ Parole sostituite da art. 15, c. 1, DPRReg. 28/11/2013, n. 0224/Pres. (B.U.R. 11/12/2013, n. 50).

- b) area dei servizi di orientamento che si concretizza nella realizzazione di colloqui strutturati che consentano all'impresa di verificare la fattibilità di progetti di investimento o di ricerca. Per quest'area sono finanziabili le spese per il personale del CATA dedicato a tale servizio entro il limite massimo di otto ore annue per impresa;
- c) area dei servizi di assistenza allo start up, comprendente l'attività di tutoraggio nell'ambito della quale il CATA fornisce assistenza o consulenza alla neo-costituita impresa, con particolare riguardo alle problematiche connesse con l'avvio dell'attività. Per quest'area sono finanziabili le seguenti spese di consulenza prestate direttamente dal personale del CATA entro il limite massimo di ventiquattro ore annue per impresa:
 - 1) per check-up della struttura aziendale per raccogliere informazioni precise sulla salute dell'impresa e valutare la sua capacità di reazione a circostanze future ovvero per l'elaborazione di nuovi modelli organizzativi o per l'ottimizzazione della logistica dei processi;
 - 2) in materia di ricerca di finanziamenti, di marketing, di controllo di gestione;
 - 3) per la predisposizione di piani per la realizzazione degli interventi diretti a migliorare la sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - 4) per migliorare gli standard di sicurezza di macchinari, impianti e loro componenti di sicurezza nell'ambito del processo produttivo;
- d) area dei servizi progettuali, comprendente la predisposizione di un business plan inteso come documento che individua in maniera sintetica ed esaustiva i contenuti del progetto imprenditoriale. Per quest'area sono finanziabili le spese di consulenza prestate direttamente dal personale del CATA per la realizzazione del business plan entro il limite massimo di sedici ore annue per impresa.

4. Non sono finanziabili le consulenze aventi ad oggetto la gestione ordinaria dell'impresa beneficiaria nella fase successiva all'avvio dell'esecuzione del progetto imprenditoriale; per fase successiva all'avvio dell'esecuzione del progetto si intendono i sei mesi successivi alla data di inizio dello stesso.

5. (ABROGATO).⁶⁰⁵

Art. 89 bis

(Iniziative finanziabili e spese ammissibili per la valorizzazione dei mestieri artigiani attraverso la bottega scuola)⁶⁰⁶

1. Nell'ambito dei progetti per la valorizzazione dei mestieri artigiani, di cui all'articolo 77, comma 3, lettera d), sono finanziabili le iniziative che mettano in relazione il mondo

⁶⁰⁵ Comma abrogato da art. 31, c. 1, lett. b), DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁶⁰⁶ Articolo aggiunto da art. 32, c. 1, DPRReg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

dell'artigianato con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, realizzati per il tramite delle botteghe⁶⁰⁷ scuola, di cui all'articolo 23 bis della legge regionale 12/2002.

2. Per tale area di intervento sono ammissibili le seguenti spese:

- a) spese per il personale del CATA per l'organizzazione degli incontri da attivare presso le botteghe scuola o gli istituti scolastici o i locali messi gratuitamente a disposizione dal CATA, entro il limite massimo di 24 ore per progetto;
- b) spese da riconoscere, per il tramite del CATA, all'impresa o alle imprese artigiane cui sia stato riconosciuto il titolo di bottega scuola, nella misura di euro 300,00 per incontro a ciascuna bottega scuola, a titolo di rimborso forfettario degli oneri diretti ed indiretti sostenuti per la valorizzazione dei mestieri artigiani;
- c) spese sostenute dagli istituti scolastici coinvolti per l'organizzazione e la gestione delle giornate dedicate agli incontri, direttamente collegate alla realizzazione delle iniziative, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese per coperture assicurative, materiali di supporto e trasporto.⁶⁰⁸

3. (ABROGATO).⁶⁰⁹

Art. 90

(Iniziative finanziabili per promuovere la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti artigiani, spese ammissibili e limite di spesa)^{610 611 612}

(ABROGATO)

Art. 91

(Iniziative finanziabili per studi, indagini e ricerche, spese ammissibili e limite di spesa)^{613 614}

(ABROGATO)

TITOLO IV

FINANZIAMENTI ALL'ENTE BILATERALE DELL'ARTIGIANATO

⁶⁰⁷ Parole sostituite da art. 7, c. 1, DPREg. 17/3/2025, n. 023/Pres. (B.U.R. 26/3/2025, n. 13).

⁶⁰⁸ Comma sostituito da art. 24, c. 1, lett. a), DPREg. 23/3/2026, n. 029/Pres. (B.U.R. 25/3/2026, n. 12).

⁶⁰⁹ Comma abrogato da art. 24, c. 1, lett. b), DPREg. 23/3/2026, n. 029/Pres. (B.U.R. 25/3/2026, n. 12).

⁶¹⁰ Lettera aggiunta da art. 14, c. 1, lett. a), DPREg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34).

⁶¹¹ Lettera aggiunta da art. 14, c. 1, lett. b), DPREg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34).

⁶¹² Articolo abrogato da art. 33, c. 1, DPREg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

⁶¹³ Parole aggiunte da art. 15, c. 1, DPREg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34).

⁶¹⁴ Articolo abrogato da art. 33, c. 1, DPREg. 30/3/2015, n. 067/Pres. (B.U.R. 8/4/2015, n. 14).

CAPO I
FINANZIAMENTI ALL'ENTE BILATERALE DELL'ARTIGIANATO

Art. 92
(Finalità)

1. In attuazione dell'articolo 68 bis, comma 2, della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale concede finanziamenti all'EBIART, ad integrazione delle risorse destinate al <<Fondo di sostegno al reddito per le aziende artigiane in crisi ed i loro dipendenti>>.

Art. 93
(Iniziative finanziabili e spese ammissibili)

1. Sono finanziabili le iniziative che l'EBIART attua a valere sul <<Fondo di sostegno al reddito per le imprese artigiane in crisi ed i loro dipendenti>>, nelle ipotesi e con le modalità disciplinate nello statuto e nel regolamento dell'Ente.

2. In relazione alle iniziative di cui al comma 1, sono ammissibili:

- a) le spese relative al sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti delle aziende in crisi;
- b) le spese relative al sostegno al reddito degli imprenditori artigiani, titolari di aziende fino a quattordici dipendenti, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici).

Art. 94
(Intensità del finanziamento)

1. L'intensità del finanziamento è pari all'80 per cento delle spese ammissibili, per ciascuna delle iniziative finanziabili.

Art. 95
(Concessione ed erogazione anticipata del finanziamento)

1. L'EBIART, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta per ciascuna delle iniziative ammissibili ai sensi dell'articolo 92, domanda di finanziamento redatta nel rispetto del regime fiscale vigente sull'imposta di bollo, secondo lo schema approvato dal Direttore centrale competente e disponibile sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore artigianato.

2. La domanda di finanziamento è corredata, in particolare dalla seguente documentazione:

- a) copia degli eventuali atti di modifica all'atto costitutivo, allo statuto ed al regolamento concernente gli interventi di sostegno al reddito delle aziende artigiane in crisi ed i loro dipendenti;
- b) relazione illustrativa dell'attività di sostegno al reddito per le aziende artigiane in crisi ed i loro dipendenti, realizzata nell'anno precedente;
- c) spesa stimata per ciascuna delle iniziative ammissibili ai sensi dell'articolo 93 parametrata al numero e all'entità degli accordi che presumibilmente verranno sottoscritti nell'anno in corso.

3. Il finanziamento è concesso entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte dell'Ufficio competente.

4. L'EBIART può richiedere l'erogazione anticipata dei finanziamenti nella misura del 70 per cento dell'importo concesso per l'anno in corso, sulla base del numero e dell'entità degli accordi già liquidati dall'Ente alla data della richiesta. Il finanziamento è erogato in via anticipata entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta.⁶¹⁵

Art. 96

(Presentazione della rendicontazione e liquidazione del finanziamento)

1. Il termine massimo per la presentazione della rendicontazione è di dodici mesi, decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione.

2. È consentita la richiesta di proroga del termine purché sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga, ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza del termine di cui al comma 1, sono comunque fatte salve le spese ammissibili sostenute fino alla scadenza del termine medesimo.

3. La rendicontazione della spesa è redatta secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive e turismo⁶¹⁶ e pubblicato sul sito internet www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore artigiano.

4. La rendicontazione è costituita, in particolare, dall'elenco analitico della documentazione giustificativa di spesa, da una relazione illustrativa concernente numero ed entità degli accordi sottoscritti nell'anno cui si riferisce il decreto di concessione e da una

⁶¹⁵ Parole aggiunte da art. 8, c. 1, DPR 8/4/2013, n. 069/Pres. (B.U.R. 17/4/2013, n. 16).

⁶¹⁶ Parole sostituite da art. 31, c. 1, lett. a), DPR 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, resa dal legale rappresentante dell'EBIART attestante il rispetto della normativa, degli accordi di settore e del regolamento dell'EBIART.

4 bis. Il pagamento dei documenti di spesa di cui al comma 4 avviene esclusivamente tramite le seguenti forme di transazione, pena l'inammissibilità della relativa spesa: bonifico bancario, ricevuta bancaria, bollettino postale, vaglia postale.⁶¹⁷

5. Trovano applicazione le seguenti disposizioni generali:

- a) l'articolo 11, comma 2⁶¹⁸ in materia di nota informativa;
- b) l'articolo 13, commi 1, 3 e 4 in materia di istruttoria delle domande di contributo;⁶¹⁹
- c) (ABROGATA);⁶²⁰
- d) (ABROGATA);⁶²¹
- e) (ABROGATA);⁶²²
- f) (ABROGATA).⁶²³

Art. 97 (Obblighi dell'EBIART)

1. L'EBIART è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:

- a) comunicare all'Amministrazione regionale le eventuali modifiche al proprio statuto e regolamento ovvero ai parametri e requisiti formali ivi indicati per gli interventi di sostegno;
- b) a comunicare alle imprese beneficiarie degli interventi di sostegno di cui all'articolo 93, comma 2, lettera b) che l'aiuto è erogato secondo la regola <<de minimis>>;
- c) ad istituire una banca dati ai sensi dell'articolo 5, comma 7;
- d) ad effettuare i controlli, anche a campione, così come disposto dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese ai sensi dell'articolo 98, comma 1;
- e) a rispettare le tempistiche, salvo proroghe, relativamente alla presentazione della domanda di finanziamento, alla conclusione dell'iniziativa nonché alla presentazione della rendicontazione delle spese;
- e bis) (ABROGATA);^{624 625}

⁶¹⁷ Comma aggiunto da art. 16, c. 1, lett. a), DPRReg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34).

⁶¹⁸ Parole sostituite da art. 31, c. 1, lett. b), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁶¹⁹ Lettera sostituita da art. 31, c. 1, lett. c), DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁶²⁰ Lettera abrogata da art. 16, c. 1, lett. b), DPRReg. 5/8/2013, n. 0139/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34).

⁶²¹ Lettera abrogata da art. 33, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁶²² Lettera abrogata da art. 33, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁶²³ Lettera abrogata da art. 33, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

⁶²⁴ Lettera aggiunta da art. 9, c. 1, DPRReg. 8/4/2013, n. 069/Pres. (B.U.R. 17/4/2013, n. 16).

⁶²⁵ Lettera abrogata da art. 14, c. 1, DPRReg. 15/3/2024, n. 032/Pres. (B.U.R. 20/3/2024, n. 12).

- f) a consentire ispezioni e controlli da parte dell'Amministrazione regionale.

Art. 98

(Obblighi delle imprese beneficiarie)

1. Le imprese artigiane prima di beneficiarie degli interventi di cui all'articolo 93, comma 2, lettera b), rilasciano all'EBIART una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante:

- a) che l'impresa è iscritta all'A.I.A.;
- b) (ABROGATA);⁶²⁶
- c) che l'impresa non si trova in stato in liquidazione volontaria o giudiziale, concordato preventivo o ogni altra procedura concorsuale prevista dalla vigente normativa, né ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;⁶²⁷
- d) di essere o meno impresa unica come definita dall'allegato A;^{628 629}
- e) il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 18/2003;
- f) il possesso dei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Art. 99

(Ispezioni e controlli)

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del finanziamento, possono essere disposti ispezioni e controlli dall'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti all'articolo 97.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 100

⁶²⁶ Lettera abrogata da art. 27, c. 1, DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁶²⁷ Lettera sostituita da art. 15, c. 1, DPRReg. 15/3/2024, n. 032/Pres. (B.U.R. 20/3/2024, n. 12).

⁶²⁸ Parole aggiunte da art. 27, c. 1, lett. b), DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁶²⁹ Lettera sostituita da art. 32, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

(Procedimenti in corso)

1. Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le norme regolamentari previgenti.

Art. 101

(Rinvii)

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000 e alla legge regionale 12/2002.

2. Il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 102

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati, in particolare:
- a) gli articoli da 28 a 32, da 52 a 115 e 119 del decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 272 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano);
 - b) il decreto del Presidente della Regione 19 febbraio 2008, n. 66 (Regolamento per l'esercizio delle attività delegate ai Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane, in attuazione del comma 3 quater dell'articolo 72 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato));
 - c) il decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2008, n. 347 (Modifiche al decreto del Presidente della Regione 19 febbraio 2008, n. 066/Pres. (Regolamento per l'esercizio delle attività delegate ai Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane, in attuazione del comma 3 quater dell'articolo 72 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato))).

Art. 103

(Norme transitorie e finali)

1. Tutti i riferimenti normativi alle disposizioni regolamentari abrogate ai sensi dell'articolo 102 si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni del presente Regolamento.

2. In sede di prima applicazione, la presentazione delle domande al CATA per accedere ai seguenti incentivi è consentita dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente regolamento:

- a) incentivi per l'adeguamento di strutture e impianti di cui al titolo II, capo I;
- b) incentivi per analisi di fattibilità e consulenza economico-finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche di cui al titolo II, capo II;
- c) incentivi per mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere di cui al titolo II, capo III;
- d) incentivi per il commercio elettronico di cui al titolo II, capo IV;
- e) incentivi per le imprese di nuova costituzione di cui al titolo II, capo V.

3. In sede di prima applicazione, la presentazione delle domande alle Camere di commercio per accedere ai seguenti incentivi è consentita dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente regolamento:

- a) incentivi per l'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura di cui al titolo II, capo VI;
- b) incentivi per l'acquisizione di consulenze per l'innovazione, la qualità, la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale ed il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro di cui al titolo II, capo VII;
- c) incentivi per l'acquisizione della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui al titolo II, capo VIII;
- d) incentivi per la successione d'impresa artigiana di cui al titolo II, capo IX;
- e) incentivi per le nuove imprese artigiane, iscritte all'A.I.A. da meno di ventiquattro mesi dalla data di presentazione della domanda di incentivo, di cui al titolo II, capo X.

3 bis. Per le domande presentate nel corso del 2012, relativamente alle tipologie di spesa ammissibile di cui agli articoli 33, limitatamente alla fattura di acconto per la partecipazione alla manifestazione fieristica, 41 e 63, è ammesso il pagamento dei documenti di spesa di importo pari o superiore a 500,00 euro mediante forme di transazione diverse dal bonifico bancario, ricevuta bancaria, bollettino postale e vaglia postale, purché atte a comprovare in modo certo e inequivocabile l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso alla specifica fattura o documento equivalente probatorio, inerente alla spesa rendicontata. La disposizione trova applicazione per le spese sostenute in data antecedente al 9 febbraio 2012. ⁶³⁰

4. In sede di prima applicazione, per l'approvazione del Programma annuale di settore la Commissione regionale per l'artigianato propone all'Assessore competente il Programma medesimo entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 79, comma 1.

⁶³⁰ Comma aggiunto da art. 3, c. 1, DPRReg. 1/10/2012, n. 0195/Pres. (B.U.R. 10/10/2012, n. 41).

5. Il presente regolamento si applica nei limiti previsti dall'articolo 7, paragrafo 3 e dall'articolo 8 del regolamento (UE) n. 2023/2831⁶³¹,⁶³²

Art. 104
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

⁶³¹ Parole sostituite da art. 16, c. 1, DPREg. 15/3/2024, n. 032/Pres. (B.U.R. 20/3/2024, n. 12).

⁶³² Comma sostituito da art. 25, c. 1, DPREg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53), a decorrere dal 1 gennaio 2015.

(Riferito agli articoli 3, comma 1, 5 comma 2, 86 comma 1, lettera c), 98 comma 1, lettera d))

Campo applicazione Reg. (CE) n. 2023/2831

Settori di attività e tipologie di aiuto relativi al campo di applicazione del regime de minimis ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 2023/2831

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2831 non sono concessi:
- a) aiuti a imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
 - b) aiuti alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato;
 - c) aiuti a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
 - d) aiuti a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in uno dei seguenti casi:
 - 1) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - 2) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
 - e) aiuti a favore di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
 - f) aiuti subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione.

2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2023/2831, se un'impresa operante in uno dei settori di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c) o d), opera anche in uno o più degli altri settori che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento o svolge altre attività che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, ricorrendo a mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la separazione contabile, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficino degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.

3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere c), d) e g) del regolamento (UE) 2023/2831, si intende per:

⁶³³ Allegato sostituito da art. 28, c. 1, DPRReg. 12/5/2014, n. 087/Pres. (B.U.R. 21/5/2014, n. 21).

⁶³⁴ Allegato sostituito da art. 17, c. 1, DPRReg. 15/3/2024, n. 032/Pres. (B.U.R. 20/3/2024, n. 12).

- a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- b) commercializzazione di un prodotto agricolo: detenzione o esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, offrire a fini di vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo;
- c) trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura: l'intera serie di operazioni, comprese la movimentazione, il trattamento e la lavorazione, effettuate dopo lo sbarco o durante la raccolta nel caso dell'acquacoltura, che danno luogo a un prodotto trasformato, nonché la sua distribuzione.

Definizione di impresa unica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 2023/2831

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 2023/2831, per impresa unica s'intende tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Allegato B⁶³⁵
(Riferito all'articoli 2, comma 7, lettera b) e 3 commi 2 e 4)

Campo di applicazione Reg. (CE) n. 800/2008

(ABROGATO)

⁶³⁵ Allegato abrogato da art. 26, c. 1, DPREg. 22/12/2014, n. 0243/Pres. (B.U.R. 31/12/2014, n. 53), a decorrere dal 1 gennaio 2015.

Allegato C
(Riferito all'articolo 7, comma 2, lettera c))

Elenco dei Comuni di Montagna in fascia C

Comune	Prov	Zona montana di svantaggio socio-economico in fascia C ex articolo 21 della LR 33/2002
Ampezzo	UD	
Arta Terme	UD	
Attimis	UD	in fascia C i centri abitati di Porzus, Subuit e Cancellier
Cercivento	UD	
Chiusaforte	UD	
Comeglians	UD	
Dogna	UD	
Drenchia	UD	
Enemonzo	UD	in fascia C i centri abitati di Fresis, Maiaso, Tartisnis e Colza
Faedis	UD	in fascia C i centri abitati di Canebola e Valle
Forgaria nel Friuli	UD	in fascia C il centro abitato di Monte Prat
Forni Avoltri	UD	
Forni di Sopra	UD	
Forni di Sotto	UD	
Grimacco	UD	
Lauco	UD	
Ligosullo	UD	
Lusevera	UD	
Malborghetto Valbruna	UD	
Moggio Udinese	UD	
Montenars	UD	
Nimis	UD	in fascia C i centri abitati di Chialminis, Monte Prato e Borgo di Mezzo
Ovaro	UD	
Paluzza	UD	
Paularo	UD	
Pontebba	UD	
Prato Carnico	UD	
Preone	UD	
Prepotto	UD	in fascia C il centro abitato di Castemonte
Pulfero	UD	

Ravascletto	UD	
Raveo	UD	in fascia C il centro abitato di Raveo
Resia	UD	
Comune	Prov	Zona montana di svantaggio socio-economico in fascia C ex articolo 21 della LR 33/2002
Resiutta	UD	
Rigolato	UD	
San Leonardo	UD	in fascia C il centro abitato di Iainich
San Pietro al Natisone	UD	in fascia C il centro abitato di Costa
Sappada ⁶³⁶	UD	
Sauris	UD	
Savogna	UD	
Socchieve	UD	
Stregna	UD	
Sutrio	UD	
Taipana	UD	
Tarvisio	UD	
Tolmezzo	UD	in fascia C i centri abitati di Cazzaso, Fusea, Illegio, Cazzaso Nuova e Lorenzaso
Torreano	UD	in fascia C i centri abitati di Masarolis, Reant e Tamoris
Treppo Carnico	UD	
Verzegnis	UD	
Zuglio	UD	in fascia C i centri abitati di Fielis e Sezza
Andreis	PN	
Aviano	PN	in fascia C i centri abitati di Busa di Villotta e Collalto
Barcis	PN	
Caneva	PN	in fascia C il centro abitato di La Crosetta
Cimolais	PN	
Claut	PN	
Clauzetto	PN	
Erto e Casso	PN	
Frisanco	PN	
Tramonti di Sopra	PN	
Tramonti di Sotto	PN	
Vito d'Asio	PN	

⁶³⁶ Comune aggiunto da art. 34, c. 1, DPRReg. 12/4/2021, n. 051/Pres. (B.U.R. 21/4/2021, n. 16).

Allegato D⁶³⁷

(Riferito agli articoli 11, comma 1, lettera e), 82, comma 5, lettera a))

TABELLA DEL COSTO STANDARD UNITARIO
Spese per il personale

Personale del CATA ovvero personale distaccato al CATA dedicato al progetto (a prescindere dalla qualifica contrattuale)	COSTO ORARIO euro 26,00
--	-----------------------------------

⁶³⁷ Allegato sostituito da art. 18, c. 1, DPR. 15/3/2024, n. 032/Pres. (B.U.R. 20/3/2024, n. 12).